

I

N. 10.642 di rep.

N. 5.470 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici)

il giorno 17 (diciassette)

del mese di gennaio

in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritte **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta, a mezzo del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. **Aldo Minucci**, della società per azioni quotata denominata:

"Telecom Italia S.p.A."

con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2, capitale sociale euro 10.693.740.302,30 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00488410010, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1580695 (di seguito, anche: la "Società"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale della Assemblea Straordinaria della predetta Società tenutasi, alla mia costante presenza, in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, in data

20 (venti) dicembre 2013 (duemilatredici)

giusta l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho assistito, per quanto concerne la Parte straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito riportato, essendo stata la Parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

\* \* \*

Il dottor **Minucci** presiede l'Assemblea ai sensi di Statuto nella sua predetta qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, anzitutto (alle ore 20,16), incarica me notaio della redazione del verbale anche di Parte straordinaria e segnala che le azioni rappresentate sono n. 7.276.556.510, aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 54,23% circa del totale delle azioni ordinarie. Dichiaro pertanto che l'Assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria.

Il Presidente quindi richiama, per quanto di rilievo, le comunicazioni rese in apertura dei lavori assembleari e di seguito riportate:

- L'Assemblea Straordinaria è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- *Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio. Modifica dello statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- *Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione mediante emissione di azioni ordinarie, a servizio*

della conversione del prestito obbligazionario emesso dalla controllata Telecom Italia Finance S.A. d'importo pari a 1,3 miliardi di euro - deliberazioni inerenti e conseguenti;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato per estratto il 9 novembre 2013 sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Financial Times;
- il capitale sociale è pari a Euro 10.693.740.302,30 diviso in n. 19.443.164.186 azioni del valore nominale di Euro 0,55 ciascuna, di cui n. 13.417.043.525 ordinarie e n. 6.026.120.661 di risparmio;
- alla data dell'Assemblea, la Società possiede n. 37.672.014 azioni proprie ordinarie. Inoltre, n. 124.544.373 azioni ordinarie Telecom Italia sono detenute dalla controllata Telecom Italia Finance S.A.;
- in relazione alla possibilità di esercizio del diritto di voto da remoto, sono pervenute espressioni di voto in via elettronica, tramite il sito internet della Società, per n. 1.617.877 azioni; non sono invece pervenute schede di voto per corrispondenza;
- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata pubblicata in ottemperanza alla disciplina applicabile;
- all'ingresso sono stati, fra l'altro, distribuiti:
  - il fascicolo delle proposte deliberative;
  - il fascicolo contenente le liste e i curricula vitae dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione;
  - il parere di congruità sul prezzo di emissione dell'aumento di capitale rilasciato dalla società di revisione;
  - il documento informativo sul mandatory convertible bond, in quanto qualificato come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza;
  - il comunicato sulle modalità di gestione dei lavori assembleari, diffuso a richiesta della Consob;
- secondo le risultanze a disposizione della Società, dispongono di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:
  - Telco S.p.A., con un possesso diretto, a titolo di proprietà, corrispondente al 22,387% del capitale con diritto di voto;
  - Findim Group S.A., con un possesso diretto, a titolo di proprietà, corrispondente al 5,004% del capitale con diritto di voto;
  - Blackrock Inc con un possesso indiretto a titolo di gestione del risparmio corrispondente al 7,789% del capitale con diritto di voto;
- per quanto riguarda le pattuizioni rilevanti per Telecom Italia ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, l'estratto dell'accordo in essere fra i soci dell'azionista di maggioranza relativa Telco S.p.A. (Intesa San Paolo S.p.A., Mediobanca S.p.A., società appartenenti al Gruppo Generali e Te-

lefonica S.A.) è stato da ultimo pubblicato, nella versione in vigore, il 30 novembre 2013. La descrizione degli elementi essenziali del patto è disponibile presso il sito di Consob, oltre che sul sito di Mediobanca;

- sono presenti alla riunione, oltre al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato Marco Patuano: i Consiglieri Lucia Calvosa, Massimo Egidi, Jean Paul Fitoussi, Mauro Sentinelli e Luigi Zingales; tutti i Sindaci; l'avv. Dario Trevisan, rappresentante comune degli azionisti di risparmio; l'Avv. Francesco Pensato, rappresentante comune dei possessori di obbligazioni di cui al prestito: "Telecom Italia S.p.A. Euro 1,250,000,000 5.375 per cent. Notes due 2019"; il Prof. Enrico Cotta Ramusino, rappresentante comune dei possessori di obbligazioni di cui al prestito "Telecom Italia 2002-2022 a Tasso Variabile, Serie Speciale Aperta, riservato in sottoscrizione al personale del Gruppo Telecom Italia, in servizio e in quiescenza";

- sono infine presenti rappresentanti della società di revisione ed alcuni ospiti, oltre che personale addetto ai lavori assembleari.

Il Presidente, ancora, ha:

- come da Regolamento Assembleare, determinato in 10 minuti la durata massima degli interventi nel corso della discussione, che avverrà congiuntamente per tutti gli argomenti di parte straordinaria;

- precisato che le votazioni avverranno poi separatamente per i diversi punti all'ordine del giorno;

- ricordato che le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione delle votazioni sono gestite con l'ausilio di un telecomando, c.d. "televoter", a cui sono associati i dati identificativi individuali degli aventi diritto;

- ricordato che i partecipanti che intendano prendere la parola possono prenotarsi; quando saranno chiamati a svolgere il loro intervento, si recheranno presso il podio appositamente allestito, evitando di prendere la parola dalla platea;

- informato poi che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare la verbalizzazione e un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese e viceversa (le cuffie sono disponibili all'ingresso in sala). I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del regolare svolgimento dell'assemblea e per la verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa in materia di *privacy*;

- ricordato che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte dei soci; a chi ne farà richiesta dopo lo svolgimento dell'Assemblea, fornendo il proprio recapito, sarà fornita la registrazione audio/video del proprio intervento;

- poiché per tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno la documentazione è stata messa a disposizione in formato cartaceo

e a mezzo internet, nonché consegnata all'ingresso in sala, nessuno opponendosi, comunicato che ne verrà omessa la lettura.

\* \* \*

Tutto quanto sopra richiamato, il Presidente:

- rammenta che, come già per la documentazione riguardante gli argomenti dell'Assemblea ordinaria, verrà omessa la lettura della documentazione riguardante gli argomenti dell'Assemblea straordinaria, già pubblicata in ottemperanza alla disciplina applicabile e distribuita ai presenti. Copia della Relazione degli amministratori sull'ordine del giorno di Parte straordinaria (unitamente al parere di congruità sul prezzo di emissione dell'aumento di capitale rilasciato dalla società di revisione ed alla versione in lingua italiano del Regolamento del prestito obbligazionario "Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A.") viene al presente verbale allegata sotto "A";
- invita gli azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi di fronte al palco, per recarsi, quando saranno chiamati a svolgere il loro intervento, al microfono;
- raccomanda di svolgere interventi attinenti ai punti in trattazione, nel rispetto del termine massimo di durata stabilito in 10 minuti;
- apre quindi la discussione.

Fossati, per il socio Findim SA, dà lettura del testo di intervento poi consegnato al tavolo della Presidenza e di seguito trascritto. *"Sul secondo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria: "Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione mediante emissione di azioni ordinarie, a servizio della conversione del prestito obbligazionario emesso dalla controllata Telecom Italia Finance S.A. d'importo pari a 1,3 miliardi di euro - deliberazioni inerenti e conseguenti". L'operazione al servizio della quale è posto l'aumento di capitale che questa assemblea è chiamata ad approvare è fortemente censurabile, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo procedurale. A nostro avviso, infatti, l'operazione, che ha costretto Consob ad intervenire per effettuare approfondimenti e chiedere a Telecom dei chiarimenti, costituisce un atto posto in essere in conflitto di interessi, in relazione al quale l'interesse dell'azionista di riferimento (Telefonica) è stato anteposto a quello del mercato. Per sintetizzare le principali critiche, è sufficiente richiamare le ragioni per le quali l'amministratore indipendente Zingales ha votato contro l'operazione nell'ambito del Comitato Consiliare riunito ad hoc, successivamente all'approvazione dell'operazione, in data 4 dicembre 2013, ritenendo che non fossero soddisfatti i requisiti di correttezza sostanziale richiesti, in quanto a suo giudizio:*

-- la valutazione di correttezza sostanziale include un giu-

dizio sia circa le condizioni economiche dell'operazione sia sulla correttezza procedurale;

-- alla luce delle informazioni che sono state rese note al Comitato di controllo e rischi nelle sedute del 27 novembre e del 4 dicembre 2013, la procedura delle operazioni con parti correlate avrebbe dovuto applicarsi sin dall'inizio;

-- anche tenendo conto della natura dell'operazione, l'accesso alle informazioni sulla decisione di emissione e sulle sue caratteristiche è stato discriminatorio tra i soci;

-- in una situazione in cui la domanda del bond eccedeva l'offerta di tre volte, nell'allocazione in sede di riparto è stata favorita Telefonica.

Aggiungiamo che in caso di mancata approvazione dell'aumento di capitale, il Gruppo Telecom si troverebbe soggetto all'alternativa tra: (a) riscattare il convertendo corrispondendo una penale pari al 2% del valore nominale e riconoscendo agli obbligazionisti una parte dell'eventuale maggior valore derivante dall'apprezzamento del titolo Telecom tra l'emissione del bond e il riscatto; ovvero (b) continuare a corrispondere alle obbligazioni il tasso di interesse del 6,125%, sino alla regolazione in denaro. Le condizioni previste in caso di mancata approvazione dell'aumento di capitale determinano pertanto una potenzialità di danno per Telecom, qualora l'assemblea deliberi in senso contrario all'aumento di capitale e, per ciò stesso, una coazione della libera determinazione assembleare, giacché l'assemblea sarà costretta a tenere conto, all'atto della decisione, delle condizioni che sarebbero applicabili al convertendo in caso di mancata emissione delle azioni. In aggiunta, alcune clausole contenute nel regolamento del prestito obbligazionario convertibile costituiscono a nostro avviso il riconoscimento della sussistenza di un controllo su Telecom da parte degli attuali soci di riferimento (Telco / Telefonica) nonché, presuntivamente, dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento su Telecom, in contrasto con quanto è stato sempre dichiarato. Facciamo riferimento, in particolare alla definizione di "Acquisition of Control" (rilevante per fare scattare alcuni meccanismi di protezione degli obbligazionisti), che si fa dipendere dall'acquisizione del controllo su Telecom da parte di un terzo diverso da Telefonica e dagli altri partecipanti al patto parasociale Telco. La deliberazione sull'aumento di capitale al servizio del convertendo è quindi particolarmente delicata e rispetto ad essa il socio Telco versa certamente in conflitto di interessi, considerato che Telefonica ha sottoscritto una quota rilevante del prestito. Per le ragioni sopra indicate, annunciamo la nostra intenzione di esprimere voto negativo sull'aumento di capitale qui in discussione; ci pare altresì evidente l'opportunità che Telco si astenga dalla votazione, per evitare l'eventuale adozione di una delibera che sarebbe viziata da un voto determinante dato in conflitto di interes-

si. Anche a questo riguardo sollecitiamo l'attenzione della Presidenza dell'assemblea."

D'Atri, ritiene che dall'assemblea emerga un vincitore, che è, per così dire, una società civile formata da tanti piccoli azionisti che grazie all'iniziativa di Findim ha per la prima volta avviato un percorso di cambiamento. Il fatto che alcuni pur noti professionisti non siano stati nominati come consiglieri è un fatto, osserva il socio, del tutto innovativo, e dunque ora è il momento in cui il dott. Fossati e anche il Governo si facciano avanti proseguendo nella strada che si è aperta con questa assemblea.

Quanto agli specifici temi all'ordine del giorno, ricorda che l'introduzione del valore nominale inespresso è oggetto di approfonditi studi, e di per se stessa considerata è una operazione consentita. Occorre però poi guardare al contesto in cui uno strumento consentito viene utilizzato, come testimonia ad esempio il caso Fondiaria-SAI dove l'eliminazione del valore nominale espresso ha poi dato il via ad una serie di operazioni su cui pende una controversia giudiziale. Per tali ragioni, il socio ritiene che la proposta debba essere spiegata più approfonditamente, dovendosi in particolare spiegare che cosa si intenda fare nel futuro una volta eliminato il valore nominale espresso delle azioni, e dovendosi pure chiarire quale sia l'impatto di tale delibera su quella successiva dell'emissione del prestito convertendo.

Proprio in merito all'operazione di prestito, si associa alle considerazioni svolte dal dott. Fossati circa la potenziale illegittimità della stessa, lamentando in particolare che, essendo le obbligazioni già state emesse, l'assemblea viene per così dire messa di fronte al fatto compiuto, con ciò ledendo gli interessi della generalità dei soci che non hanno potuto sottoscrivere le obbligazioni. Chiede quali siano state le ragioni d'urgenza dell'operazione, e fa presente come il socio Telco si trovi, viste come sono avvenute le sottoscrizioni delle obbligazioni, in conflitto di interesse rispetto alla proposta di deliberare. Il socio chiude il proprio intervento chiedendo chi risulti ad oggi detenere le obbligazioni emesse.

Radaelli, annuncia di volersi soffermare sulla eliminazione del valore nominale, ricordando che egli sta lavorando con il prof. d'Atri proprio sul già citato caso Fondiaria-SAI. Cita dunque un passaggio della Relazione del Consiglio sul punto (allegata al presente verbale), in cui si rappresenta che un vantaggio dell'operazione sarebbe dato dalla possibilità di emettere nuove azioni con un valore contabile implicito inferiore alla precedente parità contabile. Ebbene, su questo aspetto il socio rende noto al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale, all'organismo di vigilanza ex 231/2001, agli azionisti tutti (e pure al rappresentante degli azionisti di risparmio ed al notaio verbalizzante, i qua-

li peraltro già ne sono al corrente) che pende presso il Tribunale di Torino un contenzioso relativo sempre a Fondiaria-SAI, in cui proprio viene affrontata la questione della libera determinabilità del prezzo unitario di emissione delle azioni a seguito della eliminazione del valore nominale espresso. Le informazioni che il Consiglio fornisce nella propria Relazione rappresentano quindi a giudizio del socio una falsa interpretazione delle disposizioni normative nazionali e comunitarie. Ed infatti, prosegue, è sufficiente leggere l'art. 2346, comma 3, del codice civile per verificare che la disposizione consente l'eliminazione della indicazione del valore nominale, e non l'eliminazione del valore nominale di per sé considerato. Il valore nominale, in quanto tale, può invece sempre essere determinato, facendo una mera divisione tra il capitale sociale ed il numero di azioni emesse: si tratta, insomma, di un valore nominale implicito, inespresso, ma non certo inesistente. Il socio, ancora sul punto, fa presente come si potrebbe portare come esempio l'ipotesi in cui si decidesse di eliminare i cartelli stradali che indicano la via per Milano: ciò non equivarrebbe certo ad affermare che si elimina la città di Milano! Ulteriori conferme giungono dall'art. 8 della Seconda Direttiva UE ed ancora da altre considerazioni che sono state nel giudizio già citato ben rappresentate al giudice di Torino.

Il socio ritiene che l'intera operazione volta ad eliminare l'indicazione del valore nominale non persegue, come invece viene affermato nella Relazione del Consiglio, l'interesse sociale, ma piuttosto persegue l'interesse del Consiglio di Amministrazione o quello di specifiche categorie di azionisti. Invita dunque il medesimo Consiglio di Amministrazione a ritirare la proposta formulata: se così non accadesse, ciò sarebbe un'ulteriore dimostrazione di come la Società subisca l'influenza di Telco e Telefonica.

Savi, dopo aver ricevuto conferma del fatto l'assemblea in sede straordinaria è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione e non dal socio Findim, chiede se l'operazione di prestito sia stata già perfezionata o meno.

Il Presidente precisa che il prestito è stato collocato, ma se l'assemblea non delibera esso potrà essere rimborsato.

Nessun chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente passa a fornire le risposte ai quesiti pre assembleari relativi alla parte straordinaria dell'assemblea quali di seguito riportati.

*"Desidererei sapere il motivo per il quale gli azionisti individuali non qualificati sono stati esclusi dalla possibilità di sottoscrivere il prestito obbligazionario convertendo, considerato che detengono il 20% delle azioni ordinarie. Inoltre visto che questo consiglio di amministrazione va sbandierando pubblicamente che fa gli interessi di tutti gli azionisti, spiegatemi dove è l'interesse dei piccoli azioni-*

sti in questa operazione e dove c'è la parità di trattamento fra tutti gli azionisti" (azionista Angelo Siciliano). Il prestito convertendo è uno strumento che viene tipicamente emesso con l'esclusione del diritto di opzione in considerazione della complessità delle sue caratteristiche, poco adatte a investitori non professionali e che avrebbero potuto generare potenziali difficoltà nel procedere all'offerta da parte degli intermediari tenuti a rispettare i presidi di tutela di cui alla normativa MIFID. L'esclusione del diritto di opzione ha consentito peraltro di realizzare l'operazione in tempi molto rapidi, evitando l'esposizione della società ad un prolungato rischio di mercato e all'incertezza sui termini finali di emissione delle azioni di compendio. Nel contempo, lo strumento rende possibile il collocamento di capitale a premio rispetto al prezzo di mercato al momento dell'emissione (premio che varia in funzione dell'andamento futuro delle azioni), laddove un aumento di capitale con diritto di opzione - come da prassi di mercato - si sarebbe dovuto realizzare a sconto, anche significativo. L'emissione delle obbligazioni è funzionale al rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo, nell'ottica di acquisire mezzi finanziari di carattere durevole che, nel medio termine, sono destinati a trasformarsi in capitale di rischio della Società. Dunque risponde all'interesse della Società. Nel contempo non danneggia nessun socio in quanto avviene, come per legge, ad un prezzo congruo, ciò che è stato confermato dalla società di revisione.

"Desidero sapere per quale motivo non sono state previste misure compensative per gli azionisti non qualificati visto che questi verranno danneggiati dall'emissione del convertendo" (azionista Emanuela Gaiotti). La determinazione del prezzo di emissione delle azioni è stata effettuata nel rispetto delle previsioni di legge, volte ad assicurare la congruità del prezzo nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione. E se il prezzo è congruo (cioè corretto), per definizione non comporta alcun danno e dunque neppure richiede alcuna misura compensativa.

Il **Presidente** prosegue quindi in relazione ai quesiti posti dai soci, ricordando come l'eliminazione del valore nominale costituisca una technicality che risulta anche funzionale all'operazione di prestito, considerato che teoricamente il prezzo di conversione delle relative azioni potrebbe anche risultare inferiore al valore nominale attuale. Come precisato nella Relazione, aggiunge il **Presidente**, l'istituto in questione rappresenta un importante strumento di semplificazione organizzativa, ormai largamente utilizzato dalle maggiori società italiane.

Quanto ai titolari delle obbligazioni, ricorda che esse sono al portatore e liberamente negoziabili, e come tali sono oggetto di vendite su base quotidiana: la società non ha dunque

modo di tenere traccia dei rispettivi detentori, come avviene per tutte le altre obbligazioni emesse dalle società del Gruppo.

L'Amministratore Delegato dott. Patuano, a sua volta, ricorda che il processo seguito per l'emissione del prestito è stato asseverato da appositi pareri pro veritate. Il tema centrale, prosegue, è che si tratta di un'operazione che sin dalla propria origine non era riservata ad alcuno in particolare, ma è stata indirizzata indistintamente al mercato degli investitori qualificati. Al momento del suo avvio, quindi, l'operazione non si qualificava come operazione tra parti correlate, proprio essendo rivolta ad un mercato indistinto. Analogamente, l'operazione non è nata con un prezzo prefissato, essendosi piuttosto stabilito un range in vista di una definitiva fissazione nel momento del successivo collocamento.

Successivamente, a seguito dell'adesione di Telefonica, il Comitato per il controllo e i rischi ha voluto comunque volontariamente sottoporre l'operazione alla procedura parti correlate, pur essendo discutibile che ve ne fosse l'esigenza. L'operazione, in ogni caso, è stata conseguentemente ri-deliberata con l'approvazione dei Consiglieri indipendenti, essendosi oltretutto seguita la procedura delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.

Il dott. Patuano ribadisce dunque la correttezza sostanziale e formale dell'operazione, e ricorda che la Società ha fornito la massima collaborazione alla indagine che Consob ha ritenuto di avviare sul punto, acquisendo tutto il materiale rilevante. Si attende l'esito delle valutazioni, così come la posizione della Procura della Repubblica cui, come da prassi piuttosto diffusa, gli atti sono stati inoltrati.

D'Atri, in replica, precisa che le operazioni non devono necessariamente essere di per sé illegittime per attrarre critiche e censure. Ritiene, da questo punto di vista, che sia da censurare il fatto che il prestito non sia stato offerto alla generalità dei soci, e soprattutto ai molti fondi e alle molte grandi o piccole istituzioni finanziarie che partecipano al capitale di Telecom Italia. Da questa offerta, sottolinea, sarebbe derivata una diluizione, ed è forse questo che non si voleva. E d'altra parte, afferma il socio, se un consigliere della capacità professionale del prof. Zingales non ha approvato l'operazione, ciò significa che vi erano seri profili di criticità. Conclude affermando di non comprendere la complessiva strategia del Vertice, che è tale da destare sospetti.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede con le operazioni di votazione.

Il Presidente, dunque, sulla proposta di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio, adottando le modifiche statutarie indica-

te nella relazione:

- invita gli azionisti che intendono allontanarsi prima della votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, affinché le loro azioni non siano considerate presenti;

- comunica che, a fini deliberativi, le azioni rappresentate sono n. 7.276.391.220 aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 54,23% circa del totale delle azioni ordinarie;

- dichiara quindi aperta la votazione, alle ore 20,53, mediante utilizzo del televoter, sulla relativa proposta di delibera qui di seguito trascritta (con indicazione del solo nuovo testo degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica):

"L'Assemblea di Telecom Italia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 del Codice Civile l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio della Società;

2. di modificare gli artt. 5 (cinque) e 6 (sei) dello Statuto sociale come segue:

"Articolo 5

5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.693.740.302,30, suddiviso in n. 13.417.043.525 azioni ordinarie ed in n. 6.026.120.661 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale.

5.2 - Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

5.3 - E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

5.4 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 29 aprile 2010 di aumentare il capitale sociale a servizio del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", come approvato dall'Assemblea della Società del 29 aprile 2010, per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie e imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento dai dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso sta-

biliti.

5.5 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 12 aprile 2011 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Long Term Incentive Plan 2011", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, come segue:

- (i) a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.000.000 (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile e dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2011", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie e imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, nel numero necessario in funzione dell'assegnazione di una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2011";

- per un importo massimo di euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa) riservate a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2011", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2011"

Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Long Term Incentive Plan 2011" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.6 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 15 maggio 2012 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Long Term Incentive Plan 2012", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, come segue:

- (i) a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.500.000 (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile e

dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2012", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di ulteriori euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie e imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, nel numero necessario in funzione dell'assegnazione di una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2012";

- per un importo massimo di euro 4.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa) riservate a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2012", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2012".

Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Long Term Incentive Plan 2012" e fisserà altresì appositi termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.7 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 17 aprile 2013 di aumentare il capitale sociale come segue:

- a servizio del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", come approvato dall'Assemblea della Società del 17 aprile 2013, (i) a pagamento, mediante emissione di massime n. 54.000.000 nuove azioni ordinarie per un importo nominale non superiore a euro 29.700.000 (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa), godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile da offrire in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", e successivamente (ii) per un importo massimo di euro 9.900.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa), godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita ogni tre azioni sottoscritte a pagamento come sopra dai dipendenti destinatari del "Piano di Aziona-

riato Dipendenti 2013", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti.

Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Piano di Azionariato Dipendenti 2013" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.8 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dall'8 aprile 2009 di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un controvalore massimo nominale complessivo di euro 880.000.000, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di massime n. 1.600.000.000 azioni ordinarie

(i) da offrire in opzione agli aventi diritto, oppure, anche solo per parte di esse,

(ii) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Telecom Italia S.p.A. o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, codice civile, e dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo n.58/1998.

5.9 - Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della facoltà come sopra attribuita fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.10 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emettere in una o più volte e per cinque anni a decorrere dall'8 aprile 2009 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un ammontare massimo nominale di euro 1.000.000.000.

#### **Articolo 6**

6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.

6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione.

6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ri-

partiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 0,55 per azione.

6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.

6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0,55 per azione.

6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

6.9 - L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società."

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro - ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 1.011.758.663 azioni.

Astenute/Non votanti n. 132.595.343 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 6.131.544.314 azioni intervenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e quindi, sulla proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione mediante emissione di azioni ordinarie di Telecom Italia:

- invita gli azionisti che intendono allontanarsi prima della votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, affinché le loro azioni non siano considerate presenti;

- comunica che, a fini deliberativi, le azioni rappresentate sono n. 7.276.301.220 aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 54,23% circa del totale delle azioni ordinarie;

- dichiara quindi aperta la votazione, alle ore 20,57, mediante utilizzo del televoter, sulla relativa proposta di delibera qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea di Telecom Italia S.p.A.,

- esamina la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- vista l'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale è interamente versato;

- tenuto conto delle modifiche relative all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni, sottoposte all'approvazione della medesima Assemblea;

#### **delibera**

1. di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un controvalore massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 1,3 (uno virgola tre) miliardi (oltre al controvalore degli interessi dei Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A. citati infra, eventualmente da regolare in azioni, per un importo massimo di euro 238.875.000 [duecentotrentottomilioniottocentosettantacinquemila]), da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società con godimento regolare al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. denominato Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A., secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento;

2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (i) sia determinato sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento del prestito obbligazionario di cui sopra al punto 1 e sia dunque compreso tra un minimo di euro 0,6801 (zero virgola seimilaottocentouno) e un massimo di euro 0,8331 (zero virgola ottomilatrecentotrentuno), salvo aggiustamenti e fermi gli ulteriori criteri previsti per le fattispecie della conversione volontaria a

seguito di specifici eventi e del regolamento in azioni degli interessi del prestito, là dove consentito, e (ii) sia imputato per euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque) (o per il minore importo del prezzo di conversione) a capitale e per l'eventuale residuo a sovrapprezzo;

3. di dare mandato all'organo amministrativo, e per esso ai suoi rappresentanti legali, per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale determinando tra l'altro, nel rispetto delle previsioni del Regolamento (i) il puntuale prezzo di emissione delle azioni, nonché, in conseguenza della determinazione del prezzo di emissione, (ii) il puntuale numero di azioni da emettere, come necessario al fine della puntuale applicazione delle previsioni e dei criteri contemplati nel Regolamento; il tutto restando inteso che, qualora entro il termine del 15 (quindici) novembre 2016 (duemilase-dici) tale aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

4. di introdurre un nuovo comma a chiusura dell'art.5 (cinque) dello Statuto sociale avente il seguente testo: "*L'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2013 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per*

*un controvalore massimo complessivo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari a euro 1,3 miliardi (oltre al controvalore degli interessi del prestito emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. citato infra, eventualmente da regolare in azioni, per un importo massimo di euro 238.875.000), da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società con godimento regolare al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. denominato Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A. e secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, restando inteso che, qualora entro il termine del 15 novembre 2016 tale aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";*

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro - ogni potere per dare esecuzione all'aumento di capitale e per apportare di volta in volta all'art. 5 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali even-

tualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti all'adottata deliberazione".

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 1.242.227.012 azioni.

Astenute/Non votanti n. 176.133.983 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 5.857.940.225 azioni intervenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, alle ore 21, essendosi conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusi i lavori assembleari.

\*\*\*


Si allegano al presente verbale, oltre alla documentazione già menzionata:

- lo Statuto Sociale che recepisce le modifiche approvate dall'Assemblea, sotto "B";
  - l'elenco nominativo degli intervenuti partecipanti alla votazione, unitamente al dettaglio della medesima, sotto "C".
- Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,00.

Consta

di nove fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine trentaquattro e della trentacinquesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio



Allegato "A" al n. 10662/5470 rep.

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELL'INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE AZIONI DI RISPARMIO E CONSEGUENTI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Azionisti,

con la presente relazione si intende fornire un'illustrazione delle motivazioni e dei contenuti della proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni, oggetto del punto 1 dell'Ordine del Giorno - parte straordinaria.

Il Codice Civile prevede la possibilità che il capitale sociale di una società per azioni sia suddiviso in azioni prive di valore nominale, nel qual caso le azioni mantengono un valore contabile figurativo o implicito, che risulta dal rapporto tra il capitale sociale complessivo e il numero delle azioni emesse (c.d. "parità contabile").

L'istituto delle azioni senza valore nominale rappresenta, in primo luogo, uno strumento di semplificazione organizzativa. La mancata fissazione del valore nominale delle azioni consente, infatti, di modificare l'entità del capitale sociale senza che sia necessaria alcuna operazione sulle azioni. In difetto, infatti, di un valore nominale, una variazione dell'ammontare del capitale può risolversi semplicemente in una corrispondente variazione della parità contabile delle azioni esistenti.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di emettere nuove azioni, in sede di aumento di capitale, anche con un valore contabile "implicito" inferiore alla preesistente parità contabile. Si ritiene infatti che, in mancanza di un valore nominale, l'emittente possa determinare liberamente il numero di nuove azioni in cui frazionare l'aumento del capitale sociale, determinando il loro prezzo unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con l'unico limite imposto dal Codice Civile, per cui il valore dei conferimenti non può in nessun caso essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (o dell'aumento di capitale). In tal modo, viene stabilita una diversa parità contabile per ogni aumento di capitale deliberato, che pertanto potrà essere pari, superiore o anche inferiore alla parità contabile storica.

Alla luce di quanto precede, l'eliminazione del valore nominale si pone in linea con l'interesse sociale, consentendo la massima flessibilità nella definizione di operazioni di aumento di capitale o di raccolta di fondi, anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari che danno diritto a sottoscrivere o ricevere nuove azioni della Società.

L'eliminazione del valore nominale assume poi specifica rilevanza nell'ambito della disciplina statutaria delle azioni di risparmio. Queste in Telecom Italia sono:

- privilegiato nella distribuzione degli utili, in ragione (i) dell'attribuzione, in via prioritaria rispetto agli azionisti ordinari, dell'utile netto risultante da bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, fino a concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione e in ogni caso (ii) dell'attribuzione di un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie del 2% del valore nominale (artt. 6.2 e 6.3 dello Statuto sociale);
- postergate nella partecipazione alle perdite, in quanto partecipano all'eventuale riduzione del capitale sociale per perdite solo per la parte che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni (art. 6.6 dello Statuto sociale);

- privilegiate in sede di scioglimento della Società, in ragione di un diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale di ciascuna azione (art. 6.7 dello Statuto sociale).

Pertanto, al fine di mantenere inalterati i diritti patrimoniali della categoria, si propone di sostituire al parametro del valore nominale un valore espresso in termini numerici assoluti, corrispondente all'attuale valore nominale (euro 0,55), stabilendo che eventuali perdite non avranno effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trovi capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

L'eliminazione del valore nominale comporta la modifica degli artt. 5 e 6 dello Statuto, eliminando ogni menzione del valore nominale e apportando una serie di modifiche formali per tener conto della nuova situazione. In relazione a dette proposte di variazione non ricorre diritto di recesso in capo al socio che non concorra alla loro approvazione, né è richiesta approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, giacché la modifica non comporta alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Di seguito si riporta la proposta deliberativa all'Assemblea, con l'esposizione a confronto degli articoli 5 e 6 dello Statuto, nella versione in vigore e in quella che recepisce le modifiche proposte.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### Proposta


L'Assemblea di Telecom Italia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

#### delibera

1. di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 del Codice Civile l'Indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio della Società;
2. di modificare gli artt. 5 e 6 dello Statuto sociale come segue:


Testo vigente	Testo proposto
<p><b>Articolo 5</b></p> <p>5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.693.740.302,30, suddiviso in n. 13.417.043.525 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, ed in n. 6.026.120.661 azioni di risparmio del valore nominale di euro 0,55 ciascuna.</p>	<p><b>Articolo 5</b></p> <p>5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.693.740.302,30, suddiviso in n. 13.417.043.525 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, ed in n. 6.026.120.661 azioni di risparmio del, <del> tutto prive di</del> valore nominale di euro 0,55 ciascuna.</p>
<p>5.2 - Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale .</p>	<p>Immodificato</p>
<p>5.3 - E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma</p>	<p>Immodificato</p>

<p>dell'art. 2349 del codice civile.</p>	
<p>5.4 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 29 aprile 2010 di aumentare il capitale sociale a servizio del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", come approvato dall'Assemblea della Società del 29 aprile 2010, per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento dai dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti.</p>	<p>5.4 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 29 aprile 2010 di aumentare il capitale sociale a servizio del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", come approvato dall'Assemblea della Società del 29 aprile 2010, per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie <del>del valore nominale e imputazione a capitale dell'importo</del> di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento dai dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti.</p>
<p>5.5 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 12 aprile 2011 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Long Term Incentive Plan 2011", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (i) a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile e dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2011", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie nel numero necessario in funzione dell'assegnazione di una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2011";</li> <li>- per un importo massimo di euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art.</li> </ul>	<p>5.5 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 12 aprile 2011 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Long Term Incentive Plan 2011", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (i) a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie <del>del valore nominale di euro 0,55</del> ciascuna, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.000.000 <u>(con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa)</u>, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile e dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2011", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserva di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie <u>e imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa</u>, nel numero necessario in funzione dell'assegnazione di una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long</li> </ul>



<p>2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie riservate a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2011", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2011"</p> <p>Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Long Term Incentive Plan 2011" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.</p>	<p>Term Incentive Plan 2011";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per un importo massimo di euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie <u>(con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa)</u> riservate a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2011", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2011"</li> </ul> <p>Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Long Term Incentive Plan 2011" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.</p>
<p>5.6 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 15 maggio 2012 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Long Term Incentive Plan 2012", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (i) a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.500.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile e dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2012", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di ulteriori euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie nel numero necessario in funzione dell'assegnazione di una azione gratuita per ogni</li> </ul>	<p>5.6 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 15 maggio 2012 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Long Term Incentive Plan 2012", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (i) a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro <del>0,55</del> ciascuna, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.500.000 <u>(con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa)</u>, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile e dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2012", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di ulteriori euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni</li> </ul>


<p>azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2012";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per un importo massimo di euro 4.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie riservate a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2012", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2012".</li> </ul> <p>Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Long Term Incentive Plan 2012" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.</p>	<p><u>ordinarie e imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa</u>, nel numero necessario in funzione dell'assegnazione di una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2012";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per un importo massimo di euro 4.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie <u>(con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa)</u> riservate a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2012", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2012".</li> </ul> <p>Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Long Term Incentive Plan 2012" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.</p>
<p>5.7 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 17 aprile 2013 di aumentare il capitale sociale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a servizio del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", come approvato dall'Assemblea della Società del 17 aprile 2013, (i) a pagamento, mediante emissione di massime n. 54.000.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, e così per un importo nominale non superiore a euro 29.700.000, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile da offrire in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", e successivamente (ii) per un importo massimo di euro 9.900.000 mediante assegnazione di</li> </ul>	<p>5.7 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 17 aprile 2013 di aumentare il capitale sociale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a servizio del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", come approvato dall'Assemblea della Società del 17 aprile 2013, (i) a pagamento, mediante emissione di massime n. 54.000.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro <u>0,55 ciascuna, e così per un importo nominale non superiore a euro 29.700.000 (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa)</u>, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile da offrire in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", e</li> </ul>



<p>corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita ogni tre azioni sottoscritte a pagamento come sopra dai dipendenti destinatari dal "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti.</p> <p>Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Piano di Azionariato Dipendenti 2013" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.</p>	<p>successivamente (ii) per un importo massimo di euro 9.900.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna <u>(con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa)</u> godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita ogni tre azioni sottoscritte a pagamento come sopra dai dipendenti destinatari del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti.</p> <p>Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Piano di Azionariato Dipendenti 2013" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.</p>
<p>5.8 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dall'8 aprile 2009 di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un controvalore massimo nominale complessivo di euro 880.000.000, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di massime n. 1.600.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna</p> <p>(i) da offrire in opzione agli aventi diritto, oppure, anche solo per parte di esse,</p> <p>(ii) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Telecom Italia S.p.A. o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, codice civile, e dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo n. 58/1998.</p>	<p>5.8 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dall'8 aprile 2009 di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un controvalore massimo nominale complessivo di euro 880.000.000, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di massime n. 1.600.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna</p> <p>(i) da offrire in opzione agli aventi diritto, oppure, anche solo per parte di esse,</p> <p>(ii) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Telecom Italia S.p.A. o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, codice civile, e dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo n. 58/1998.</p>
<p>5.9 - Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della facoltà come sopra attribuita fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la</p>	<p>Immodificato</p>

sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uso fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.	
5.10 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emettere in una o più volte e per cinque anni a decorrere dall'8 aprile 2009 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un ammontare massimo nominale di euro 1.000.000.000.	Immodificato

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6	Articolo 6
6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.	Immodificato
6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.	6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione di euro 0,55 per azione.
6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.	6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione di euro 0,55 per azione.
6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.	Immodificato
6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al	Immodificato



comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.	
6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non importa <del>riduzione del valore nominale delle</del> <u>ha effetto sulle</u> azioni di risparmio se non per la parte della perdita che <del>eccede il valore nominale complessivo delle</del> <u>non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle</u> altre azioni.
6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.	6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per <del>l'intero valore nominale</del> <u>fino a concorrenza di</u> euro 0,55 per azione.
6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.	Immodificato
6.9 - L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.	Immodificato

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore*, anche disgiuntamente tra loro - ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

**AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE, A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMESSE DALLA CONTROLLATA TELECOM ITALIA FINANCE S.A. D'IMPORTO PARI A 1,3 MILIARDI DI EURO - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. (nel seguito: Telecom Italia o la Società) vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare, tra l'altro, in ordine alla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società con godimento regolare al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni emesse dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. (nel seguito: le Obbligazioni), nell'ambito del prestito obbligazionario subordinato *equity-linked* con garanzia di Telecom Italia denominato *Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A.* d'importo pari a 1,3 miliardi di euro (nel seguito: il Prestito).

La presente relazione è diretta ad illustrare la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., nonché dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato.


**Motivazioni, destinazione e modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, il 7 novembre 2013, ha approvato, per quanto di competenza, l'emissione del Prestito da parte di Telecom Italia Finance S.A. e la concessione della relativa garanzia da parte della Società. In pari data, è stato avviato il procedimento di collocamento del Prestito presso investitori qualificati italiani e internazionali (come definiti dalla Direttiva 2003/71/EC, quale successivamente modificata dalla Direttiva 2010/73/EU e in accordo con le rispettive leggi di ciascuno dei Paesi in cui le Obbligazioni sono state offerte), conclusosi il giorno 8 novembre 2013, con *pricing* definito lo stesso giorno, come di seguito descritto.

Nel decidere di procedere all'emissione del Prestito - con conseguente proposta, in questa sede, di approvare ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. l'aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, a servizio dell'operazione - il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto dei seguenti elementi.

Nell'ambito delle misure di rafforzamento patrimoniale studiate dalla Società già in occasione dell'approvazione del Piano Industriale 2013-2015, anche volte alla difesa del *rating*, il 18 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato un programma di emissioni obbligazionarie c.d. ibride, in grado di ottenere un determinato *equity content* da parte delle agenzie di *rating*, per un totale massimo di 3 miliardi di euro, nell'ambito del quale in data 20 marzo 2013 è stata completata un'emissione di 750 milioni di euro. Successivamente, a seguito della revisione al ribasso della *guidance* di *Ebitda* per il 2013 e del *downgrade* della Società da parte di Moody's Investors Service Limited al livello *sub-investment grade* Ba1 (e a causa di una variazione nel frattempo intervenuta nella metodologia adottata dalla medesima agenzia di *rating*, che di fatto azzerava l'*equity content* delle obbligazioni ibride emesse da società *sub-investment grade*), è apparso evidente che il proseguimento del programma di emissioni ibride non avrebbe più raggiunto il suo obiettivo.

Nel frattempo, anche le altre agenzie di *rating*, a valle della riunione consiliare del 3 ottobre 2013, avevano evidenziato i fattori di rischio connessi alla valutazione del merito di credito (Fitch Ratings Limited) e segnalato



possibili revisioni al ribasso (Standard & Poor's Rating Services Inc.), qualora Telecom Italia non avesse intrapreso iniziative atte a rafforzare il proprio posizionamento sui mercati in cui opera, con particolare focus sull'Italia, nonché a rafforzare la propria struttura finanziaria, riducendo ulteriormente l'indebitamento finanziario.

In questo contesto, ci si è concentrati sulla strutturazione di uno strumento che, unitamente alla vendita degli asset argentini, i cui cash flow non vengono pienamente valorizzati nelle analisi di rating, garantisca immediata certezza di rafforzamento patrimoniale e, affiancato alle altre misure presentate in concomitanza con il Piano Industriale 2014-2016:

- incrementasse la flessibilità finanziaria del Gruppo, riducendo al contempo le necessità di rifinanziamento e i relativi rischi;
- consentisse di fronteggiare con la necessaria prudenza la mutata situazione di rating e il passaggio a sub-investment grade, contenendo il downgrade a un singolo livello di rating per singola agenzia;
- garantisca l'opportunità di valutare con maggiore tranquillità le opzioni per un'ulteriore riduzione del debito, in funzione anche dell'andamento aziendale.

L'attenzione si è quindi rivolta verso strumenti che presentassero un effettivo contenuto azionario e fra questi, dal momento che l'ammontare individuato era compreso in un intervallo tra 1 e 1,5 miliardi di euro, lo strumento più efficace è parso un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria, in quanto:

1. ha un mercato di riferimento, in termini di platea di investitori, compatibile con l'ammontare ipotizzato;
2. ha tempi di esecuzione estremamente rapidi (un giorno, subito a valle dell'approvazione), consentendo la minimizzazione dell'esposizione al rischio di mercato per la Società rispetto a strumenti alternativi, quali ad esempio un aumento di capitale con diritto di opzione. Nel trade-off fra certezza delle condizioni di emissione da un lato, e riconoscimento del diritto d'opzione dall'altro, si è privilegiato il primo aspetto, ritenendo che la scelta risponda al meglio agli interessi degli azionisti, poiché consente alla Società di emettere al miglior prezzo possibile un numero relativamente contenuto di nuove azioni (si veda oltre la sezione "Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore"). Nel contempo, il collocamento immediatamente successivo all'approvazione da parte del Consiglio, che rappresenta una modalità (cosiddetta "overnight execution") piuttosto comune nel caso di strumenti finanziari equity o equity linked come il mandatory, mitiga il rischio che l'annuncio possa essere seguito da manovre speculative sulle azioni interessate, anche tali da danneggiare il prezzo di emissione finale;
3. rende possibile il collocamento di capitale a premio rispetto al prezzo di mercato al momento dell'emissione (premio che varia in funzione dell'andamento futuro dell'azione), là dove un aumento di capitale con diritto d'opzione - come da prassi di mercato - si sarebbe dovuto realizzare a sconto anche significativo. Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito (che - come si vedrà meglio oltre - risulta compreso fra 0,6801 e 0,8331 euro per azione) si confronta con un patrimonio netto per azione (considerando come denominatore ai fini del calcolo la somma aritmetica del numero totale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio, comprese le azioni proprie), al 30 settembre 2013, pari a 0,887 euro a livello consolidato e a 0,837 euro a livello di Telecom Italia S.p.A.. Peraltro, il Minimum Conversion Price e il Maximum Conversion Price (come di seguito definiti) rappresentano, rispettivamente, circa il 116% e il 142% del prezzo medio delle azioni ordinarie della Società nell'ultimo semestre, rilevato sulla base dei prezzi ufficiali registrati su Borsa Italiana (si veda oltre la sezione "Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio");

4. per altro verso, a fronte dei predetti vantaggi in termini di rapidità del collocamento, massimizzazione del prezzo e minimizzazione dei rischi di mercato, lo strumento comporta un elevato grado di complessità e sofisticatezza - con un investimento minimo di 100.000 euro, in coerenza con operazioni comparabili - difficilmente compatibile con un'offerta sul mercato *retail* (e dunque, in opzione), richiedendo invece il collocamento presso investitori qualificati.

L'emissione delle Obbligazioni è dunque funzionale, come ampiamente descritto, al rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo controllato da Telecom Italia, nell'ottica di acquisire mezzi finanziari di carattere durevole che, nel medio termine, sono destinati a trasformarsi in capitale di rischio della Società. L'operazione di aumento di capitale che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea si inserisce pertanto nel contesto dell'emissione del Prestito, e in esso trova giustificazione l'interesse della Società all'esclusione del diritto d'opzione. Peraltro, gli ordini di sottoscrizione delle Obbligazioni pervenuti da investitori qualificati che fossero anche azionisti di Telecom Italia hanno ottenuto un trattamento prioritario nel processo di allocazione.

Il regolamento del Prestito (nel seguito: il Regolamento, consultabile all'indirizzo internet [www.telecomitalia.com](http://www.telecomitalia.com)) prevede che, a seguito dell'approvazione dell'aumento di capitale, Telecom Italia Finance S.A. diffonda una comunicazione, a valle della quale tutte le conversioni di Obbligazioni verranno regolate in azioni ordinarie della Società (nel seguito: le Azioni di Compendio), ivi incluse le conversioni a titolo di interessi (nei casi in cui il Regolamento lo consenta) e fatti salvi eventuali conguagli in danaro previsti dal Regolamento. Qualora invece l'aumento di capitale a servizio delle conversioni non dovesse essere approvato entro il mese di febbraio 2014, le Obbligazioni non potranno essere convertite in Azioni di Compendio e Telecom Italia Finance S.A. avrà il diritto di procedere al rimborso anticipato del Prestito con le modalità ivi seguita descritte (cfr. paragrafo "Rimborso anticipato" nella sezione "Principali caratteristiche del Prestito"), oppure di regolare esclusivamente in danaro, alle scadenze previste, gli importi dovuti.

#### Principali caratteristiche del Prestito

##### Inquadramento dello strumento finanziario e della sua valorizzazione

L'Obbligazione rappresenta un titolo di debito che prevede il rimborso in Azioni di Compendio. Lo strumento finanziario può essere scomposto in alcune componenti fondamentali:

- una vendita di azioni a termine (i.e. alla scadenza dello strumento), che può essere rappresentata come la vendita di un'opzione *call* c.d. europea da parte dell'emittente, con prezzo d'esercizio pari a 0 euro (i.e. sempre *in-the-money* per l'investitore), su un nozionale di 1.911.483.605 Azioni di Compendio (i.e. il valore nominale del Prestito diviso per il *Minimum Conversion Price*, pari a 0,6801 euro);
- l'acquisto da parte dell'emittente di un'opzione *call* europea a un prezzo d'esercizio pari a 0,6801 euro per azione, sempre su un nozionale di 1.911.483.605 Azioni di Compendio;
- la vendita da parte dell'emittente di un'opzione *call* europea a un prezzo d'esercizio pari a 0,8331 euro per azione, su un nozionale di 1.560.436.922 Azioni di Compendio (i.e. il valore nominale del Prestito diviso per il *Maximum Conversion Price*, pari a 0,8331 euro).

Supponendo che il titolo giunga alla sua naturale scadenza e al netto di eventuali aggiustamenti, la combinazione delle opzioni descritte produce il diritto per Telecom Italia di vendere azioni ordinarie secondo le modalità di seguito descritte:

- nel caso in cui il prezzo di mercato dell'azione ordinaria Telecom Italia a scadenza (calcolato come media dei 20 giorni di trattazione precedenti il terzo giorno di Borsa aperta antecedente alla scadenza, come da

Regolamento del Prestito: il Prezzo di Mercato) sia inferiore a 0,6801 euro, una vendita di 1.911.483.605 Azioni di Compendio a 0,6801 euro per azione;

- nel caso in cui il Prezzo di Mercato risulti compreso fra 0,6801 euro e 0,8331 euro, una vendita di Azioni di Compendio, in numero pari al nominale del Prestito diviso per il Prezzo di Mercato, al Prezzo di Mercato;
- nel caso in cui il Prezzo di Mercato dell'azione ordinaria a scadenza sia superiore a 0,8331 euro, una vendita di 1.560.436.922 Azioni di Compendio a 0,8331 euro per azione.

#### Emittente, garante e ammontare

Il Prestito, di ammontare complessivo pari a 1,3 miliardi di euro, suddiviso in Obbligazioni del valore nominale unitario di 100.000 euro, è emesso da Telecom Italia Finance S.A., società controllata da Telecom Italia, con sede legale in 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Granducato del Lussemburgo. Esso è assistito da una garanzia di natura personale prestata dalla Società, che ha assunto l'obbligo di effettuare i pagamenti nei casi previsti dal Regolamento o l'impegno, subordinatamente all'approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'Assemblea, di emettere e consegnare le Azioni di Compendio.

In particolare, ai sensi del Regolamento, l'emissione delle Azioni di Compendio avverrà a fronte del pagamento del relativo prezzo di sottoscrizione da parte di Telecom Italia Finance S.A. in qualità di soggetto delegato al pagamento da parte dei titolari delle Obbligazioni. Alternativamente, in caso di attivazione della garanzia di Telecom Italia l'emissione avverrà per compensazione fra (i) gli importi dovuti dalla Società ai sensi della garanzia e (ii) il debito di sottoscrizione delle Azioni di Compendio.

#### Ranking

Il Prestito è subordinato rispetto a tutte le altre obbligazioni di Telecom Italia Finance S.A. presenti o future, subordinate e non, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili / di applicazione necessaria, e *pari passu* con i titoli espressamente indicati come tali. La garanzia prestata dalla Società con riferimento al Prestito è subordinata rispetto a tutte le obbligazioni di Telecom Italia presenti e future, *senior* rispetto ai titoli rappresentativi di capitale o titoli o strumenti equivalenti o *pari passu* con i titoli e/o le obbligazioni espressamente indicati come tali, ivi inclusi i titoli emessi ai sensi del prestito ibrido, denominato "€ 750,000,000 Capital Securities due 2073".

#### Scadenza

Salvo che non siano precedentemente rimborsate e/o convertite ai sensi del Regolamento, le Obbligazioni saranno automaticamente convertite in Azioni di Compendio il 15 novembre 2016.

#### Cedole e differimento

Le Obbligazioni pagano una cedola annuale a tasso fisso annuo pari al 6,125%. Ai sensi del Regolamento, Telecom Italia Finance S.A. ha facoltà di differire, in tutto o in parte, il pagamento della cedola dovuta, senza che la cedola non pagata maturi interessi.

Il Regolamento prevede peraltro alcune ipotesi in cui gli interessi differiti devono essere corrisposti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il caso in cui siano corrisposti gli interessi relativi alla successiva data di pagamento, il caso di conversione delle Obbligazioni, il caso di rimborso a seguito di un *event of default*, il caso di pagamento di dividendi alle azioni ordinarie di Telecom Italia o, a certe condizioni, di acquisto di azioni proprie da parte della Società.

#### Rimborso anticipato

Telecom Italia Finance S.A. avrà facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni qualora l'Assemblea della Società non deliberi l'aumento di capitale entro il 28 febbraio 2014. In detta situazione, il valore di rimborso sarà pari al 102% del valore nominale, maggiorato degli interessi maturati, oltre a un ammontare pari all'85% della differenza, se positiva, tra il valore corrente e il valore iniziale di conversione, calcolati come da Regolamento.

E' inoltre previsto il rimborso anticipato al verificarsi di determinati *events of default*.

#### Conversione obbligatoria a scadenza

Nel caso in cui l'Assemblea abbia deliberato l'aumento di capitale a servizio della conversione del Prestito, le Obbligazioni non convertite prima del venticinquesimo giorno di negoziazione antecedente al 15 novembre 2016 verranno convertite in Azioni di Compendio sulla base di un rapporto di conversione dettagliato nel Regolamento, variabile in funzione del Prezzo di Mercato e comunque compreso tra il *Maximum Conversion Ratio* (inizialmente pari a 147.037,2004 Azioni di Compendio per Obbligazione, calcolato sulla base di un prezzo di sottoscrizione di 0,6801 euro per azione ordinaria) e il *Minimum Conversion Ratio* (inizialmente pari a 120.033,6094 Azioni di Compendio per Obbligazione, calcolato sulla base di un prezzo di sottoscrizione di 0,8331 euro per azione ordinaria).

Peraltro *Maximum Conversion Ratio* e *Minimum Conversion Ratio* sono soggetti ad aggiustamenti secondo le previsioni del Regolamento.

#### Conversione accelerata

Al ricorrere di un evento di conversione anticipata, come stabilito dal Regolamento (ivi incluso il *downgrade* del merito di credito di Telecom Italia al di sotto di determinate soglie: B1 per Moody's Investors Service Limited; BB- per Standard & Poor's Rating Services Inc. e Fitch Ratings Limited), le Obbligazioni verranno convertite anticipatamente sulla base del *Maximum Conversion Ratio*, con pagamento:

- di un importo monetario calcolato in funzione del valore dell'opzione sottostante allo strumento al momento dell'emissione del Prestito, secondo apposita formula contenuta nel Regolamento (c.d. *Make Whole Amount*),
- degli eventuali interessi maturati e
- delle eventuali cedole differite (cfr. sopra paragrafo "Cedole e differimento").

In caso di conversione accelerata è inoltre previsto che gli eventuali interessi differiti possano essere regolati, a scelta di Telecom Italia Finance S.A., per cassa o in Azioni di Compendio (da consegnarsi da parte di Telecom Italia ed emesse sulla base di una formula indicata nel Regolamento, basata su una media del valore di mercato delle azioni ordinarie per un determinato periodo).

#### Conversione anticipata a opzione dell'Emittente

Telecom Italia Finance S.A. potrà richiedere la conversione anticipata del Prestito, sulla base del *Maximum Conversion Ratio*. In tale ipotesi è previsto il pagamento per contanti del *Make Whole Amount* (da calcolarsi come in precedenza indicato), nonché degli eventuali interessi maturati e delle eventuali cedole differite.

#### Conversione volontaria

I titolari delle Obbligazioni potranno esercitare la facoltà di conversione al *Minimum Conversion Ratio* in qualsiasi momento successive al quarantesimo giorno dalla loro emissione ed entro il quarantesimo giorno di negoziazione antecedente alla loro scadenza, fatti salvi specifici periodi connessi, fra l'altro, alla convocazione delle Assemblee della Società.



Anteriormente all'approvazione dell'aumento di capitale, la conversione delle Obbligazioni sarà regolata in denaro secondo la formula matematica dettagliata nel Regolamento.

Conversione volontaria a seguito di specifici eventi

A seguito del verificarsi di specifici eventi (in sintesi: la discesa del flottante della Società sotto un determinato livello e l'acquisizione del controllo della Società da parte di soggetti diversi dai suoi azionisti che alla data di emissione già direttamente o indirettamente dispongano di oltre il 13% del capitale ordinario di Telecom Italia, dal loro socio di maggioranza, dalle parti del c.d. patto Telco, pubblicato ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, datato 29 febbraio 2012 o da ultimo emendato in data 24 settembre 2013), ciascun titolare delle Obbligazioni potrà richiederne la conversione in Azioni di Compendio sulla base di una specifica formula indicata nel Regolamento, basata su una media del valore di mercato delle azioni ordinarie per un periodo di 20 giorni di trattazione, decorrenti dal giorno successivo alla dichiarazione di conversione.

La predetta formula garantisce che il numero massimo delle Azioni di Compendio, da consegnare ai titolari delle Obbligazioni che ne richiederanno la conversione, non potrà comunque eccedere il numero di azioni calcolato in base al *Maximum Conversion Ratio*, salvo aggiustamenti secondo le previsioni del Regolamento.

Legge regolatrice

Il Prestito è regolato dalla legge inglese, fatte salve le previsioni relative alla subordinazione che sono rette, quanto a Telecom Italia Finance S.A., dal diritto lussemburghese e, quanto a Telecom Italia, dal diritto italiano.

Quotazione

Le Obbligazioni sono destinate alla quotazione su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello internazionale entro marzo 2014.

### Composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio lungo termine

Si riporta qui di seguito la tabella relativa all'indebitamento finanziario netto del Gruppo Telecom Italia al 30 settembre 2013 e al 31 dicembre 2012, desunta dal Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2013.

(milioni di euro)	30.9.2013	31.12.2012
Passività finanziarie non correnti	30.210	34.091
Passività finanziarie correnti	7.691	6.150
Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute	-	-
Totale Debito finanziario lordo (a)	37.901	40.241
Attività finanziarie non correnti (*)		
Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva	(75)	(110)
Derivati attivi di copertura - non correnti	(1.200)	(2.291)
(b)	(1.275)	(2.401)
Attività finanziarie correnti		
Titoli diversi dalle partecipazioni	(1.297)	(754)
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti	(576)	(502)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	(5.456)	(7.436)
Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute		
(c)	(7.329)	(8.692)
Indebitamento finanziario netto come da comunicazione Consob n.DEM/6064293/2006 (d=a+b+c)	29.297	29.148
Attività finanziarie non correnti (*)		
Titoli diversi dalle partecipazioni	(20)	(22)
Altri crediti finanziari e altre attività finanziarie	(90)	(73)
(e)	(110)	(95)
Indebitamento finanziario netto (f=d+e)	29.187	29.053
Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie (g)	(958)	(779)
Indebitamento finanziario netto rettificato (f+g)	28.229	28.274

(\*) Al 30 settembre 2013 e al 31 dicembre 2012 la voce "Attività finanziarie non correnti" (b+e) ammonta rispettivamente a 1.385 milioni di euro e a 2.496 milioni di euro.

#### Consorzi di garanzia e/o di collocamento

Dal momento che l'aumento di capitale è ad esclusivo servizio della conversione del Prestito, come da Regolamento, non è previsto alcun consorzio di collocamento e/o garanzia.

#### Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio

Considerati i rapporti di conversione che si sono sopra richiamati, l'emissione delle Azioni di Compendio avverrà di regola ad un prezzo compreso tra (i) un prezzo minimo di conversione delle Obbligazioni fissato inizialmente in 0,6801 euro (pari al prezzo ufficiale di borsa delle azioni ordinarie di Telecom Italia nella giornata di venerdì 8 novembre 2013: il *Minimum Conversion Price*) e (ii) un prezzo massimo di conversione fissato inizialmente in 0,8331 euro (pari al 122,5% del *Minimum Conversion Price*: il *Maximum Conversion Price*). In particolare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio sarà pari:

- al *Minimum Conversion Price* qualora il Prezzo di Mercato dell'azione ordinaria Telecom Italia a scadenza risulti a esso inferiore;

- al *Maximum Conversion Price* qualora il Prezzo di Mercato a scadenza risulti a esso superiore;
- al Prezzo di Mercato a scadenza, là dove il Prezzo di Mercato cada tra *Minimum Conversion Price* e *Maximum Conversion Price*.

Come da prassi di mercato, il prezzo di conversione indicato sopra sarà oggetto di aggiustamenti al verificarsi di operazioni o eventi che incidano sulle azioni ordinarie della Società, ivi incluso il pagamento di dividendi o la distribuzione di riserve alle azioni ordinarie.

In caso di esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, il prezzo di emissione delle azioni va calcolato, a norma del successivo comma 6, in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Con riguardo alla relazione tra i due criteri di determinazione del prezzo, va osservato come il testo normativo non indichi quale vada privilegiato, limitandosi ad esprimere il principio secondo il quale chi sottoscrive azioni non offerte in opzione agli azionisti esistenti sia tenuto a pagare un "giusto prezzo".

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, tenuto conto che la Società ha le proprie azioni quotate sul mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana e che le medesime vengono scambiate abitualmente con ottimi livelli di liquidità, l'adozione di una metodologia di determinazione del prezzo di emissione basato su un criterio di mercato consenta di meglio soddisfare l'esigenza disciplinata dal legislatore. In particolare, il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio è stato determinato:

- con riferimento al *Minimum Conversion Price*, prendendo il prezzo ufficiale di Borsa della sessione di venerdì 8 novembre. L'adozione del prezzo ufficiale di mercato della prima giornata di contrattazioni successiva all'annuncio dell'operazione è in linea con la prassi nel collocamento di questo tipo di strumenti finanziari;
- con riferimento al *Maximum Conversion Price*, applicando al *Minimum Conversion Price* un premio del 22,5%, che è stato determinato in sede di collocamento del Prestito quale punto di equilibrio fra l'obiettivo dell'emittente, stimato anche sulla base di precedenti operazioni comparabili, e le manifestazioni d'interesse degli investitori. La presenza di un premio rispetto ai correnti corsi di Borsa rappresenta circostanza che ulteriormente testimonia la congruità rispetto alla posizione degli attuali azionisti.

Il metodo di valutazione utilizzato è dunque strettamente connesso alla natura e alle caratteristiche dello strumento, che peraltro è strutturato in modo da cogliere eventuali prospettive di crescita, oggi non riflesse nei corsi di borsa.

Guardando all'andamento dell'ultimo semestre, come già sopra segnalato si osserva peraltro che il *Minimum Conversion Price* e il *Maximum Conversion Price* rappresentano, rispettivamente, circa il 116% e il 142% del prezzo medio delle azioni ordinarie della Società rilevato sulla base dei prezzi ufficiali registrati su Borsa Italiana, evidenziando una componente di premio rispetto alla valorizzazione storica recente.

Il *Minimum Conversion Price* viene utilizzato ai fini del calcolo del *Maximum Conversion Ratio*, che rileva nelle ipotesi di conversione accelerata e conversione anticipata a richiesta dell'emittente. Il *Maximum Conversion Price*, invece, viene utilizzato ai fini del calcolo del *Minimum Conversion Ratio*, che rileva nelle ipotesi di conversione anticipata a richiesta degli obbligazionisti. Inoltre, il *Minimum Conversion Ratio* e il *Maximum Conversion Ratio* rappresentano, rispettivamente, il limite minimo e il limite massimo al rapporto di conversione applicabile nel caso di conversione obbligatoria a scadenza delle Obbligazioni, al netto di eventuali aggiustamenti.

Per quanto riguarda infine l'emissione di azioni (i) nel caso di regolamento degli interessi in Azioni di Compendio in ipotesi di conversione accelerata e/o (ii) nelle altre fattispecie di conversione sopra individuate, si tratta di

eventi specifici che, a parere del Consiglio di Amministrazione, giustificano ancora una volta le modalità di determinazione del prezzo indicate nel Regolamento, che sono sostanzialmente basate sulla valorizzazione di mercato del titolo quale risulterà nel contesto temporale degli eventi presi in considerazione.

Pertanto, a parere del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione descritta (che si sostanzia nel recupero di nuovo capitale di rischio, che difficilmente potrebbe essere reperito a condizioni diverse da quelle di mercato), il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio risulta congruo e conforme a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ..

**Azionisti che hanno manifestato disponibilità a sottoscrivere l'Aumento di Capitale**

L'aumento di capitale è riservato a servizio esclusivo delle conversioni derivanti dal Regolamento del Prestito nonché della facoltà spettante all'emittente il Prestito, nei casi innanzi riepilogati, di regolare in Azioni di Compendio gli interessi non corrisposti ed esclude conseguentemente il diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ..

**Periodo previsto per l'esecuzione dell'aumento di capitale**

Successivamente all'approvazione dell'aumento di capitale, Telecom Italia Finance S.A. diffonderà una comunicazione, a seguito della quale le conversioni disciplinate dal Regolamento saranno regolate in Azioni di Compendio.

In ogni caso, qualora alla data del 15 novembre 2016 l'aumento di capitale oggetto della proposta non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale della Società risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate a tale data, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che saranno sottoscritte.



**Data di godimento delle azioni di nuova emissione**

Le Azioni di Compendio avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai possessori i medesimi diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione al momento della loro emissione.

**Effetti economico-patrimoniali e finanziari *pro-forma***

Al fini della stima degli effetti economico-patrimoniali e finanziari *pro forma* del Prestito sul bilancio consolidato e sul bilancio separato di Telecom Italia, si è assunto che lo stesso venga convertito in azioni ordinarie della Società alla relativa scadenza (15 novembre 2016).

• **Bilancio consolidato**

Sulla base delle suddette assunzioni, il Prestito determina: (i) una riduzione per 1.300 milioni di euro dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo Telecom Italia; (ii) un corrispondente aumento del "patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante" e (iii) una riduzione del patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante per gli interessi che saranno pagati lungo la durata del Prestito, al netto dell'effetto fiscale.

• **Bilancio separato**

Sulla base delle suddette assunzioni, il Prestito determina (i) una riduzione per 1.300 milioni di euro dell'indebitamento finanziario netto di Telecom Italia conseguente alle disponibilità liquide a essa trasferite dalla controllata Telecom Italia Finance S.A. a fronte della conversione del Prestito e (ii) un incremento di pari importo del patrimonio netto di Telecom Italia.

#### Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore

In considerazione delle caratteristiche del Prestito, non è possibile determinare a priori gli effetti diluitivi dell'emissione delle Azioni di Compendio.

Rispetto a una quota iniziale ipotetica pari all'1% del capitale ordinario (corrispondente allo 0,690% del capitale totale), in caso di integrale conversione delle Obbligazioni a scadenza, al netto di eventuali aggiustamenti, l'azionista deterrà una quota pari:

- allo 0,88% sul capitale ordinario (corrispondente allo 0,628% del capitale totale), in caso di applicazione del *Maximum Conversion Ratio*;
- allo 0,90% sul capitale ordinario (corrispondente allo 0,639% del capitale totale), in caso di applicazione del *Minimum Conversion Ratio*.

#### Modifiche statutarie e diritto di recesso

L'approvazione della proposta di aumento di capitale richiede l'integrazione dell'art. 5 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo ultimo comma.

In relazione a detta proposta di variazione non ricorre diritto di recesso in capo al socio che non concorra alla sua approvazione, né è richiesta approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, giacché la modifica non comporta alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### Proposta

L'Assemblea di Telecom Italia S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- vista l'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale è interamente versato;
- tenuto conto delle modifiche relative all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni, sottoposte all'approvazione della medesima Assemblea;

#### delibera

4. di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un controvalore massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 1,3 miliardi (oltre al controvalore degli interessi dei *Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A.* citati *infra*, eventualmente da regolare in azioni, per un importo massimo di euro 238.875.000), da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società con godimento regolare al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. denominato *Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A.*, secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento;
  5. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (I) sia determinato sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento del prestito obbligazionario di cui sopra al punto 1 e sia dunque compreso tra un minimo di euro 0,6801 e un massimo di euro 0,8331, salvo aggiustamenti e
- Assemblea 20 dicembre 2013 - proposte deliberative

fermi gli ulteriori criteri previsti per le fattispecie della conversione volontaria a seguito di specifici eventi e del regolamento in azioni degli interessi del prestito, là dove consentito, e (II) sia imputato per euro 0,55 (o per il minore importo del prezzo di conversione) a capitale e per l'eventuale residuo a sovrapprezzo;

6. di dare mandato all'organo amministrativo, e per esso ai suoi rappresentanti legali, per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale determinando tra l'altro, nel rispetto delle previsioni del Regolamento (i) il puntuale prezzo di emissione delle azioni, nonché, in conseguenza della determinazione del prezzo di emissione, (ii) il puntuale numero di azioni da emettere, come necessario al fine della puntuale applicazione delle previsioni e dei criteri contemplati nel Regolamento; il tutto restando inteso che, qualora entro il termine del 15 novembre 2016 tale aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

7. di introdurre un nuovo comma a chiusura dell'art.5 dello Statuto sociale avente il seguente testo:

*L'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2013 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un controvalore massimo complessivo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari a euro 1,3 miliardi (oltre al controvalore degli interessi del prestito emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. citato infra, eventualmente da regolare in azioni, per un importo massimo di euro 238.875.000), da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società con godimento regolare al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. denominato Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A. e secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, restando inteso che, qualora entro il termine del 15 novembre 2016 tale aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.*


8. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro - ogni potere per dare esecuzione all'aumento di capitale e per apportare di volta in volta all'art. 5 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti all'adottata deliberazione.





**TELECOM ITALIA SPA**

**RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE SUL PREZZO  
DI EMISSIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO  
DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 2441, QUINTO E SESTO COMMA, DEL  
CODICE CIVILE, E DELL'ART. 158, PRIMO COMMA, D. LGS. 58/98**





**RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE SUL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, QUINTO E SESTO COMMA, DEL CODICE CIVILE, E DELL'ART. 158, PRIMO COMMA, D. LGS. 58/98**

Agli Azionisti di  
Telecom Italia SpA.

**1. MOTIVO E OGGETTO DELL'INCARICO**

In relazione alla proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell' articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, abbiamo ricevuto dalla società Telecom Italia SpA ("Telecom Italia" o la "Società") la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/1999 (la "Relazione degli Amministratori"), che illustra e motiva la proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, indicando i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione. La Relazione degli Amministratori, finalizzata dall'Amministratore Delegato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2013, è stata comunicata al mercato in data 26 novembre 2013.

La proposta del Consiglio di Amministrazione, così come descritta nella Relazione degli Amministratori, ha per oggetto l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società con godimento regolare (le "Azioni di Compendio") al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni emesse dalla società controllata Telecom Italia Finance SA, nell'ambito del prestito obbligazionario subordinato *equity-linked* con garanzia di Telecom Italia denominato "Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia SpA" (le "Obbligazioni" o il "Prestito Obbligazionario").

La proposta del suddetto aumento di capitale sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria della Società fissata, in unica convocazione, per il giorno 20 dicembre 2013.

Come da incarico conferitoci dalla Società, ci è stato richiesto di esprimere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, TUF, il nostro parere sull'adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di Telecom Italia.

**PricewaterhouseCoopers SpA**

Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91. Tel. 0277851 Fax 027786240 Cap. Soc. Euro 6.812.000,00 I.v., C.F. e P.IVA e Reg. Imp. Milano 12979880155 Iscritta al n° 119544 del Registro dei Revisori Legali - Altri Uffici: Ancona 60131 Via Sandro Totti 1 Tel. 0712132311 - Bari 70124 Via Don Luigi Guanella 17 Tel. 0803640211 - Bologna Zola Predosa 40069 Via Tevere 18 Tel. 0516186211 - Brescia 25123 Via Boigo Pietro Wührer 23 Tel. 0303697501 - Catania 95129 Corso Italia 302 Tel. 0957532311 - Firenze 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 0552482811 - Genova 16121 Piazza Dante 7 Tel. 01029041 - Napoli 80121 Piazza del Martiri 58 Tel. 08136281 - Padova 35128 Via Vicenza 4 Tel. 049877481 - Palermo 90141 Via Marchese Ugo 66 Tel. 091349737 - Parma 43100 Viale Tanara 20/A Tel. 0521278911 - Roma 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06570251 - Torino 10122 Corso Palestro 10 Tel. 011556771 - Trento 38122 Via Gratioli 72 Tel. 0461297004 - Treviso 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422696911 - Trieste 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 0403480781 - Udine 33100 Via Pascolle 43 Tel. 043225786 - Verona 37135 Via Francia 21/C Tel. 0458263001

[www.pwc.com/it](http://www.pwc.com/it)



## 2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

### 2.1 Premessa

La proposta operazione di aumento di capitale sociale nei termini descritti nella Relazione degli Amministratori si colloca nell'ambito dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario, subordinato garantito *equity-linked* a tasso fisso per euro 1.300.000.000, a conversione obbligatoria in azioni ordinarie Telecom Italia, con scadenza novembre 2016, emesso da Telecom Italia Finance SA (l'"Emittente") e garantito da Telecom Italia, riservato a investitori qualificati italiani e internazionali.

La Relazione degli Amministratori riferisce che l'emissione del Prestito Obbligazionario è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, per quanto di sua competenza, unitamente alla concessione della garanzia da parte della Società stessa, nella riunione del 7 novembre 2013.

I termini e le caratteristiche del Prestito Obbligazionario sono descritti nel documento denominato *Trust Deed* datato 15 novembre 2013, che contiene il regolamento del Prestito Obbligazionario, redatto in lingua inglese (il "Regolamento") e pubblicato sul sito internet della Società.

Secondo quanto riferito dagli Amministratori, il collocamento delle Obbligazioni è stato avviato e concluso presso investitori qualificati in un momento immediatamente successivo al Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2013 e, più precisamente, tramite una modalità c.d. "*overnight execution*", in data 8 novembre 2013, con *pricing* definito lo stesso giorno.

L'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) potrà dunque avvenire per un controvalore massimo complessivo di euro 1.300.000.000 (oltre al controvalore degli interessi eventualmente da regolare in azioni, per un importo massimo di euro 238.875.000), da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società, con godimento regolare, al servizio esclusivo del Prestito Obbligazionario secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento.

Come descritto nella Relazione degli Amministratori il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio ai fini dell'aumento di capitale sarà determinato sulla base di quanto contenuto nel Regolamento (come illustrato di seguito nella sezione "Principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario") e sarà comunque compreso tra un minimo di euro 0,6801 (pari al prezzo ufficiale di borsa dell'8 novembre 2013: il "*Minimum Conversion Price*") e un massimo di euro 0,8331 (pari al "*Minimum Conversion Price* più un premio del 22,5%: il "*Maximum Conversion Price*"), salvo aggiustamenti e fermi gli ulteriori criteri previsti in caso di eventuale regolamento in azioni degli interessi differiti del Prestito Obbligazionario in caso di conversione accelerata, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Il Regolamento prevede che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, Telecom Italia convochi un'assemblea straordinaria, da tenersi non più tardi del 28 febbraio 2014, a oggi fissata per il 20 dicembre 2013, per proporre agli azionisti l'approvazione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile da riservare esclusivamente all'emissione di azioni ordinarie al servizio della conversione delle Obbligazioni.



Le Obbligazioni saranno soggette a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di Telecom Italia a scadenza, fatta eccezione per i casi di conversione anticipata richiesta dagli obbligazionisti o da Telecom Italia Finance SA o in caso di eventi specifici, come previsto dai termini del Regolamento.

## 2.2. *Principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario*

Nella Relazione degli Amministratori si legge che il Prestito Obbligazionario presenta le seguenti principali caratteristiche:

- natura: prestito obbligazionario di tipo *equity-linked*, con obbligo a scadenza di conversione in azioni ordinarie di Telecom Italia esistenti o di nuova emissione, subordinata all'approvazione, da parte dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti, di un aumento di capitale a servizio della conversione con esclusione del diritto di opzione dei soci;
- importo: euro 1.300 milioni;
- data di accensione del prestito: 15 novembre 2013;
- durata: triennale, con conversione automatica in Azioni di Compendio a scadenza in data 15 novembre 2016, salvo che le Obbligazioni non siano precedentemente rimborsate e/o convertite ai sensi del Regolamento;
- denominazione: euro;
- taglio unitario delle Obbligazioni: euro 100.000;
- destinatari: investitori qualificati italiani ed esteri;
- prezzo di emissione delle Obbligazioni: 100% del loro valore nominale;
- prezzo di mercato a scadenza delle azioni ordinarie Telecom Italia: calcolato come media dei 20 giorni di trattazione precedenti il terzo giorno di borsa aperta antecedente alla scadenza, come indicato nell'art. 3 del Regolamento del Prestito (il "Prezzo di Mercato");
- prezzo di conversione: l'emissione delle Azioni di Compendio avverrà di regola a un prezzo pari al:
  - (i) *Minimum Conversion Price* inizialmente pari a euro 0,6801 (pari al prezzo ufficiale di borsa delle azioni ordinarie di Telecom Italia nella giornata di venerdì 8 novembre 2013);
  - (ii) *Maximum Conversion Price* fissato inizialmente pari a euro 0,8331 (pari al 122,5% del *Minimum Conversion Price*);
  - (iii) Prezzo di Mercato, là dove il prezzo di mercato sia compreso tra il *Minimum Conversion Price* e il *Maximum Conversion Price*.

Supponendo che l'Obbligazione giunga alla sua naturale scadenza e al netto di eventuali aggiustamenti, il numero delle Azioni di Compendio sarà così calcolato:

- nel caso in cui il Prezzo di Mercato dell'azione ordinaria Telecom Italia a scadenza sia inferiore a euro 0,6801, il numero di Azioni di Compendio sarà pari a 1.911.483.605 equivalenti a euro 0,6801 per azione;
- nel caso in cui il Prezzo di Mercato risulti compreso fra euro 0,6801 ed euro 0,8331, il numero di Azioni di Compendio sarà pari al valore nominale del Prestito Obbligazionario diviso per il Prezzo di Mercato;
- nel caso in cui il Prezzo di Mercato dell'azione ordinaria a scadenza sia superiore a euro 0,8331, il numero di Azioni di Compendio sarà pari a 1.560.436.922, equivalenti a euro 0,8331 per azione.

Come evidenziato nella Relazione degli Amministratori, secondo prassi di mercato, il rapporto di conversione sopra indicato sarà oggetto di aggiustamenti al verificarsi di operazioni o eventi sul capitale della Società, ivi incluso il pagamento di dividendi o la distribuzione di riserve alle azioni ordinarie, individuati all'art. 7 del Regolamento.

- interesse: tasso fisso annuo pari al 6,125% del valore nominale del Prestito Obbligazionario;
- pagamento degli interessi: con scadenza annuale. La prima cedola scadrà il 15 novembre 2014;
- rimborso della quota capitale del Prestito Obbligazionario:
  - Qualora l'Assemblea di Telecom Italia non deliberi l'aumento di capitale entro il 28 febbraio 2014, l'Emittente avrà facoltà di notificare, entro i dieci giorni successivi, il rimborso anticipato delle Obbligazioni da effettuarsi entro i 60 giorni successivi. In detta situazione, il valore di rimborso sarà pari al 102% del valore nominale, maggiorato degli interessi maturati, oltre a un ammontare pari all'85% della differenza, solo se positiva, tra il valore di mercato delle azioni ordinarie di Telecom Italia e il *Minimum Conversion Price* (come sopra riportato pari a euro 0,6801), calcolati come da Regolamento.
  - Nel caso in cui l'Assemblea abbia deliberato l'aumento di capitale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni non convertite prima del venticinquesimo giorno di negoziazione antecedente al 15 novembre 2016 saranno convertite in Azioni di Compendio sulla base di un rapporto di conversione dettagliato nel Regolamento, variabile in funzione dell'andamento del Prezzo di Mercato, e comunque compreso tra il *Maximum Conversion Ratio* (inizialmente pari a 147.037,2004 Azioni di Compendio per singola Obbligazione, calcolato sulla base del *Minimum Conversion Price* di euro 0,6801 per azione ordinaria) e il *Minimum*



*Conversion Ratio* (inizialmente pari a 120.033,6094 Azioni di Compendio per singola Obbligazione, calcolato sulla base del *Maximum Conversion Price* di euro 0,8331 per azione ordinaria). Il *Maximum Conversion Ratio* e il *Minimum Conversion Ratio* sono soggetti ad aggiustamenti secondo le previsioni del Regolamento;

• ipotesi di conversione anticipata rispetto alla scadenza del Prestito Obbligazionario:

- Conversione accelerata: al ricorrere di un evento di conversione accelerata, come stabilito dal Regolamento (ivi incluso il downgrade del merito di credito di Telecom Italia al di sotto di determinate soglie: B1 per Moody's; BB- per Standard & Poor's e Fitch), le Obbligazioni saranno convertite anticipatamente sulla base del *Maximum Conversion Ratio* (con emissione di Azioni di Compendio al *Minimum Conversion Price*), con il pagamento di un importo monetario calcolato in funzione del valore dell'opzione sottostante allo strumento al momento dell'emissione secondo apposita formula contenuta nel Regolamento (c.d. *Make Whole Amount*), degli interessi maturati e delle eventuali cedole differite. In caso di conversione accelerata è inoltre previsto che le cedole differite possano essere regolate, a scelta di Telecom Italia Finance SA, per cassa o in Azioni di Compendio (da consegnarsi da parte di Telecom Italia ed emesse sulla base di una formula indicata nel Regolamento, basata su una media del valore di mercato delle azioni ordinarie per un determinato periodo).
- Conversione anticipata a opzione dell'Emittente: Telecom Italia Finance SA potrà richiedere la conversione anticipata del Prestito Obbligazionario, sulla base del *Maximum Conversion Ratio* (con emissione di Azioni di Compendio al *Minimum Conversion Price*). In tale ipotesi è previsto il pagamento per contanti del c.d. *Make Whole Amount* (da calcolarsi come indicato nel Regolamento), degli interessi maturati e delle eventuali cedole differite.

I titolari delle Obbligazioni possono convertire anticipatamente in alcuni casi di seguito riportati:

- Conversione volontaria: i titolari delle Obbligazioni potranno esercitare la facoltà di conversione al *Minimum Conversion Ratio* (con emissione di Azioni di Compendio al *Maximum Conversion Price*) in qualsiasi momento successivo al quarantesimo giorno dalla loro emissione ed entro il quarantesimo giorno di negoziazione antecedente alla loro scadenza, fatti salvi specifici periodi connessi, fra l'altro, alla convocazione delle Assemblee della Società. Anteriormente all'approvazione dell'aumento di capitale, la conversione delle Obbligazioni sarà regolata in denaro secondo la formula matematica dettagliata nel Regolamento.
- Conversione volontaria a seguito di specifici eventi: a seguito del verificarsi di specifici eventi (in sintesi: la discesa del flottante della Società sotto un determinato livello e l'acquisizione del controllo della Società da parte di soggetti diversi dai suoi azionisti che alla data di emissione già direttamente o indirettamente dispongano di oltre il 13%

del capitale ordinario di Telecom Italia, del loro socio di maggioranza, delle parti del c.d. patto-Telco, pubblicato ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, datato 29 febbraio 2012 e da ultimo modificato in data 7 novembre 2013), ciascun titolare delle Obbligazioni potrà richiederne la conversione in Azioni di Compendio sulla base di una specifica formula indicata nel Regolamento, basata su una media del valore di mercato delle azioni ordinarie per un periodo di 20 giorni di trattazione, decorrenti dal giorno successivo alla dichiarazione di conversione. Gli Amministratori nella loro Relazione riferiscono che la predetta formula garantisce che il numero massimo delle Azioni di Compendio non potrà comunque eccedere il numero di azioni calcolato in base al *Maximum Conversion Ratio*, salvo aggiustamenti secondo le previsioni del Regolamento.

### 2.3 Obiettivi dell'operazione e motivi dell'esclusione del diritto di opzione

Nella Relazione degli Amministratori è specificato che l'operazione è funzionale a garantire immediata certezza di rafforzamento patrimoniale congiuntamente ad altre misure presentate in concomitanza con il Piano Industriale 2014-2016.

Al riguardo, gli Amministratori precisano che, nell'ambito delle misure di rafforzamento patrimoniale studiate dalla Società già in occasione dell'approvazione del Piano Industriale 2013-2015, anche volte alla difesa del rating, il 18 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato un programma di emissioni obbligazionarie c.d. ibride, in grado di ottenere un determinato *equity content* da parte delle agenzie di rating, per un totale massimo di 3 miliardi di euro, nell'ambito del quale in data 20 marzo 2013 è stata completata un'emissione di 750 milioni di euro. Successivamente, a seguito della revisione al ribasso della *guidance* di *Ebitda* per il 2013 e del *downgrade* della Società da parte di Moody's al livello *sub-investment grade* Ba1 (e a causa di una variazione nel frattempo intervenuta nella metodologia adottata dalla medesima agenzia di rating, che di fatto azzerava l'*equity content* delle obbligazioni ibride emesse da società *sub-investment grade*), è apparso evidente al Consiglio di Amministrazione che il proseguimento del programma di emissioni ibride non avrebbe più raggiunto il suo obiettivo.

In questo contesto, gli Amministratori riferiscono di essersi concentrati sulla strutturazione di uno strumento che consenta di:

- incrementare la flessibilità finanziaria del Gruppo, riducendo al contempo le necessità di rifinanziamento e i relativi rischi;
- consentire di fronteggiare con la necessaria prudenza la mutata situazione di rating e il passaggio a *sub-investment grade* (*downgrade* della Società da parte di Moody's al livello *sub-investment grade* Ba1), contenendo il *downgrade* a un singolo livello di rating;
- garantire l'opportunità di valutare con maggiore tranquillità le opzioni per un'ulteriore riduzione del debito, in funzione anche dell'andamento aziendale.



Gli Amministratori riferiscono che la loro attenzione si è quindi rivolta verso strumenti che presentassero un effettivo contenuto azionario e fra questi lo strumento ritenuto più efficace è stato un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria, per le seguenti motivazioni:

- mercato di riferimento, in termini di platea di investitori, compatibile con l'ammontare ipotizzato;
- tempi di esecuzione estremamente rapidi (un giorno, subito a valle dell'approvazione), consentendo la minimizzazione dell'esposizione al rischio di mercato per la Società rispetto a strumenti alternativi, quali ad esempio un aumento di capitale con diritto di opzione, ritenendo che la scelta rispondesse al meglio agli interessi degli azionisti, poiché consente alla Società di emettere al miglior prezzo possibile un numero relativamente contenuto di nuove azioni. Secondo l'impostazione adottata dagli Amministratori, il collocamento immediatamente successivo all'approvazione da parte del Consiglio mitiga il rischio di manovre speculative sulle azioni interessate, anche tali da danneggiare il prezzo di emissione finale;
- possibilità di collocamento di capitale a premio rispetto al prezzo di mercato al momento dell'emissione (premio che varia in funzione dell'andamento futuro dell'azione), là dove un aumento di capitale con diritto d'opzione, come da prassi di mercato, si sarebbe dovuto realizzare a sconto, anche significativo.

Nella Relazione gli Amministratori evidenziano, peraltro, che, a fronte dei sopracitati vantaggi, lo strumento comporta un elevato grado di complessità e sofisticatezza, con un investimento minimo di euro 100.000, in coerenza con operazioni comparabili, che lo rende difficilmente compatibile con un'offerta sul mercato *retail* (e dunque, in opzione), richiedendo invece il collocamento presso investitori qualificati.

L'operazione di aumento di capitale si inserisce pertanto nel contesto di emissione del Prestito Obbligazionario e, secondo l'illustrazione contenuta nella Relazione degli Amministratori, in esso trova giustificazione l'interesse della Società all'esclusione del diritto di opzione.

### 3. NATURA E PORTATA DEL PRESENTE PARERE

Per la natura e la finalità del presente parere, la proposta di aumento di capitale di cui al precedente Paragrafo 2, si inquadra nel disposto normativo di cui all'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile e pertanto nella fattispecie di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Il presente parere di congruità, emesso ai sensi degli articoli 2441, sesto comma, del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 58/98, ha la finalità di rafforzare l'informativa a favore degli Azionisti, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, in ordine alla metodologia adottata dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ai fini del previsto Aumento di Capitale.



Più precisamente, il presente parere di congruità indica il metodo seguito dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituito dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tale metodo, nonché sulla sua corretta applicazione.


Il nostro parere non ha la finalità di esprimersi, e non si esprime, sulle motivazioni economiche o strategiche alla base dell'operazione.

#### 4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente dalla Società i documenti ritenuti utili nella fattispecie ed effettuato colloqui con la Direzione della stessa. In particolare abbiamo ottenuto e analizzato la seguente documentazione:

- relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99;
- bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2013;
- "Pricing Term sheet" del Prestito Obbligazionario datato 8 novembre 2013;
- Regolamento del Prestito Obbligazionario datato 15 novembre 2013;
- comunicati stampa della Società relativi all'operazione;
- bilancio di esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2012, da noi sottoposti a revisione legale;
- relazione semestrale della Società al 30 giugno 2013, da noi sottoposta a revisione contabile limitata;
- resoconto intermedio di gestione della Società al 30 settembre 2013, da noi sottoposto a revisione contabile limitata;
- andamento dei prezzi delle azioni ordinarie Telecom Italia SpA registrati l'8 novembre 2013 e nell'orizzonte dei 6 mesi precedenti a tale data;
- elementi contabili, extracontabili e di tipo statistico, e ulteriori informazioni ritenute utili ai fini dell'espletamento del nostro incarico.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dalla Società in data 29 novembre 2013 che, per quanto a conoscenza della Società, non sono intervenute variazioni





rilevanti, né fatti o circostanze che rendano opportune modifiche significative ai dati e alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi e/o che potrebbero avere impatti significativi sulle valutazioni effettuate.

#### 5. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Come anticipato, nell'ambito dell'operazione proposta che, come più volte ricordato, si configura giuridicamente come un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, gli Amministratori hanno indicato nella propria Relazione le modalità di determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio.

Come riportato nella loro Relazione, gli Amministratori hanno ritenuto che, tenuto conto che la Società ha le proprie azioni quotate sul mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana e che le medesime vengono scambiate abitualmente con ottimi livelli di liquidità, l'adozione di una metodologia di determinazione del prezzo di emissione basata su un criterio di mercato, in coerenza con la natura e le caratteristiche dello strumento finanziario, soddisfa l'esigenza disciplinata dal legislatore. In particolare, l'emissione delle Azioni di Compendio avverrà di regola a un prezzo compreso tra (i) il *Minimum Conversion Price* fissato inizialmente in euro 0,6801 e (ii) il *Maximum Conversion Price* fissato inizialmente in euro 0,8331 (pari al 122,5% del *Minimum Conversion Price*). Nell'ambito di tale intervallo, il prezzo di sottoscrizione a scadenza delle Azioni di Compendio sarà pari al:

- *Minimum Conversion Price* qualora il Prezzo di Mercato risulti a esso inferiore;
- *Maximum Conversion Price* qualora il Prezzo di Mercato risulti a esso superiore;
- Prezzo di Mercato, là dove il Prezzo di Mercato cada tra il *Minimum Conversion Price* e il *Maximum Conversion Price*.

Gli Amministratori riferiscono che il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio è stato determinato:

- con riferimento al *Minimum Conversion Price*, prendendo a riferimento il prezzo ufficiale di borsa di venerdì 8 novembre 2013. Nella Relazione degli Amministratori si legge che l'adozione del prezzo ufficiale di mercato della prima giornata di contrattazioni successiva all'annuncio dell'operazione è in linea con la prassi seguita nei collocamenti di questo tipo di strumenti finanziari;
- con riferimento al *Maximum Conversion Price*, applicando al *Minimum Conversion Price* un premio del 22,5%, che è stato determinato in sede di collocamento del Prestito Obbligazionario quale punto di equilibrio fra l'obiettivo dell'emittente, stimato anche sulla base di precedenti operazioni comparabili, e le manifestazioni d'interesse degli investitori. Secondo gli Amministratori, la presenza di un premio rispetto ai correnti corsi di Borsa rappresenta circostanza che ulteriormente testimonia la congruità rispetto alla posizione degli attuali azionisti.

Gli Amministratori evidenziano come il metodo di valutazione utilizzato è dunque strettamente connesso alla natura e alle caratteristiche dello strumento, che peraltro è strutturato in modo da cogliere eventuali prospettive di crescita, oggi non riflesse nei corsi di borsa.

Inoltre gli Amministratori, con riferimento al disposto dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, evidenziano di avere osservato l'andamento dei prezzi di borsa dell'azione ordinaria Telecom Italia nell'ultimo semestre. Al riguardo, come segnalato nella Relazione, il *Minimum Conversion Price* e il *Maximum Conversion Price* rappresentano, rispettivamente, circa il 116% e il 142% del prezzo medio delle azioni ordinarie della Società rilevato sulla base dei prezzi ufficiali registrati su Borsa Italiana nell'ultimo semestre, evidenziando una componente di premio rispetto a tale rilevazione media.

Il *Minimum Conversion Price* viene utilizzato ai fini del calcolo del *Maximum Conversion Ratio*, che rileva nelle ipotesi di conversione accelerata e conversione anticipata a richiesta dell'Emittente. Il *Maximum Conversion Price*, invece, viene utilizzato ai fini del calcolo del *Minimum Conversion Ratio*, che rileva nelle ipotesi di conversione anticipata a richiesta degli obbligazionisti.

Inoltre, il *Minimum Conversion Ratio* e il *Maximum Conversion Ratio* rappresentano, rispettivamente, il limite minimo e il limite massimo del rapporto di conversione applicabile nel caso di conversione obbligatoria a scadenza delle Obbligazioni, al netto di eventuali aggiustamenti.

A parere del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione descritta (che si sostanzia nella raccolta di nuovo capitale di rischio, che difficilmente potrebbe essere reperito a condizioni diverse da quelle di mercato), il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio risulta congruo e conforme a quanto previsto dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile.

## 6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE RISONTRATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella Relazione non sono evidenziate particolari difficoltà incontrate dagli Amministratori nelle valutazioni di cui al punto precedente.

## 7. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico, abbiamo:

- svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori e della documentazione ricevuta dalla Società;
- analizzato, sulla base di discussioni con gli Amministratori e con il *management* della Società, il lavoro dagli stessi svolto per l'individuazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio onde riscontrarne l'adeguatezza, in quanto, nelle circostanze, ragionevoli, motivati e non arbitrari;



- riscontrato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti il metodo valutativo da esso adottato ai fini della fissazione del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio;
- considerato gli elementi necessari ad accertare che tale metodo fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, a determinare il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio;
- effettuate verifiche sull'andamento delle quotazioni di borsa delle azioni ordinarie di Telecom Italia nei differenti orizzonti temporali di un mese, tre mesi, sei mesi e un anno antecedenti la data dell'8 novembre 2013, nonché verificato l'accuratezza dei conteggi effettuati dagli Amministratori per l'individuazione del *Minimum Conversion Price* e del *Maximum Conversion Price*;
- verificato la coerenza dei dati utilizzati dagli Amministratori con le fonti di riferimento, nonché la correttezza matematica dei calcoli sviluppati dal Consiglio di Amministrazione;
- raccolto, attraverso colloqui con la Direzione della Società, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo il lancio dell'operazione, con riferimento a eventuali fatti o circostanze che possano avere un effetto significativo sui dati e sulle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, nonché sui risultati delle valutazioni;
- analizzato la documentazione disponibile pubblicamente sul gruppo Telecom Italia e sul titolo;
- ricevuto formale attestazione dei legali rappresentanti della Società sugli elementi di valutazione messi a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data del nostro parere, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'operazione e agli altri elementi presi in considerazione.

**8. COMMENTI E PRECISAZIONI SULL'ADEGUATEZZA DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

In via preliminare, è opportuno ricordare nuovamente che oggetto della presente relazione è la valutazione dell'adeguatezza della metodologia di valutazione adottata dagli amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale al servizio del Prestito Obbligazionario. L'adozione di tale strumento trova giustificazione nell'interesse primario della Società, opportunamente rappresentato nella Relazione, di reperire, data la sua attuale struttura finanziaria, risorse sul mercato dei capitali da destinare al rafforzamento patrimoniale della stessa. La Relazione degli Amministratori descrive le motivazioni sottostanti alla scelta dello strumento del Prestito Obbligazionario convertendo anziché di un aumento di capitale con diritto di opzione, sottolineandone i vantaggi in termini di tempi di esecuzione e di prezzo di emissione, e le logiche seguite dagli Amministratori per individuare termini e condizioni delle Obbligazioni e dell'aumento di capitale sottostante.



In tale contesto, secondo quanto emerge dalla Relazione degli Amministratori, le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dal proposto aumento di capitale e il processo logico seguito sono diretta conseguenza delle caratteristiche dello strumento prescelto. Pertanto, le considerazioni che qui seguono in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, dell'approccio metodologico adottato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione tengono conto delle specifiche caratteristiche della struttura complessiva dell'operazione nonché delle manifestazioni di interesse degli investitori.

Come anticipato al precedente par. 5, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di Telecom Italia nell'ambito dell'aumento di capitale al servizio del Prestito Obbligazionario potrà variare in funzione delle specifiche ipotesi di conversione che sono disciplinate nel Regolamento.

Per maggiore chiarezza, e con la finalità di fornire la più ampia informativa agli azionisti destinatari del presente parere, si riporta di seguito una tabella che riassume i criteri individuati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione al verificarsi delle differenti ipotesi di conversione, come definite nella Relazione degli Amministratori e disciplinate nel Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Il Regolamento prevede, all'art. 7 ("Adjustment of conversion price"), aggiustamenti, applicabili a tutte le ipotesi di conversione, al verificarsi di operazioni o eventi che incidano sulle azioni ordinarie della Società, inclusi, in via esemplificativa, il pagamento di dividendi o la distribuzione di riserve.

IPOTESI DI CONVERSIONE	CITERI INDIVIDUATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE			
	Criteria	Periodo di riferimento	Prezzo di emissione	Eventuali meccanismi correttivi
<b>Conversione Obbligatoria a Scadenza</b> Art. 6.1 Reg.	Media dei prezzi ufficiali dell'azione ordinaria Telecom Italia nel periodo di riferimento	20 giorni di trattazione precedenti il terzo giorno di borsa aperta antecedente alla scadenza (15 novembre 2016).	Comunque compreso, nell'intervallo tra <i>Minimum Conversion Price</i> (inizialmente pari a € 0,6801 = prezzo ufficiale di borsa dell'8 novembre 2013) e <i>Maximum Conversion Price</i> (inizialmente pari a € 0,8331, pari al 122,5% del <i>Minimum Conversion Price</i> )	
<b>Conversione Accelerata</b> Art. 6.5 Reg.	<i>Minimum Conversion Price</i> (inizialmente pari a € 0,6801)	1 giorno (8 novembre 2013)	Limite inferiore dell'intervallo	
<b>Conversione Anticipata a Opzione dell'Emittente</b> Art. 6.2 Reg.	<i>Minimum Conversion Price</i> (inizialmente pari a € 0,6801)	1 giorno (8 novembre 2013)	Limite inferiore dell'intervallo	
<b>Conversione Volontaria su Richiesta del Titolare delle Obbligazioni</b> Art. 6.3 Reg.	<i>Maximum Conversion Price</i> (inizialmente pari a € 0,8331, pari al 122,5% del <i>Minimum Conversion Price</i> )	1 giorno (8 novembre 2013)	Limite superiore dell'intervallo	
<b>Conversione Volontaria a Seguito di Specifici Eventi indicati nel Regolamento</b> Art. 6.4 Reg.	Media dei prezzi ufficiali dell'azione Telecom Italia nel periodo di riferimento	20 giorni di trattazione decorrenti dal giorno successivo alla dichiarazione di conversione.	Comunque compreso nell'intervallo tra <i>Minimum Conversion Price</i> (inizialmente pari a € 0,6801 = prezzo ufficiale di borsa dell'8 novembre 2013) e <i>Maximum Conversion Price</i> (inizialmente pari a € 0,8331, pari al 122,5% del <i>Minimum Conversion Price</i> )	Meccanismo correttivo del criterio in funzione dei giorni residui fino alla naturale scadenza del prestito, così come disciplinato dal Regolamento

Il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio, e conseguentemente il numero di Azioni di Compendio che saranno attribuite ai portatori delle Obbligazioni al momento della conversione, sarà pertanto concretamente determinato in funzione della specifica fattispecie prevista nel Regolamento, sintetizzata nella tabella sopra indicata, che troverà effettiva applicazione in sede di conversione.

Tutto ciò, fermo restando che, nelle diverse ipotesi di conversione, il prezzo di emissione non potrà essere inferiore al *Minimum Conversion Price*, individuato facendo riferimento al prezzo ufficiale di borsa delle azioni ordinarie Telecom Italia nella giornata di venerdì 8 novembre 2013 (data immediatamente successiva a quella del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'emissione del Prestito Obbligazionario), e non potrà essere superiore al *Maximum Conversion Price*, determinato sulla base del *Minimum Conversion Price* maggiorato di un premio del 22,5%.

In sostanza, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di Telecom Italia al servizio del Prestito Obbligazionario risulterà comunque ricompreso tra un minimo di Euro 0,6801 (*Minimum Conversion Price*) e un massimo di euro 0,8331 (*Maximum Conversion Price*), ("Intervallo"), fatti salvi i già ricordati aggiustamenti previsti dal Regolamento.

Il sopra indicato meccanismo rende possibile la determinazione del prezzo di emissione definitivo all'interno di un intervallo di prezzi predefinito e consente di tenere conto, secondo quanto riferito dagli Amministratori nella loro Relazione, delle eventuali prospettive di crescita della Società a oggi non riflesse nei corsi di borsa del titolo.

La Relazione degli Amministratori, che illustra e giustifica l'operazione di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, non indica quindi il prezzo finale di emissione delle azioni, bensì (i) il *Minimum Conversion Price* e il *Maximum Conversion Price*, limiti rispettivamente minimo e massimo dell'Intervallo, come risultanti dall'applicazione della metodologia valutativa individuata dal Consiglio di Amministrazione e comunque applicabili nei casi di conversione accelerata e di conversione anticipata a opzione dell'Emittente, il primo, e in caso di conversione volontaria a richiesta del titolare delle obbligazioni, il secondo; nonché (ii) i criteri di determinazione del prezzo di emissione finale all'interno del suddetto Intervallo, in funzione dell'andamento futuro del titolo Telecom Italia, nelle specifiche ipotesi di conversione obbligatoria a scadenza e di conversione volontaria a seguito di specifici eventi.

Pertanto, in considerazione delle caratteristiche dell'operazione e delle finalità del presente parere, la presente relazione ha per oggetto la congruità, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla data attuale, dell'approccio metodologico complessivo adottato dagli Amministratori per il pricing delle Azioni di Compendio e in particolare, nelle presenti circostanze, del criterio individuato dagli Amministratori per la determinazione del *Minimum Conversion Price* delle nuove azioni, nonché sulla sua corretta applicazione.

In effetti, ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario, il *Minimum Conversion Price* concorre alla determinazione del *Maximum Conversion Ratio* (inizialmente pari a 147.037,2004 Azioni di Compendio per ciascuna Obbligazione), vale a dire il rapporto di conversione che determina



il massimo effetto diluitivo per gli attuali azionisti di Telecom Italia esclusi dal diritto di opzione, al netto di aggiustamenti ai sensi del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile il prezzo di emissione delle azioni, nel caso di esclusione del diritto di opzione, deve essere determinato "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre". Con riguardo all'espressione "valore del patrimonio netto", si ritiene che tale valore debba intendersi non come valore patrimoniale in senso stretto, quanto piuttosto quale valore corrente della società individuato sulla base di criteri di valutazione elaborati dalla scienza economica e ritenuti adeguati nelle specifiche circostanze in cui si colloca l'operazione di aumento di capitale sociale. Con riguardo poi al riferimento all'"andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre", la prassi e la dottrina sono concordi nel ritenere che non debba farsi necessariamente riferimento a una media delle quotazioni del semestre, ma sia possibile utilizzare anche più limitati periodi di osservazione, a seconda delle circostanze e delle peculiari caratteristiche del titolo, sempre al fine di individuare il valore corrente della società emittente.

Il riferimento ai corsi di borsa individuato dagli Amministratori è comunemente accettato e utilizzato sia a livello nazionale che internazionale ed è in linea con il costante comportamento della prassi professionale, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In effetti, le quotazioni di borsa rappresentano un parametro imprescindibile per la valutazione di società quotate. Le quotazioni di borsa esprimono infatti, di regola, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e conseguentemente forniscono indicazioni rilevanti in merito al valore della società cui le azioni si riferiscono, in quanto riflettono le informazioni a disposizione degli analisti e degli investitori, nonché le aspettative degli stessi circa l'andamento economico e finanziario della società.

Come ampiamente riconosciuto dalla prassi valutativa e dalla dottrina, i valori delle quotazioni di borsa costituiscono un punto di riferimento più o meno significativo anche in considerazione delle specifiche caratteristiche del titolo. In mercati finanziari efficienti, i prezzi che si vengono a formare per azioni, dotate in particolare di ottimi livelli di liquidità e di un ampio flottante, come nel caso di Telecom Italia, tendono a riflettere il valore corrente attribuibile alla società. In effetti, le sopra richiamate caratteristiche del titolo Telecom Italia risultano confermate dalle analisi da noi sviluppate.

Gli Amministratori sottolineano peraltro come l'operazione si sostanzia nel reperimento di nuovo capitale di rischio che, nell'attuale contesto dei mercati finanziari, non può che tenere conto delle condizioni espresse dal mercato borsistico. Come ricordato all'inizio del presente paragrafo, l'adozione del metodo delle quotazioni di borsa trova conforto anche nel disposto del sesto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.

Conseguentemente, in considerazione di tutto quanto sopra, l'adozione del metodo delle quotazioni di borsa appare motivata e, nelle circostanze, ragionevole e non arbitraria.

Nel caso di specie, gli Amministratori della Società hanno provveduto a individuare il *Minimum Conversion Price* sulla base del prezzo ufficiale del titolo Telecom Italia rilevato in una singola giornata



di contrattazioni, e precisamente l'8 novembre 2013, data immediatamente successiva a quella del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'emissione del Prestito Obbligazionario.

La scelta degli Amministratori di adottare, per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, un criterio basato sull'individuazione di un prezzo ufficiale puntuale alla data immediatamente successiva all'emissione del Prestito Obbligazionario trova supporto nella prassi di mercato riscontrata in tipologie similari di operazioni, nelle modalità previste per il collocamento delle Obbligazioni e nella natura dei destinatari del collocamento stesso, ancorché in altre tipologie di operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione siano di norma utilizzati criteri che fanno riferimento a valori medi misurati su archi temporali più ampi.

L'utilizzo da parte degli Amministratori del prezzo ufficiale delle azioni, vale a dire la media dei prezzi ponderata per i volumi scambiati, nella giornata immediatamente successiva all'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione trae conferma in altre recenti operazioni di mercato per l'emissione di strumenti finanziari *equity o equity linked*, come il Prestito Obbligazionario convertendo qui in esame.

Gli Amministratori sottolineano peraltro che il *Minimum Conversion Price* e il *Maximum Conversion Price* rappresentano, rispettivamente, circa il 116% e il 142% del prezzo medio delle azioni ordinarie della Società nell'ultimo semestre, orizzonte temporale in linea con le indicazioni normative dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile. Le ulteriori verifiche da noi condotte su differenti orizzonti temporali antecedenti alla data dell'8 novembre 2013 hanno evidenziato i seguenti valori per azione:

Media aritmetica prezzi ufficiali di borsa dell'azione ordinaria Telecom Italia	Euro per azione
1 mese	0,7067
3 mesi	0,6145
6 mesi	0,5855
12 mesi	0,6095

Pertanto, l'eventuale utilizzo di un arco temporale di un mese antecedente alla data di emissione del Prestito Obbligazionario avrebbe condotto all'individuazione di un *Minimum Conversion Price* sostanzialmente in linea con quello adottato dagli Amministratori sulla base del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società alla data dell'8 novembre 2013. Qualora viceversa il Consiglio di Amministrazione avesse optato per l'utilizzo di medie rilevate in orizzonti temporali più ampi, esso sarebbe giunto alla determinazione di un *Minimum Conversion Price* inferiore a quello effettivamente adottato e quindi, comportando l'emissione di un numero maggiore di azioni, meno favorevole per gli azionisti esclusi dal diritto di opzione a causa del maggiore effetto diluitivo.

Le analisi di sensitività da noi elaborate per valutare il possibile impatto di variazioni nelle differenti ipotesi e nei diversi orizzonti temporali, nell'ambito del metodo di valutazione adottato delle quotazioni di borsa, nonché l'analisi dell'accuratezza, anche matematica, della metodologia utilizzata confermano la ragionevolezza dei risultati raggiunti dagli Amministratori.



Anche la scelta operata dagli Amministratori di individuare il *Maximum Conversion Price* applicando al *Minimum Conversion Price* un premio del 22,5%, che secondo gli Amministratori rappresenta un punto di equilibrio tra le aspettative dell'emittente e le manifestazioni di interesse degli investitori, risulta in linea con quanto si evince dalla prassi di operazioni analoghe. In particolare, il campione di operazioni similari da noi riscontrato ha evidenziato l'individuazione di prezzi massimi di conversione con l'applicazione di premi ricompresi tra il 20% e il 25% del prezzo minimo di conversione individuato. La scelta effettuata dagli Amministratori risulta pertanto ragionevole e non arbitraria.

Come anticipato, nelle specifiche ipotesi di (i) conversione obbligatoria alla scadenza e (ii) di conversione anticipata a seguito di specifici eventi, l'effettivo prezzo di emissione delle Azioni di Compendio sarà determinato sulla base della media dei prezzi ufficiali dell'azione ordinaria Telecom Italia in un periodo di riferimento costituito da 20 giorni di trattazione prossimi, nel caso *sub* (i), alla data di scadenza del Prestito Obbligazionario e, nel caso *sub* (ii), alla dichiarazione di conversione (in quest'ultimo caso, con l'applicazione di un meccanismo correttivo in funzione dei giorni residui sino alla scadenza del Prestito Obbligazionario, individuato all'art. 6.5 del Regolamento). Come segnalato nella Relazione degli Amministratori l'utilizzo di tali ulteriori criteri, fermo restando che il prezzo di conversione sarà comunque ricompreso nell'intervallo, consente in prospettiva di tenere conto (fino al raggiungimento del *Maximum Conversion Price*) di eventuali incrementi di valore del titolo e, dunque, di cogliere le possibili prospettive di crescita allo stato non riflesse nei corsi di borsa dell'azione ordinaria Telecom Italia. Tale approccio metodologico complessivo appare adeguato nell'ottica degli azionisti esclusi dal diritto di opzione, in quanto consente a questi ultimi di beneficiare degli effetti di futuri incrementi delle quotazioni del titolo, con l'individuazione di un prezzo effettivo di emissione superiore a quello minimo oggi individuato e con la conseguente emissione di un numero inferiore di Azioni di Compendio e un più contenuto effetto diluitivo.

In caso di conversione accelerata, gli eventuali interessi differiti possono essere regolati, a scelta dell'Emittente, per cassa o in Azioni di Compendio. Qualora l'Emittente eserciti la facoltà di regolare gli interessi differiti con Azioni di Compendio, queste ultime saranno emesse da parte di Telecom Italia sulla base di una media del valore di mercato delle azioni ordinarie per un determinato periodo, in applicazione della formula indicata all'art. 6.5 (b) del Regolamento, senza l'applicazione dei limiti previsti dall'Intervallo. La scelta degli Amministratori deve essere anzitutto collocata nel contesto degli specifici eventi, menzionati dall'art. 6.5 (a) del Regolamento, che danno luogo alla conversione accelerata. In considerazione della sostanziale funzione di *cash equivalent* attribuita alle Azioni di Compendio sostitutive della corresponsione per cassa degli interessi differiti, l'esclusione dell'applicazione dei limiti previsti dall'Intervallo in tale specifica fattispecie risulta ragionevole e non arbitraria, tenuto anche conto che il prezzo di emissione delle azioni sarà individuato sulla base del valore di mercato delle stesse in un arco temporale prossimo al verificarsi dell'evento di conversione accelerata.

Gli Amministratori non hanno ritenuto di utilizzare ulteriori metodologie valutative diverse dalla metodologia di borsa, né con finalità di metodologie principali, né ai fini di controllo. Dalla Relazione degli Amministratori si evince che le motivazioni di tale scelta sono da ricondurre alle caratteristiche dell'operazione; che si sostanzia nella raccolta di nuovo capitale di rischio che difficilmente potrebbe essere reperito a condizioni diverse da quelle che, appunto, il mercato stesso esprime.

Sotto quest'ultimo profilo, anche in considerazione della specifica destinazione dell'aumento di capitale, volto a rendere disponibili le Azioni di Compendio necessarie ai fini della conversione del Prestito Obbligazionario, non pare nel complesso irragionevole la scelta degli Amministratori di fare riferimento esclusivamente a una metodologia "diretta" di mercato, che non risente di fattori soggettivi connessi alla selezione, da parte dell'organo amministrativo, di assunzioni di base e parametri (quali, a titolo esemplificativo, tassi, *comparables*, previsioni di sviluppo), più tipicamente riconducibili ad altre metodologie valutative, coerenti con altre tipologie di operazioni e basate su criteri di analisi fondamentali. Nella fattispecie, tenuto conto della finalità di reperimento di risorse sul mercato per il rafforzamento della struttura patrimoniale della Società, si ritiene pertanto che il criterio prescelto dagli Amministratori consenta di individuare, sempre nelle specifiche circostanze, un prezzo di emissione delle azioni che esprima un valore corrente della Società aggiornato a un momento estremamente prossimo alla data del 7 novembre 2013, data di inizio del collocamento dello strumento finanziario convertendo.

La scelta effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia risulta inoltre in linea con l'approccio seguito in talune operazioni simili, che vedono l'utilizzo dei prezzi di borsa quale unico criterio per la determinazione del prezzo di emissione di nuove azioni al servizio di prestiti obbligazionari *mandatory*. Anche alla luce di quanto sopra, la decisione degli Amministratori di fare esclusivo riferimento alla metodologia di borsa, ancorché sinteticamente motivata e non in linea con un approccio, astrattamente preferibile, che tenga anche conto di plurime metodologie, appare, nelle circostanze e nel suo complesso, accettabile.

9. **LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO**

i) In merito ai limiti e alle difficoltà incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si segnala quanto segue:

- le valutazioni basate sui corsi di borsa sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari. L'andamento dei mercati finanziari e delle borse, sia italiani che internazionali, ha evidenziato una tendenza a presentare oscillazioni rilevanti nel corso del tempo soprattutto in relazione all'incertezza del quadro economico generale. A influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative in un senso o nell'altro, legate dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società o connesse a eventi esogeni anche del tutto imprevedibili. L'applicazione del metodo delle quotazioni di borsa, quale unica metodologia prescelta dagli Amministratori, può individuare, pertanto, valori tra loro differenti, in misura più o meno significativa, a seconda del momento in cui si effettua la valutazione;
- nel caso specifico, metodologie diverse da quella di borsa sono state ritenute dagli Amministratori non applicabili in considerazione delle peculiari caratteristiche e finalità dell'operazione indicate nella loro Relazione. Le ragioni alla base di detta scelta metodologica sono già state oggetto di nostre considerazioni nel precedente



paragrafo 8. La mancata applicazione di metodi alternativi, con finalità principali o di controllo, rispetto ai risultati ottenuti con il metodo di borsa, costituisce un'oggettiva difficoltà nell'espletamento dell'incarico.

ii) Si richiama inoltre l'attenzione sui seguenti aspetti ritenuti di rilievo:

- come disciplinato nel Regolamento, al ricorrere di un evento di conversione accelerata (ivi incluso il *downgrade* del merito di credito di Telecom Italia al di sotto di determinate soglie), ovvero in ipotesi di conversione anticipata a opzione dell'Emittente, le Obbligazioni verranno convertite anticipatamente sulla base del *Maximum Conversion Ratio*, e quindi con emissione di Azioni di Compendio al *Minimum Conversion Price*. Il Regolamento prevede altresì, nelle due ipotesi di conversione anticipata sopra richiamate, il pagamento da parte dell'Emittente: (i) di un importo monetario predeterminato, decrescente linearmente in funzione del decorso del tempo sino a scadenza del Prestito Obbligazionario, rappresentativo del valore delle opzioni sottostanti allo strumento al momento dell'emissione del Prestito Obbligazionario, secondo apposita formula contenuta nel Regolamento (c.d. *Make Whole Amount*); (ii) degli eventuali interessi maturati; (iii) delle eventuali cedole differite. La corresponsione del c.d. *Make Whole Amount* determinerebbe, nelle circostanze, in occasione della conversione del Prestito Obbligazionario in capitale, un contestuale esborso in contanti, per importo che potrebbe risultare anche significativo, a carico dell'Emittente e a favore dei portatori delle Obbligazioni;
- il Regolamento prevede inoltre che, in caso di conversione accelerata, gli eventuali interessi differiti possano essere regolati, a scelta dell'Emittente, per cassa o in Azioni di Compendio. In tale caso, le Azioni di Compendio sarebbero emesse da parte di Telecom Italia sulla base di una specifica formula indicata all'art. 6.5 (b) del Regolamento, basata su una media del valore di mercato delle azioni ordinarie per un determinato periodo, senza l'applicazione dei limiti previsti dall'Intervallo;
- nella specifica ipotesi di conversione anticipata a seguito di specifici eventi, il Regolamento del Prestito Obbligazionario prevede che, ferma l'applicazione dei limiti previsti dall'Intervallo, l'effettivo prezzo di emissione delle Azioni di Compendio sarà determinato sulla base della media dei prezzi ufficiali dell'azione ordinaria Telecom Italia in un periodo di riferimento costituito da 20 giorni di borsa successivi alla dichiarazione di conversione. In tale specifico caso, peraltro, il Regolamento prevede l'applicazione di un meccanismo correttivo, in funzione dei giorni residui sino alla scadenza del Prestito Obbligazionario, il cui impatto si riduce con il progressivo passare del tempo. Pertanto, quanto più l'ipotetico "specifico evento" che costituisca causa di conversione anticipata si verifichi in epoca prossima alla data di emissione del Prestito Obbligazionario, tanto più il meccanismo correttivo opererà in modo tale da avvicinare l'effettivo prezzo di emissione al *Minimum Conversion Price* (con conseguente emissione di un numero maggiore di Azioni di Compendio destinate ai portatori delle Obbligazioni rispetto a quelle da emettersi in ipotesi di non operatività



del meccanismo correttivo). Viceversa, quanto più l'ipotetico "specifico evento" si verifichi in epoca prossima alla scadenza del Prestito Obbligazionario, tanto più l'impatto del meccanismo in parola è destinato a ridursi. Per completezza informativa si segnala che, anche come richiamato dagli Amministratori nella loro Relazione (art. 6.4 del Regolamento), tra gli "specifici eventi" che legittimano il titolare delle Obbligazioni a richiedere la conversione anticipata (con operatività del sopra richiamato meccanismo correttivo) rientra l'ipotesi di "acquisizione del controllo della Società da parte di soggetti diversi dai suoi azionisti che alla data di emissione già direttamente o indirettamente dispongano di oltre il 13% del capitale ordinario di Telecom Italia, dal loro socio di maggioranza, dalle parti del c.d. patto Telco", pubblicata ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, datato 29 febbraio 2012 e da ultimo modificato in data 7 novembre 2013";


- esula dall'oggetto della nostra attività ogni considerazione in ordine alle determinazioni degli Amministratori circa la struttura dell'operazione nel contesto degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale della Società, i relativi adempimenti, la tempistica di avvio e di esecuzione dell'operazione stessa e le modalità di allocazione delle Obbligazioni;
- dalla Relazione degli Amministratori non risultano vincoli di indisponibilità temporale per le azioni di nuova emissione, con conseguente piena facoltà dei titolari delle Obbligazioni, a seguito della consegna da parte della Società delle Azioni di Compendio, di negoziare le suddette azioni sul mercato.

#### 10. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come riportato nel presente parere di congruità, fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 9, riteniamo che l'approccio valutativo adottato dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio di Telecom Italia nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione al servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, caratterizzato dall'individuazione di un Intervallo tra *Minimum Conversion Price* e *Maximum Conversion Price*, sia adeguato, in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario, e che, in particolare, esso sia stato correttamente applicato per la determinazione del *Minimum Conversion Price* pari a euro 0,6801.

Milano, 29 novembre 2013

PricewaterhouseCoopers SpA

  
Pablo Caccini  
(Revisore legale)



TELECOM ITALIA FINANCE S.A.

GUARANTEED SUBORDINATED MANDATORY CONVERTIBLE BONDS DUE 2016  
CONVERTIBLE INTO ORDINARY SHARES OF TELECOM ITALIA SPA

ESTRATTO DAL TRUST DEED


PART 2

CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI

L'emissione del Prestito obbligazionario subordinato *equity-linked* garantito al tasso fisso del 6,125 per cento per Euro 1.300 milioni a conversione obbligatoria con scadenza nel 2016, le **Obbligazioni Convertendo**, (c.d. le **Obbligazioni** espressione che, fatto salvo ove diversamente indicato, include eventuali **Obbligazioni Ulteriori** (come definite più avanti)) è stato autorizzato (salvo per quanto concerne eventuali **Obbligazioni Ulteriori**) con delibera del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia Finance S.A. (l'**Emittente**) approvata in data 7 novembre 2013. La prestazione della Garanzia (come definita più avanti) da parte di Telecom Italia S.p.A. (il **Garante**) è stata autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Garante approvata in data 7 novembre 2013. Le **Obbligazioni** sono costituite mediante atto istitutivo di un trust datato 15 novembre 2013 (l'**Atto istitutivo del Trust**) tra l'Emittente, il Garante e BNP Paribas Trust Corporation UK Limited (il **Fiduciario**, espressione che includerà tutti i soggetti in quel momento designati quali amministratore fiduciario o amministratori fiduciari ai sensi dell'Atto istitutivo del Trust) in qualità di amministratore fiduciario per i titolari (come di seguito definiti) delle **Obbligazioni**. Quanto contenuto nei presenti Termini e Condizioni (le **Condizioni**) rappresenta una sintesi e è soggetto alle disposizioni dettagliate dell'Atto istitutivo del Trust, che definisce la forma delle **Obbligazioni**. I Titolari delle obbligazioni (come definiti più avanti) hanno diritto a beneficiare di, sono vincolati da e si ritiene che abbiano ricevuto debita comunicazione di tutte le disposizioni contenute nell'Atto istitutivo del Trust e di tutte le disposizioni ad essi applicabili contenute nel Contratto di Agenzia per il Pagamento, il Trasferimento e la Conversione datato 15 novembre 2013 (il **Contratto di Agenzia**) relativo alle **Obbligazioni** tra l'Emittente, il Garante, il Fiduciario, BNP Paribas Securities Services, Filiale del Lussemburgo (l'**Agente Principale incaricato del Pagamento, del Trasferimento e della Conversione**, espressione che includerà tutti i successori nel ruolo di Agente Principale incaricato del Pagamento, del Trasferimento e della Conversione ai sensi del Contratto di Agenzia), gli altri Agenti incaricati del Pagamento, del Trasferimento e della Conversione all'epoca in carica (tali soggetti, assieme all'Agente Principale incaricato del Pagamento, del Trasferimento e della Conversione, verranno di seguito denominati **Agenti incaricati del Pagamento, del Trasferimento e della Conversione**, espressione che includerà i loro successori nel ruolo di Agenti incaricati del Pagamento, del Trasferimento e della Conversione ai sensi del Contratto di Agenzia) e BNP Paribas Securities Services, Filiale del Lussemburgo, nella sua funzione di agente autorizzato alla registrazione (l'**Agente Autorizzato alla Registrazione**, espressione che includerà tutti i successori nel ruolo di agente autorizzato alla registrazione ai sensi del Contratto di Agenzia).

L'Emittente ha inoltre stipulato un Contratto di *Calculation Agency* (il **Contratto di Calculation Agency**) datato 15 novembre 2013 con il Garante e Conv-Ex Advisors Limited in qualità di *calculation agent* (il **Calculation Agent**, espressione che includerà tutti i successori in tale ruolo ai sensi del Contratto di *Calculation Agency*).

Nell'Atto istitutivo del Trust, il Garante si è irrevocabilmente impegnato a emettere e/o consegnare a ciascun Titolare di obbligazioni, soggetto all'approvazione delle Delibere Assembleari, il relativo numero di Azioni Ordinarie a seguito della conversione delle **Obbligazioni** in conformità con le presenti Condizioni.



Copie dell'Atto istitutivo del Trust, del Contratto di Agenzia e del Contratto di *Calculation Agency* sono disponibili per consultazione previo appuntamento durante il normale orario di ufficio presso la sede sociale del Fiduciario (che, alla Data di Emissione, era ubicata in 55 Moorgate, Londra EC2R 6PA, Regno Unito), e presso gli uffici indicati degli Agenti incaricati del Pagamento, del Trasferimento e della Conversione e dell'Agente Autorizzato alla Registrazione.

I termini riportati in maiuscolo, che vengono utilizzati ma non definiti nelle presenti Condizioni, avranno il significato ad essi attribuito nell'Atto istitutivo del Trust, a meno che il contesto non richieda diversamente o a meno che sia diversamente specificato.

## **1. FORMA, TAGLIO E TITOLO**

### **1.1 Forma e taglio**

Le Obbligazioni sono in forma nominativa, numerate progressivamente, e con valore nominale pari a € 100.000 ciascuna (il **taglio autorizzato**). Sarà emesso un certificato obbligazionario (di seguito il **Certificato**) per ciascun titolare di obbligazioni attestante il suo possesso nominativo delle Obbligazioni. Ogni Certificato sarà numerato in serie con un codice identificativo che sarà registrato sul Certificato stesso e nel Registro.

### **1.2 Titolo**

Il titolo delle Obbligazioni sarà trasmesso mediante registrazione e cessione, così come descritto nella Condizione 4. Il titolare di un'Obbligazione (salvo ove diversamente previsto dalla legge oppure disposto da un tribunale di giurisdizione competente) sarà considerato il proprietario assoluto a tutti gli effetti (che l'obbligazione sia o no scaduta e a prescindere dall'esistenza di qualsiasi documento di proprietà, possesso fiduciario o altro titolo sulla stessa o di qualsivoglia comunicazione di furto o smarrimento della stessa (o del relativo certificato, a seconda dei casi) o di qualunque dicitura riportata sull'obbligazione stessa oppure sul certificato relativo (a parte la cessione debitamente firmata) e nessuno potrà essere ritenuto responsabile per aver considerato il titolare in tal modo.

## **2. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI E DELLA GARANZIA**

### **2.1 Status delle Obbligazioni**

Gli obblighi dell'Emittente in relazione alle Obbligazioni costituiscono obblighi diretti, non garantiti e subordinati dell'Emittente e, in caso di liquidazione coatta, insolvenza, scioglimento o liquidazione dell'Emittente, sono considerati:

- (a) privilegiati unicamente rispetto alle azioni ordinarie dell'Emittente;
- (b) *pari passu* tra loro e con gli obblighi di pagamento dell'Emittente per eventuali altri Titoli di pari grado dell'Emittente; e
- (c) subordinati rispetto a tutti gli altri obblighi di pagamento dell'Emittente, presenti e futuri, siano essi subordinati o insubordinati,

in ogni caso, salvo quanto diversamente previsto dalle norme imperative della legge applicabile.

## 2.2 Status della garanzia

Nell'Atto istitutivo del Trust, il Garante ha rilasciato garanzia incondizionata e irrevocabile riguardo al doveroso e puntuale pagamento di tutte le somme di volta in volta dovute dall'Emittente a fronte delle Obbligazioni conformemente alle presenti Condizioni (la **Garanzia**), nonché della rimessa delle Azioni Ordinarie di volta in volta consegnabili all'atto della conversione delle stesse e dell'adempimento di tutti gli altri obblighi relativi.

Gli obblighi del Garante in relazione alla Garanzia costituiscono obblighi diretti, non garantiti e subordinati del Garante e, in caso di liquidazione coatta, insolvenza, scioglimento o liquidazione del Garante, sono considerati:

- (a) privilegiati unicamente rispetto agli obblighi di pagamento del Garante per eventuali Titoli di secondo grado del Garante;
- (b) *pari passu* tra loro e con gli obblighi di pagamento del Garante per eventuali Titoli di pari grado del Garante; e
- (c) subordinati rispetto a tutti gli altri obblighi di pagamento del Garante, presenti e futuri, siano essi subordinati o insubordinati,

in ogni caso, salvo quanto diversamente previsto dalle norme imperative della legge applicabile.

## 3. DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni, salvo diversa disposizione:

Per **Evento di conversione accelerata** s'intende quanto indicato nella Condizione 6.5.

Per **Avviso di evento di conversione accelerata** s'intende quanto indicato nella Condizione 6.5.

Per **Acquisizione di controllo** s'intende l'acquisizione, mediante offerta pubblica d'acquisto, accordo privato o altro modo, del Controllo del Garante da parte di terzi diversi da:

- (a) qualunque azionista del Garante che, alla Data di Emissione, detenga, direttamente o indirettamente, più del 13 per cento dei diritti di voto esercitabili in occasione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti del Garante; e/o
- (b) l'azionista di maggioranza, diretto o indiretto, di detto azionista alla Data di Emissione; e/o
- (c) un pool di investitori che comprenda: Telefonica S.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca S.p.A. (incluse anche tutte le loro controllate) che sono parti contraenti di un patto parasociale datato 29 febbraio 2012, emendato il 24 settembre 2013 e pubblicato in conformità con l'Articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche, e con l'Articolo 130 del Regolamento CONSOB n. 11971/99; e/o
- (d) qualsiasi singolo azionista o gruppo di azionisti di cui ai precedenti punti (a) e/o (b) e/o (c) (**Azionisti acquirenti autorizzati**), che agisca anche insieme a terzi a condizione che, in quest'ultimo caso, gli Azionisti acquirenti autorizzati detengano almeno il Controllo congiunto del Garante.

Per **Importo addizionale del regolamento in denaro** s'intende quanto indicato nella Condizione 9.1(c).

**Data di consegna supplementare** significa il terzo Giorno di Borsa aperta successivo alla relativa Data di riferimento.

Per **Azioni Ordinarie Addizionali** s'intende quanto indicato nella Condizione 7.2.

**Data di regolamento degli interessi differiti** significa il terzo Giorno di Borsa aperta immediatamente successivo alla fine del relativo Periodo di calcolo.

Per **Azioni di compendio a regolamento differito degli interessi (Arrears shares)** s'intende quanto indicato nella Condizione 6.5(b).

Per **Azioni disponibili** s'intende quanto indicato nella Condizione 7.8.

**Periodo di calcolo delle Obligazioni** significa il periodo di 5 giorni di Borsa aperta consecutivi che termina nel giorno individuato come terzo Giorno di Borsa aperta precedente la relativa Data di rimborso Fair market call.

**Titolare di obbligazioni e titolare** indica il soggetto nel cui nome un'Obbligazione è iscritta nel Registro (come definito nella Condizione 4.1).

**Periodo per la conversione a seguito di evento speciale a favore dei titolari di obbligazioni** indica il periodo che inizia al verificarsi di un Evento speciale e che termina 60 giorni solari dopo detto Evento speciale oppure, se successivo, 60 giorni solari dopo la data in cui l'Avviso di evento speciale è dato ai Titolari di obbligazioni conformemente alla Condizione 6.4.

**Periodo per la conversione volontaria a favore dei Titolari di obbligazioni** indica il periodo che inizia il 26 dicembre 2013 e che termina il Giorno lavorativo, appartenente al periodo di conversione, immediatamente precedente al giorno fissato come 40° Giorno di Borsa aperta antecedente alla Data di scadenza (incluse entrambe le date).

**Borsa Italiana** indica Borsa Italiana S.p.A.

**Giorno lavorativo** significa, relativamente a qualunque luogo, un giorno (diverso da un sabato o una domenica) in cui le banche commerciali e i mercati valutari sono aperti al pubblico in quel dato luogo.

**Periodo di calcolo** significa:

- (a) in relazione a una Conversione obbligatoria in conformità con la Condizione 6.1 (o qualsiasi somma di denaro relativa ivi indicata), un periodo di 20 Giorni consecutivi di Borsa aperta che inizia il giorno stabilito come 23° Giorno di Borsa aperta immediatamente precedente alla Data di scadenza;
- (b) in relazione a qualsiasi somma di denaro relativa a una Conversione obbligatoria a facoltà dell'Emittente in conformità con la Condizione 6.2, un periodo di 20 Giorni consecutivi di Borsa aperta che iniziano il terzo Giorno di Borsa aperta successivo alla pubblicazione dell'Avviso di conversione anticipata dell'Emittente;
- (c) in relazione a una Conversione volontaria in conformità con le Condizioni 6.3 o 6.4 (o, in entrambi i casi, qualsiasi somma di denaro relativa ivi indicata), un periodo di 20

Giorni consecutivi di Borsa aperta che iniziano il Giorno di Borsa aperta immediatamente successivo alla consegna da parte dei Titolari di obbligazioni interessati del relativo Avviso di conversione;

- (d) in relazione a qualsiasi Conversione obbligatoria a seguito di un Evento di conversione accelerata in conformità con la Condizione 6.5 (o qualsiasi somma di denaro relativa ivi indicata o al calcolo del numero di *Arrears Shares* da consegnare a un Titolare di obbligazioni in conformità con la Condizione 6.5(b)), un periodo di 20 Giorni consecutivi di Borsa aperta che iniziano il terzo Giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui il relativo Evento di conversione accelerata si è verificato; oppure
- (e) in relazione alla determinazione di un Importo di rimborso, un periodo di 20 Giorni consecutivi di Borsa aperta che terminano il secondo Giorno di Borsa aperta precedente al giorno in cui l'evento descritto nella Condizione 13.1(a), 13.1(b) o 13.1(c), a seconda dei casi, si verifica.

**Importo del pagamento in denaro (Valore nominale)** indica, in relazione a qualsiasi Azione di regolamento (*Settlement shares*) a valore nominale, un ammontare in euro calcolato dal *Calculation Agent* in base alla seguente formula:

$$CPA = \sum_{n=1}^N \frac{1}{N} \times S \times P_n$$

dove:

**CPA** = l'Importo del pagamento in denaro (Valore nominale)

**S** = il numero di *Settlement shares* a valore nominale

**P<sub>n</sub>** = il Prezzo medio ponderato per i volumi di un'Azione ordinaria il Giorno n di Borsa aperta del Periodo di calcolo corrispondente

**N** = 20, ovvero il numero di Giorni di Borsa aperta durante il Periodo di calcolo corrispondente

a condizione che, se un Dividendo o altro diritto relativo alle Azioni ordinarie è annunciato prima dell'inizio del relativo Periodo di calcolo in circostanze nelle quali la *record date* o altra data prevista per la determinazione del diritto a detto Dividendo o altro diritto cade durante il relativo Periodo di calcolo e qualora, in un qualunque Giorno di Borsa aperta del relativo Periodo di calcolo, il Prezzo medio ponderato per i volumi - determinato come sopra descritto - sia basato su un prezzo ex- il relativo dividendo o ex- il relativo altro diritto, detto Prezzo medio ponderato per i volumi dovrà quindi essere aumentato di un ammontare pari al Valore equo di mercato di detto Dividendo o altro diritto per Azione ordinaria alla data del primo annuncio pubblico di detto Dividendo o diritto (oppure, qualora non sia un Giorno di Borsa aperta, il Giorno di Borsa aperta immediatamente precedente).

**Importo del pagamento in denaro (Azioni non consegnabili)** indica, in relazione a qualsiasi Azione non consegnabile, un ammontare in euro calcolato dal *Calculation Agent* in base alla seguente formula:

$$CPA = \sum_{n=1}^N \frac{1}{N} \times S \times P_n$$

dove:

**CPA** = l'Importo del pagamento in denaro (Azioni non consegnabili)

S	=	il numero di Azioni non consegnabili
P <sub>n</sub>	=	il Prezzo medio ponderato per i volumi di un'Azione ordinaria il Giorno n di Borsa aperta del Periodo di calcolo corrispondente
N	=	20, ovvero il numero di Giorni di Borsa aperta durante il Periodo di calcolo corrispondente

a condizione che, se un Dividendo o altro diritto relativo alle Azioni ordinarie è annunciato prima dell'inizio del relativo Periodo di calcolo in circostanze nelle quali la *record date* o altra data prevista per la determinazione del diritto a detto Dividendo o altro diritto cade durante il relativo Periodo di calcolo e qualora, in un qualunque Giorno di Borsa aperta del relativo Periodo di calcolo, il Prezzo medio ponderato per i volumi - determinato come sopra descritto - sia basato su un prezzo ex- il relativo dividendo o ex- il relativo altro diritto, detto Prezzo medio ponderato per i volumi dovrà quindi essere aumentato di un ammontare pari al Valore equo di mercato di detto Dividendo o altro diritto per Azione ordinaria alla data del primo annuncio pubblico di detto Dividendo o diritto (oppure, qualora non sia un Giorno di Borsa aperta, il Giorno di Borsa aperta immediatamente precedente).

**Data del pagamento in denaro significa:**

- (a) in relazione a qualsiasi somma di denaro relativa a una Conversione obbligatoria alla Data di scadenza in conformità con la Condizione 6.1, la Data di scadenza;
- (b) in relazione a qualsiasi somma di denaro relativa a una Conversione obbligatoria a facoltà dell'Emittente in conformità con la Condizione 6.2, la relativa Data di rimessa oppure, se successivo, il quinto Giorno lavorativo TARGET immediatamente successivo all'ultimo giorno del relativo Periodo di calcolo;
- (c) in relazione a qualsiasi somma di denaro relativa a una Conversione volontaria a facoltà dei Titolari di obbligazioni in conformità con la Condizione 6.3, il quinto Giorno lavorativo TARGET immediatamente successivo all'ultimo giorno del relativo Periodo di calcolo;
- (d) in relazione a qualsiasi somma di denaro relativa a una Conversione volontaria a facoltà dei Titolari di obbligazioni in seguito a un Evento Specifico in conformità con la Condizione 6.4, il quinto Giorno lavorativo TARGET immediatamente successivo all'ultimo giorno del relativo Periodo di calcolo; e
- (e) in relazione a qualsiasi somma di denaro relativa a una conversione in seguito a un Evento di conversione accelerata in conformità con la Condizione 6.5, il quinto Giorno lavorativo TARGET immediatamente successivo all'ultimo giorno del relativo Periodo di calcolo.

**Azioni regolate in denaro** significa, in relazione a qualunque conversione di Obbligazioni, il numero di Azioni ordinarie che, qualora la Data di consegna relativa fosse successiva alla Data dell'avviso di regolamento fisico, sarebbe necessario rimettere ai relativi Titolari di obbligazioni relativamente a detta conversione in conformità con la Condizione 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 o 6.5, a seconda dei casi.

**Importo del Regolamento in denaro** indica, in relazione a qualsiasi Azione regolata in denaro, un ammontare in euro calcolato dal *Calculation Agent* in base alla seguente formula:

$$CSA = \sum_{n=1}^N \frac{1}{N} \times S \times P_n$$

dove:

- CSA = Importo del Regolamento in denaro
- S = il numero di Azioni regolate in denaro
- P<sub>n</sub> = il Prezzo medio ponderato per i volumi di un'Azione ordinaria il  
Giorno n di Borsa aperta del Periodo di calcolo corrispondente
- N = 20, ovvero il numero di Giorni di Borsa aperta durante il Periodo di  
calcolo corrispondente

a condizione che, se un Dividendo o altro diritto relativo alle Azioni ordinarie è annunciato prima del relativo Periodo di calcolo in circostanze nelle quali la *record date* o altra data prevista per la determinazione del diritto a detto Dividendo o altro diritto cade durante il relativo Periodo di calcolo e qualora, in un qualunque Giorno di Borsa aperta del relativo Periodo di calcolo, il Prezzo medio ponderato per i volumi - determinato come sopra descritto - sia basato su un prezzo ex- il relativo dividendo o ex- il relativo altro diritto, detto Prezzo medio ponderato per i volumi dovrà quindi essere aumentato di un ammontare pari al Valore equo di mercato di detto Dividendo o altro diritto per Azione ordinaria alla data del primo annuncio pubblico di detto Dividendo o diritto (oppure, qualora non sia un Giorno di Borsa aperta, il Giorno di Borsa aperta immediatamente precedente).

CET significa Ora dell'Europa Centrale.

Si riterrà essersi verificato un Evento di regolamento degli interessi arretrati obbligatori se:

- (a) un dividendo (sia esso intermedio o di fine anno) o qualsiasi altra distribuzione o pagamento è stato validamente stabilito, dichiarato, versato o effettuato in relazione a qualsiasi Titolo di secondo grado del Garante, tranne quando (i) era necessario stabilire, dichiarare, versare o effettuare detto dividendo o altra distribuzione o pagamento in connessione a un piano di *stock option* o un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti del Garante oppure (ii) il Garante è obbligato, in base alle condizioni di tali titoli, a distribuire detto dividendo o a effettuare detta distribuzione o altro pagamento; oppure
- (b) un dividendo (sia esso intermedio o di fine anno) o qualsiasi altra distribuzione o pagamento è stato validamente stabilito, dichiarato, versato o effettuato in relazione a qualsiasi Titolo di pari grado del Garante, tranne quando era necessario dichiarare, versare o effettuare detto dividendo, distribuzione o pagamento in base alle condizioni dei summenzionati Titoli di pari grado del Garante; oppure
- (c) il Garante ha riacquistato o in altro modo acquisito Titoli di secondo grado del Garante, tranne quando (i) detto riacquisto o acquisizione è avvenuto in relazione a un piano di *stock option* o piano di partecipazione azionaria dei dipendenti del Garante oppure (ii) il Garante è obbligato, in base alle condizioni di tali Titoli di secondo grado del Garante, a effettuare detto riacquisto o acquisizione; oppure
- (d) il Garante, o una sua Controllata, ha riacquistato o in altro modo acquisito Titoli di pari grado del Garante, tranne quando detto riacquisto o acquisizione è avvenuto sotto forma di offerta pubblica di acquisto in denaro od offerta pubblica di scambio a un prezzo d'acquisto per singolo titolo che è inferiore al suo valore nominale.

Per quanto concerne qualsiasi società o azienda, il **Controllo** sarà interpretato come la facoltà (in virtù del possesso di azioni, di delega, di contratto o altro accordo vincolante) di:

- (a) esprimere o controllare l'espressione di più del 50% del numero massimo di voti che potrebbero essere espressi in occasione di un'assemblea generale di tale società o azienda; oppure
- (b) nominare o destituire tutti i consiglieri di amministrazione di tale società o azienda o la maggior parte di essi; oppure
- (c) dare istruzioni riguardo alle politiche operative e finanziarie di tale società o azienda, cui i consiglieri di amministrazione di detta società o azienda sono obbligati ad attenersi,

in conformità con i sottocommi 1(1) e 1(2) dell'Articolo 2359 del Codice Civile.

Per **Avviso di conversione** s'intende quanto indicato nella Condizione 8.1.

**Giorno lavorativo del periodo di conversione** significa un giorno (diverso da un sabato o una domenica), in cui: (a) il Sistema TARGET provvede ai pagamenti, e (b) le banche commerciali e i mercati valutari a Milano e in Lussemburgo sono aperti al pubblico.

**Valore corrente di conversione** in relazione a un'Obbligazione, un ammontare in euro pari al prodotto di: (a) il Rapporto minimo di conversione in vigore il terzo Giorno di Borsa aperta precedente alla relativa Data di rimborso *fair market Call* per (b) la media aritmetica semplice del Prezzo medio ponderato per i volumi giornaliero di un'Azione ordinaria durante il Periodo di calcolo delle Obbligazioni, arrotondato di due decimali con €0,005 arrotondato per eccesso, a condizione che, se un Dividendo o altro diritto relativo alle Azioni ordinarie è annunciato prima del Periodo di calcolo delle Obbligazioni in circostanze nelle quali la *record date* o altra data prevista per la determinazione del diritto a detto Dividendo o altro diritto cade durante il Periodo di calcolo delle Obbligazioni e qualora, in un qualunque Giorno di Borsa aperta del relativo Periodo di calcolo delle Obbligazioni, il Prezzo medio ponderato per i volumi sia basato su un prezzo ex- il relativo dividendo o ex- il relativo diritto, detto Prezzo medio ponderato per i volumi dovrà quindi essere aumentato di un ammontare pari al Valore equo di mercato di detto Dividendo o altro diritto per Azione ordinaria alla data del primo annuncio pubblico di tale Dividendo o diritto (oppure, qualora non sia un Giorno di Borsa aperta, il Giorno di Borsa aperta immediatamente precedente).

**Prezzo corrente di mercato** significa, in relazione a un'Azione ordinaria in una determinata data, la media del Prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi di un'Azione ordinaria in ciascuno dei cinque Giorni consecutivi di Borsa aperta che terminano il Giorno di Borsa aperta immediatamente precedente a tale data; a condizione che, se in qualsivoglia momento durante questo periodo di cinque Giorni di Borsa aperta, il Prezzo medio ponderato per i volumi fosse stato basato su un prezzo ex-Dividendo (o ex- qualsiasi altro diritto) e, in un altro momento di quello stesso periodo, il Prezzo medio ponderato per i volumi fosse stato basato su un prezzo cum-Dividendo (o cum- qualsiasi altro diritto), allora:

- (a) se le Azioni ordinarie da emettere o cedere e rimettere non si qualificano per il Dividendo (o diritto) in questione, il Prezzo medio ponderato per i volumi, nei giorni in cui il valore delle Azioni ordinarie sarebbe dovuto essere basato su un prezzo cum-Dividendo (o cum- altro diritto), dovrà, ai fini della presente definizione, essere ritenuto costituito da tale valore ridotto di un importo pari al Valore equo di mercato di detto Dividendo o diritto per Azione ordinaria alla data del primo annuncio pubblico di detto Dividendo (o diritto), determinato, in tal caso, su base lorda e a

prescindere da eventuali trattenute o detrazioni da effettuare per motivi fiscali e da eventuali relativi crediti d'imposta; oppure

- (b) se le Azioni ordinarie da emettere o cedere e rimettere si qualificano per il Dividendo (o diritto) in questione, il Prezzo medio ponderato per i volumi, nei giorni in cui il valore delle Azioni ordinarie sarebbe dovuto essere basato su un prezzo ex-Dividendo (o ex-qualsiasi altro diritto), dovrà, ai fini della presente definizione, essere ritenuto costituito da tale valore aumentato di un importo pari al Valore equo di mercato di detto Dividendo o diritto per Azione ordinaria alla data del primo annuncio pubblico di detto Dividendo (o diritto), determinato, in tal caso, su base lorda e a prescindere da eventuali trattenute o detrazioni da effettuare per motivi fiscali e da eventuali relativi crediti d'imposta,

e a condizione inoltre che:

- (i) se, in ciascuno dei summenzionati cinque Giorni di Borsa aperta, il Prezzo medio ponderato per i volumi avrebbe dovuto essere basato su un prezzo cum-Dividendo (o cum- altro diritto) in relazione a un Dividendo (o altro diritto) che è stato dichiarato o annunciato, ma le Azioni ordinarie da emettere o cedere e rimettere non si qualificano per quel Dividendo (o altro diritto), il Prezzo medio ponderato per i volumi in ognuno di tali giorni sarà, ai fini della presente definizione, ritenuto corrispondere a tale ammontare ridotto di un importo pari al Valore equo di mercato di detto Dividendo o diritto per Azione ordinaria alla data del primo annuncio pubblico di detto Dividendo o diritto, determinato, in tal caso, su base lorda e a prescindere da eventuali trattenute o detrazioni da effettuare per motivi fiscali e da eventuali relativi crediti d'imposta; e
- (ii) se il Prezzo medio ponderato per i volumi di un'Azione ordinaria non fosse disponibile in uno o più dei summenzionati cinque Giorni di Borsa aperta (trascurendo, a tal fine, la condizione per la definizione di Prezzo medio ponderato per i volumi), allora dovrà essere utilizzata la media dei Prezzi medi ponderati per i volumi disponibili in quel periodo di cinque Giorni di Borsa aperta (calcolata come minimo su due prezzi) e, nel caso in cui solo uno o nessun Prezzo medio ponderato per i volumi sia disponibile nel periodo in questione, il Prezzo corrente di mercato sarà determinato da un Consulente finanziario.

**Valore corrente di mercato** significa, in relazione a un'Azione ordinaria, il valore di tale Azione ordinaria, determinato in base alla media aritmetica semplice del Prezzo giornaliero medio ponderato per i volumi di un'Azione ordinaria durante il relativo Periodo di calcolo, arrotondato ai due decimali con €0,005 arrotondato per eccesso, a condizione che, se un Dividendo o altro diritto relativo alle Azioni ordinarie è annunciato prima del relativo Periodo di calcolo in circostanze nelle quali la *record date* o altra data prevista per la determinazione del diritto a detto Dividendo o altro diritto cade durante il relativo Periodo di calcolo e qualora, in un qualsiasi Giorno di Borsa aperta del relativo Periodo di calcolo, il Prezzo medio ponderato per i volumi sia basato su un prezzo ex- il relativo Dividendo o ex- altro diritto relativo, allora detto Prezzo medio ponderato per i volumi dovrà essere aumentato di un ammontare pari al Valore equo di mercato di detto Dividendo o altro diritto per Azione ordinaria alla data del primo annuncio pubblico di detto Dividendo o diritto (oppure, qualora non sia un Giorno di Borsa aperta, il Giorno di Borsa aperta immediatamente precedente).

**Il Rapporto di conversione giornaliero rilevante** in relazione a un'Obbligazione in un qualsiasi Giorno di Borsa aperta sarà determinato nel seguente modo:

- (a) se il Prezzo medio ponderato per i volumi per Azione ordinaria in tale Giorno di Borsa aperta è inferiore o uguale al Prezzo minimo di conversione in vigore in tale

Giorno di Borsa aperta, il Rapporto di conversione giornaliero rilevante per detto Giorno di Borsa aperta sarà pari al Rapporto massimo di conversione in vigore in tale Giorno di Borsa aperta;

- (b) se il Prezzo medio ponderato per i volumi per Azione ordinaria in tale Giorno di Borsa aperta è maggiore o uguale al Prezzo massimo di conversione in vigore in tale Giorno di Borsa aperta, il Rapporto di conversione giornaliero rilevante per detto Giorno di Borsa aperta sarà pari al Rapporto minimo di conversione in vigore in tale Giorno di Borsa aperta; e
- (c) se il Prezzo medio ponderato per i volumi per Azione ordinaria in tale Giorno di Borsa aperta è maggiore del Prezzo minimo di conversione in vigore in tale Giorno di Borsa aperta ma inferiore al Prezzo massimo di conversione in vigore in tale Giorno di Borsa aperta, il Rapporto di conversione giornaliero rilevante per detto Giorno di Borsa aperta sarà pari a €100.000 divisi per tale Prezzo medio ponderato per i volumi per Azione ordinaria.

Per Avviso di differimento s'intende quanto indicato nella Condizione 5.2(a).

Pagamento degli interessi differiti s'intende quanto indicato nella Condizione 5.2(a).

Data di consegna posticipata significa, in relazione a un'eventuale sospensione dei diritti e rivendicazioni di un Titolare di obbligazioni in conformità con la Condizione 9.2(a), il Giorno di Borsa aperta immediatamente successivo al giorno finale del relativo Periodo di sospensione.

Data di consegna significa:


- (a) in relazione a una Conversione obbligatoria alla Data di scadenza in conformità con la Condizione 6.1, la Data di scadenza;
- (b) in relazione a qualsiasi Conversione obbligatoria a facoltà dell'Emittente in conformità con la Condizione 6.2, la Data di consegna indicata nell'Avviso di conversione anticipata dell'emittente;
- (c) in relazione a qualsiasi Conversione volontaria a facoltà dei Titolari di obbligazioni in conformità con la Condizione 6.3, il quinto Giorno di Borsa aperta successivo alla consegna della relativa Obbligazione e dell'Avviso di conversione dall'esercizio di tale conversione in conformità con la Condizione 8.1;
- (d) in relazione a una Conversione volontaria a facoltà dei Titolari di obbligazioni in seguito a un Evento Specifico, in conformità con la Condizione 6.4, il terzo Giorno di Borsa aperta immediatamente successivo alla fine del relativo Periodo di calcolo; e
- (e) in relazione a una Conversione in seguito a un Evento di conversione accelerata, in conformità con la Condizione 6.5, l'ottavo Giorno di Borsa aperta immediatamente successivo alla data in cui il relativo Evento di conversione accelerata si è verificato,

oppure, in tal caso, se la relativa data non è un Giorno di Borsa aperta, il Giorno di Borsa aperta successivo seguente.

Data di determinazione significa:

- (a) in relazione a una Conversione obbligatoria alla Data di scadenza in conformità con la Condizione 6.1 oppure a una Conversione volontaria a facoltà dei Titolari in seguito a un Evento Specifico in conformità con la Condizione 6.4, qualsiasi Giorno di Borsa aperta ricadente nel relativo Periodo di calcolo; e
- (b) in relazione a qualsiasi Conversione obbligatoria a facoltà dell'Emittente in conformità con la Condizione 6.2, a una Conversione volontaria a facoltà dei Titolari di obbligazioni in conformità con la Condizione 6.3 oppure a una Conversione obbligatoria in seguito a un Evento di conversione accelerata in conformità con la Condizione 6.5, la relativa Data di consegna.

**Dividendo** significa qualsiasi dividendo o distribuzione agli Azionisti (incluso lo Spin-off) di denaro, beni o altre proprietà, comunque descritto e pagabile mediante riserva di sovrapprezzo azioni, profitti, utili non distribuiti o qualsiasi altra riserva o conto di capitale o utili, e che comprende una distribuzione o un pagamento ai titolari nel momento di una riduzione di capitale o in relazione alla stessa (e, a questi effetti, una distribuzione di attività comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'emissione di Azioni ordinarie o altri Titoli registrati come pagati interamente o parzialmente mediante una capitalizzazione dei profitti o delle riserve), a condizione che:



- (a) dove:
  - (i) è annunciato un Dividendo in denaro che deve essere o può essere, a discrezione di uno o più Azionisti, soddisfatto mediante l'emissione o la consegna di Azioni ordinarie o altre proprietà o attività, oppure quando è annunciata una capitalizzazione dei profitti o delle riserve che deve o può essere, a discrezione di uno o più Azionisti, soddisfatta mediante conferimento di denaro, in tal caso il Dividendo in questione dovrà essere considerato quale Dividendo in denaro di importo pari al maggiore tra:
    - (A) il Valore equo di mercato di detto ammontare in denaro; e
    - (B) il Prezzo corrente di mercato di dette Azioni ordinarie oppure, a seconda dei casi, il Valore equo di mercato di dette altre proprietà o attività, in ogni caso alla prima data in cui le Azioni ordinarie sono negoziate ex- il relativo dividendo o capitalizzazione sul Mercato Azionario di Riferimento oppure, se successiva, la data in cui viene stabilito il numero di Azioni ordinarie (o ammontare di dette altre proprietà o attività, a seconda dei casi) che può essere emesso o consegnato; oppure
  - (ii) dovrà esserci un'emissione di Azioni ordinarie mediante capitalizzazione dei profitti o delle riserve (compresa qualsiasi riserva da sovrapprezzo azioni o riserva di rimborso del capitale) quando tale emissione è o è dichiarata essere sostitutiva di un Dividendo (che sia o no annunciato un ammontare o equivalente del Dividendo in denaro o che sia in altro modo pagabile agli Azionisti, a loro discrezione o meno), il Dividendo in questione sarà considerato un Dividendo in denaro di importo pari al Prezzo corrente di mercato di dette Azioni ordinarie alla prima data in cui le Azioni ordinarie sono negoziate ex- la relativa capitalizzazione nel Mercato Azionario di Riferimento oppure, se successiva, la data in cui viene stabilito il numero di Azioni ordinarie da emettere o cedere e consegnare;

- (b) qualunque emissione di Azioni ordinarie rientrante nelle fattispecie della Condizione 7.1(b) non venga considerata;
- (c) l'acquisto o il rimborso o il riacquisto del capitale azionario del Garante da parte o per conto del Garante o di una sua Controllata non costituirà un Dividendo a meno che, in caso di acquisto o rimborso o riacquisto di Azioni ordinarie da parte o per conto del Garante o di una sua Controllata, il prezzo medio ponderato per Azione ordinaria (al lordo delle spese) in un qualsivoglia giorno (*Specified Share Day*) in riferimento a detti acquisti o rimborsi o riacquisti (che, se non espressi nella Valuta pertinente, dovranno essere convertiti nella Valuta pertinente al Tasso di Cambio Prevalente a quella data) superi per più del 5 per cento la media del Prezzo medio ponderato giornaliero per i volumi di un'Azione ordinaria nei cinque Giorni di Borsa aperta immediatamente precedenti al *Specified Share Date* o, qualora sia stata annunciata (esclusa, per fugare eventuali dubbi ai fini della presente definizione, qualsiasi autorizzazione generale all'acquisto, al rimborso o al riacquisto approvata dall'assemblea generale degli azionisti o qualunque avviso di convocazione di detta assemblea degli azionisti) l'intenzione di acquistare, rimborsare o riacquistare le Azioni ordinarie a una data futura a un prezzo specificato o qualora venga fatta un'offerta pubblica di acquisto nei cinque Giorni di Borsa aperta immediatamente precedenti alla data di tale annuncio o alla data del primo annuncio pubblico dell'offerta pubblica di acquisto (e indipendentemente dal fatto che, in quel momento, venga o meno annunciato un prezzo per Azione ordinaria, o un prezzo minimo per Azione ordinaria o una fascia di prezzo o formula per la determinazione di tale prezzo), a seconda dei casi, allora detto acquisto, rimborso o riacquisto sarà ritenuto costituire un Dividendo in denaro nella Valuta pertinente, nella misura in cui il prezzo complessivo corrisposto (al lordo delle spese) per dette Azioni ordinarie acquistate, rimborsate o riacquistate dal Garante o, a seconda dei casi, da una sua Controllata (convertito qualora appropriato nella Valuta pertinente come sopra specificato) sia superiore al prodotto di (i) 105 per cento del Prezzo medio ponderato giornaliero per i volumi di un'Azione ordinaria, determinato come sopra descritto, per (ii) il numero di Azioni ordinarie in tal modo acquistate, rimborsate o riacquistate;
- (d) se il Garante o una sua Controllata dovesse acquistare, rimborsare o riacquistare un certificato di deposito o altra ricevuta o certificato rappresentativo di Azioni ordinarie, saranno applicate le disposizioni del precedente comma (c) in merito a quanto sopra, nel modo e con le eventuali modifiche stabilite in buona fede da un Consulente finanziario;
- (e) quando un dividendo è pagato o una distribuzione è fatta agli Azionisti in conformità con qualsiasi programma adottato dal Garante allo scopo di permettere agli Azionisti di scegliere - o che può richiedere agli Azionisti - di ricevere dividendi o distribuzioni a fronte delle Azioni ordinarie da essi detenute da un soggetto diverso dal (oppure oltre al) Garante, tale dividendo o distribuzione sarà considerato, ai fini delle presenti Condizioni, un dividendo pagato o una distribuzione effettuata agli Azionisti dal Garante, e le precedenti disposizioni della presente definizione, così come le disposizioni delle presenti Condizioni, dovranno essere interpretate di conseguenza. Tale determinazione sarà fatta su base lorda e a prescindere da eventuali trattenute o detrazioni da effettuare per motivi fiscali e da eventuali relativi crediti d'imposta; e
- (f) un dividendo o distribuzione che sia uno *Spin-off* saranno ritenuti essere un Dividendo pagato o effettuato da parte del Garante.

**Capitale azionario** significa, in relazione a qualsivoglia entità, il suo capitale azionario emesso, con l'esclusione di eventuali parti di quel capitale che, né per quanto concerne

dividendi né per quanto concerne il capitale, comportano un diritto di partecipare oltre a un determinato ammontare in una distribuzione.

Euro e € significano la valuta introdotta all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e successive modifiche.

Per **Evento di Defaults** s'intende quanto indicato nella Condizione 13.1.

**Periodo di esclusione** significa:

- (a) in relazione a qualsiasi assemblea degli azionisti del Garante:
- (i) nel caso di un'assemblea degli azionisti convocata per deliberare sulla distribuzione di Dividendi, il periodo che inizia e comprende la data in cui il consiglio di amministrazione del Garante delibera di convocare l'assemblea degli azionisti (x) e che termina e comprende il giorno immediatamente precedente alla relativa data di stacco della cedola per il pagamento del Dividendo approvato in occasione dell'assemblea degli azionisti, oppure (y), se la delibera non viene approvata durante l'assemblea, che termina ma esclude il Giorno lavorativo successivo del Periodo di conversione a detta assemblea degli azionisti; oppure
  - (ii) nel caso di qualunque altra assemblea degli azionisti, il periodo che inizia e comprende la data in cui il consiglio di amministrazione del Garante delibera di convocare l'assemblea degli azionisti e che termina ma esclude il Giorno lavorativo successivo del periodo di conversione a detta assemblea degli azionisti; e
- (b) in relazione a un'offerta fatta dal Garante ai suoi azionisti, che li invita a sottoscrivere azioni, *warrants* su azioni proprie od obbligazioni con diritti di conversione o opzione od obblighi o diritti di partecipazione agli utili, il periodo che inizia il giorno in cui viene annunciata tale offerta e che termina l'ultimo giorno del periodo di sottoscrizione (includere entrambe le date).

**Azionisti esistenti** ha il significato indicato nella definizione di "Accordo Newco".

**Delibera straordinaria** ha il significato indicato nell'Atto istitutivo del Trust.

Per **Importo di Fair Market Call** s'intende quanto indicato nella Condizione 10.1.

Per **Avviso di Fair Market Call** s'intende quanto indicato nella Condizione 10.1.

Per **Data di rimborso Fair Market Call** s'intende quanto indicato nella Condizione 10.1.

**Valore equo di mercato** significa, in relazione a qualsiasi bene in qualunque data, il valore equo di mercato di quel bene, stabilito da un Consulente finanziario a condizione che: (a) il Valore equo di mercato di un Dividendo in denaro corrisponda al suo ammontare in denaro liquido; (b) il valore equo di mercato di qualsiasi altra somma di denaro corrisponda al suo ammontare in denaro liquido; (c) laddove Titoli, Titoli derivanti da *Spin-off*, opzioni, *warrant* o diritti di altro genere siano negoziati pubblicamente su un mercato valori o titoli di adeguata liquidità (come stabilito da un Consulente finanziario), il Valore equo di mercato di detti Titoli, Titoli derivanti da *Spin-off*, opzioni, *warrant* o diritti di altro genere dovrà essere pari alla media aritmetica del Prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi di tali Titoli, Titoli

derivanti da *Spin-off*, opzioni, *warrant* o diritti di altro genere durante il periodo di cinque Giorni di Borsa aperta sul mercato azionario/titoli di riferimento a partire da tale data (oppure, se successivo, il primo Giorno di Borsa aperta in cui detti Titoli, Titoli derivanti da *Spin-off*, opzioni, *warrant* o diritti di altro genere sono negoziati pubblicamente) o un più breve periodo in cui detti Titoli, Titoli derivanti da *Spin-off*, opzioni, *warrant* o diritti di altro genere sono negoziati pubblicamente; (d) laddove i Titoli, i Titoli derivanti da *Spin-off*, le opzioni, i *warrant* o i diritti di altro genere non siano negoziati pubblicamente su un mercato valori o titoli di adeguata liquidità (come detto precedentemente), il Valore equo di mercato di detti Titoli, Titoli derivanti da *Spin-off*, opzioni, *warrant* o diritti di altro genere sarà stabilito da un Consulente finanziario in base a un metodo di valutazione di mercato comunemente accettato e tenendo conto di fattori ritenuti idonei, compreso il prezzo di mercato per Azione ordinaria, il rapporto dividendo/prezzo (*dividend yield*) di un'Azione ordinaria, la volatilità di tale prezzo di mercato, i tassi di interesse prevalenti e le condizioni di detti Titoli, Titoli derivanti da *Spin-off*, opzioni, *warrant* o diritti di altro genere, comprese quelle relative alla data di scadenza e all'eventuale prezzo di esercizio. Tali importi saranno, nel caso di cui al precedente punto (a), convertiti nella Valuta pertinente (se dichiarati o pagati o pagabili in una valuta diversa dalla Valuta pertinente) al tasso di cambio utilizzato per stabilire l'importo pagabile agli Azionisti, che hanno diritto a essere pagati o a cui è stato pagato o deve essere pagato il Dividendo in denaro nella Valuta pertinente; e, in qualunque altro caso, saranno convertiti nella Valuta pertinente (se espressi in una valuta diversa dalla Valuta pertinente) al Tasso di Cambio Prevalente a quella determinata data. Inoltre, nei casi di cui ai precedenti punti (a) e (b), il Valore equo di mercato sarà determinato su base lorda e a prescindere da eventuali trattenute o detrazioni da effettuare per motivi fiscali e da eventuali relativi crediti d'imposta.

Consulente finanziario significa un'organizzazione dotata di adeguata esperienza (che può essere il *Calculation Agent*) scelta per iscritto dall'Emittente, nominata dall'Emittente a proprie spese e, salvo in occasione della scelta del *Calculation Agent*, approvata per iscritto dal Fiduciario oppure, se l'Emittente non ha proceduto alla nomina né vi procede per un ragionevole periodo di tempo (stabilito dal Fiduciario a sua esclusiva discrezione) e il Fiduciario è risarcito e/o garantito e/o prefinanziato a sua piena soddisfazione per i costi, le commissioni e le spese sostenute per tale consulente e in altro modo in relazione a tale nomina, nominato dal Fiduciario in seguito alla notifica inviata all'Emittente.

**Fitch** significa Fitch Ratings Limited.

**Flottante** significa il numero complessivo di Azioni ordinarie detenute da soggetti che possiedono (con qualunque altro(i) soggetto(i) insieme a cui agiscono) Azioni ordinarie che rappresentano meno del 5 per cento del numero totale di Azioni ordinarie emesse e circolanti, e dove (i) i riferimenti alle **Azioni ordinarie** devono comprendere le Azioni ordinarie rappresentate da ricevute o certificati di deposito in circolazione che rappresentano le Azioni ordinarie; e (ii) le Azioni ordinarie detenute da o per conto di qualsiasi depositario di volta in volta saranno considerate detenute dal titolare delle ricevute o certificati di deposito che rappresentano le Azioni ordinarie, e non dal depositario.

Un Evento relativo al flottante si verificherà se, in ciascun Giorno di Borsa aperta di qualsiasi periodo di non meno di 30 Giorni di Borsa aperta consecutivi, il Flottante è pari o inferiore al 50 per cento del numero totale di Azioni ordinarie emesse e circolanti del Garante (comprese le Azioni ordinarie rappresentate da certificati di deposito in circolazione o certificati che rappresentano Azioni ordinarie). Al fine di questo calcolo, le Azioni ordinarie detenute dal o per conto del Garante o di una sua Controllata saranno considerate quali non "emesse e in circolazione".

**Gruppo** significa il Garante e di volta in volta le sue Controllate.

**Titoli di secondo grado del Garante significa:**

- (a) le azioni ordinarie (*ordinary shares*) del Garante;
- (b) qualsiasi altra classe di capitale azionario del Garante (comprese le azioni di risparmio (*savings shares*) e le azioni privilegiate (*preferred shares*)); e
- (c) (i) qualunque titolo del Garante (compresi gli *strumenti finanziari* emessi in conformità con l'Articolo 2346 del Codice Civile); e
- (ii) qualunque titolo emesso da una Controllata, che è coperto da una garanzia o da uno strumento simile dal Garante,

questi titoli (nel caso di cui al punto (c)(i)) o garanzie o strumenti simili (nel caso di cui al punto (c)(ii)) si collocano o sono dichiarati collocarsi *pari passu* con i diritti degli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b) e/o subordinati rispetto alla Garanzia (con l'esclusione tuttavia, nel caso di cui al punto (c)(ii), di eventuali titoli emessi per il Garante o qualsiasi altro membro del Gruppo dalla relativa Controllata).

**Titoli di pari grado del Garante significa:**

- (a) qualsiasi titolo o altro strumento emesso dal Garante che si colloca o è dichiarato collocarsi *pari passu* con gli obblighi del Garante conformemente alla Garanzia; e
- (b) qualsiasi titolo o altro strumento emesso da una Controllata che è coperto da una garanzia o da uno strumento simile dal Garante; tale garanzia o strumento simile si colloca o è dichiarato collocarsi *pari passu* con gli obblighi del Garante conformemente alla Garanzia (con l'esclusione, tuttavia, di eventuali titoli o altri strumenti emessi per il Garante o qualsiasi altro membro del Gruppo dalla relativa Controllata),

e comprende i *Capital Securities* del Garante per €750.000.000 con scadenza nel 2073 (ISIN: XS0906837645).

**Valore iniziale di conversione** significa il prodotto del (a) Rapporto minimo di conversione in vigore il terzo Giorno di Borsa aperta precedente alla relativa Data di rimborso *Fair Market Call* per (b) €0,6801.

**Procedure concorsuali** indicano tutte le procedure concorsuali o procedimenti equivalenti o analoghi ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione applicabile, compreso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il fallimento (*bankruptcy* o *faillite*), il concordato preventivo (*composition with creditors* o *concordat préventif de la faillite*), la liquidazione coatta amministrativa (*forced administrative liquidation*), la liquidazione giudiziaria (*liquidation judiciaire*), la gestione controllata (*gestion contrôlée*), la moratoria (*sursis de paiement*), l'amministrazione provvisoria (*administration provisoire*), l'amministrazione straordinaria (*extraordinary administration*) e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (*extraordinary administration of large companies in insolvency*), nonché il procedere a qualsiasi ristrutturazione del debito con i creditori, approvata dal tribunale, o il rivolgere un'istanza (o depositare documenti presso un tribunale) per la nomina di un amministratore o altro curatore (*curator* o *curateur*), commissario straordinario o liquidatore (*manager or administrator*) o altro funzionario simile, agli ordini del commissario straordinario o del liquidatore (*manager or administrator*) o di altro funzionario simile (compresi: *juge délégué, commissaire, juge-commissaire, mandataire ad hoc, administrateur provisoire, liquidateur*), ai sensi di qualsiasi legge applicabile.

Per **Data di pagamento degli interessi** s'intende quanto indicato nella Condizione 5.1.

**Periodo di maturazione degli interessi** significa il periodo che inizia alla Data di Emissione (compresa) e che termina alla prima Data di pagamento degli interessi (esclusa) e ciascun periodo successivo che inizia a una Data di pagamento degli interessi (compresa) e che termina alla successiva Data di pagamento degli interessi (esclusa).

**Issue Date** indica il 15 novembre 2013.

Per **Avviso di Conversione anticipata dell'Emittente** s'intende quanto indicato nella Condizione 6.2.

**Periodo di conversione anticipata dell'emittente** significa il periodo che inizia il 26 dicembre 2013 e che termina il Giorno lavorativo del periodo di conversione immediatamente precedente al giorno considerato il 40° Giorno di Borsa aperta precedente alla Data di scadenza (incluse entrambe le date).

**Titoli di pari grado dell'Emittente** significa:

- (a) qualsiasi titolo o altro strumento emesso dall'Emittente che si colloca o è dichiarato collocarsi *pari passu* con gli obblighi dell'Emittente previsti dalle Obbligazioni; oppure
- (b) qualsiasi titolo o altro strumento emesso da una Controllata che è coperto da una garanzia o uno strumento simile dall'Emittente; tale garanzia o strumento simile si colloca o è dichiarato collocarsi *pari passu* con gli obblighi dell'Emittente previsti dalle Obbligazioni (con l'esclusione, tuttavia, di eventuali titoli o altri strumenti emessi per il Garante o qualsiasi altro membro del Gruppo dalla relativa Controllata).

Il **Make-whole Amount** per Obbligazione sarà stabilito dal *Calculation Agent* e sarà pari al valore del diritto d'opzione incorporato che non è ancora stato compensato alla Data di consegna relativa, calcolato utilizzando la seguente formula:

$$M = A \times \frac{c}{t}$$


dove:

- M** = il *Make-whole Amount*
- A** = €17.125,8620
- c** = il numero di giorni dalla relativa Data di consegna (compresa), fino alla Data di scadenza (esclusa); e
- t** = il numero di giorni dalla Data di Emissione (compresa), fino alla Data di scadenza (esclusa).

**Conversione obbligatoria** significa una conversione in conformità con la Condizione 6.1, 6.2 o 6.5.

**Data di regolamento obbligatorio** significa, in relazione a qualsiasi Obbligazione, quella che cade prima tra:

- (a) la data in cui si verifica un Evento di regolamento degli interessi arretrati obbligatori;
- (b) in seguito a qualsiasi Pagamento degli interessi differiti, la successiva Data programmata di pagamento degli interessi in cui l'Emittente non decide di differire tutti gli interessi maturati in relazione al relativo Periodo di maturazione degli interessi;
- (c) la data in cui quell'Obbligazione è convertita o in cui la stessa viene convertita per scadenza conformemente alla Condizione 6; e
- (d) la data in cui le Obbligazioni sono (interamente) rimborsate o rimborsate conformemente alla Condizione 10.1 oppure scadono e sono pagabili conformemente alla Condizione 13.



**Prezzo di mercato** significa il Prezzo medio ponderato per i volumi di un'Azione ordinaria alla Data di riferimento relativa, a condizione che, se è annunciato un Dividendo o altro diritto relativo alle Azioni ordinarie prima della, alla o dopo la Data di consegna relativa, in circostanze nelle quali la *record date* o altra data prevista per la determinazione alla titolarità del diritto a detto Dividendo o altro diritto cadrà alla o dopo la Data di consegna e se, alla Data di riferimento relativa, il Prezzo medio ponderato per i volumi di un'Azione ordinaria sia basato su un prezzo ex- tale Dividendo o ex- tale altro diritto, detto prezzo dovrà essere aumentato di un ammontare pari al Valore equo di mercato di detto Dividendo o diritto per Azione ordinaria alla data del primo annuncio pubblico di detto Dividendo o diritto (oppure, qualora non sia un giorno di Borsa aperta, il giorno di Borsa aperta immediatamente precedente), determinato su base lorda e a prescindere da eventuali trattenute o detrazioni da effettuare per motivi fiscali e da eventuali relativi crediti d'imposta e a condizione che, per fugare eventuali dubbi, nessun Dividendo o diritto venga contabilizzato due volte.

**Data di Scadenza** significa il 15 novembre 2016.

**Prezzo massimo di conversione** significa € 0,8331 per Azione ordinaria; importo soggetto ad adeguamento in conformità con la Condizione 7.1.

**Rapporto massimo di conversione e MaxCR** significano €100.000 divisi per il Prezzo minimo di conversione.

**Prezzo minimo di conversione** significa €0,6801 per Azione ordinaria; importo soggetto ad adeguamento in conformità con la Condizione 7.1.

**Rapporto minimo di conversione** significa €100.000 divisi per il Prezzo massimo di conversione.

**Moody's** significa Moody's Investors Service Limited.

**Accordo Newco** significa un Accordo di ristrutturazione del debito (**Scheme of Arrangement**) o procedimento analogo, che comporta l'interposizione di una società a responsabilità limitata (**Newco**) tra gli Azionisti del Garante esistenti immediatamente prima dell'Accordo di ristrutturazione del debito (**gli Azionisti esistenti**) e il Garante stesso; a condizione che (i) solamente azioni ordinarie della Newco o del depositario o altre polizze o certificati rappresentativi di azioni ordinarie siano emesse per gli Azionisti esistenti; (ii) gli Azionisti esistenti siano, immediatamente dopo il perfezionamento dell'Accordo di ristrutturazione del debito, i soli azionisti della Newco o, a seconda dei casi, i soli titolari di ricevute o altri certificati di deposito o certificati rappresentativi di azioni ordinarie della Newco; (iii) Newco sia (o una o più Controllate totalitarie di Newco siano) i soli azionisti del

Garante immediatamente dopo il perfezionamento dell'Accordo di ristrutturazione del debito; (iv) tutte le aziende che sono delle Controllate immediatamente prima dell'Accordo di ristrutturazione del debito (diverse dalla Newco, se la Newco è all'epoca una Controllata) continuano a essere Società controllate anche immediatamente dopo il perfezionamento dell'Accordo di ristrutturazione del debito; e (v) immediatamente dopo il perfezionamento dell'Accordo di ristrutturazione del debito, il Garante (o la Newco) detenga, direttamente o indirettamente, la stessa percentuale di capitale azionario ordinario e di capitale azionario di quelle Controllate detenuto dal Garante immediatamente prima dell'Accordo di ristrutturazione del debito.

**Azioni di regolamento a valore nominale** significa, in relazione a qualsiasi conversione di Obbligazioni, il numero di Azioni ordinarie calcolato sottraendo (a) il numero effettivo di Azioni ordinarie da consegnare ai rispettivi Titolari di obbligazioni relativamente a detta conversione, in conformità con le presenti Condizioni, dal (b) numero di Azioni ordinarie che avrebbero potuto - se non fosse per la restrizione di cui alla Condizione 7.7(a) sull'adeguamento del Prezzo minimo di conversione e/o del Prezzo massimo di conversione a un valore inferiore a quello nominale delle Azioni ordinarie - essere consegnate ai rispettivi Titolari di obbligazioni relativamente a detta conversione, in conformità con le presenti Condizioni.

**Azioni ordinarie** indicano le azioni ordinarie esistenti o di nuova emissione, interamente pagate, che costituiscono il capitale del Garante con un valore nominale di € 0,55 ciascuna alla Data di emissione.

Un **soggetto** comprende qualsiasi individuo, società, azienda, ditta, associazione, joint venture, impresa, consorzio, organizzazione, coalizione d'impresе, stato o agenzia statale (in ogni caso che sia o no un soggetto giuridico distinto).

**Tasso prevalente** significa, in relazione a qualunque valuta in qualsiasi giorno, il tasso di cambio a pronti tra le valute interessate, prevalente esattamente o all'incirca a mezzogiorno (ora di Milano) di quel giorno, come indicato sulla o derivato dalla Pagina corrispondente oppure, se tale tasso non può essere determinato in quel momento, il tasso prevalente esattamente o all'incirca a mezzogiorno (ora di Milano) il giorno immediatamente precedente in cui detto tasso può essere in tal modo determinato.

**Agenzia di rating** significa Moody's, S&P o Fitch o una qualsiasi delle agenzie loro subentranti.

Per **Record date** s'intende quanto indicato nella Condizione 11.2.

**Importo di rimborso** significa, in relazione a un'Obbligazione, il prodotto di (a) il Valore di mercato corrente di un'Azione ordinaria per (b) il Rapporto massimo di conversione in vigore il giorno in cui le Obbligazioni diventano immediatamente dovute e pagabili conformemente alla Condizione 13 (senza arrotondamenti, comprese le frazioni di Azioni ordinarie).

**Data di riferimento** significa, in relazione a un Adeguamento retroattivo, il giorno in cui l'adeguamento corrispondente entra in vigore conformemente alla Condizione 7.1 oppure nel caso in cui non si tratti di un Giorno di Borsa aperta, il Giorno di Borsa aperta successivo.

Per **Registro** s'intende quanto indicato nella Condizione 4.1.

**Rapporto di conversione rilevante e ReICR** significano, relativamente a un'Obbligazione, la media aritmetica dei 20 Rapporti di conversione giornalieri rilevanti (arrotondata ai cinque decimali, con 0,000005 arrotondato per eccesso) calcolato dal *Calculation Agent* sulla base

del Prezzo medio ponderato per i volumi di un'Azione ordinaria in ciascun Giorno di Borsa aperta durante il relativo Periodo di calcolo.

**Valuta pertinente** significa l'Euro oppure, se in quel momento o ai fini del calcolo o della determinazione corrispondente, Borsa Italiana non è il Mercato Azionario di Riferimento, la valuta in cui sono quotate o negoziate le Azioni ordinarie nel Mercato Azionario di Riferimento in quel momento.

**Data rilevante** indica, in relazione a qualsiasi pagamento su qualunque Obbligazione, la data in cui tale pagamento giunge per la prima volta a scadenza, con l'eccezione che, se l'intero ammontare delle somme pagabili non è stato debitamente ricevuto dal Fiduciario o dal Principale Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione in quella data o precedentemente, indica la data in cui, essendo stato ricevuto l'intero ammontare di tali somme, ai Titolari di obbligazioni è stata debitamente inviata una comunicazione a tal proposito conformemente alla Condizione 19.

**Giurisdizione competente** significa (A) l'Italia e/o altra giurisdizione fiscale, cui il Garante diventa assoggettato o qualsiasi suddivisione politica o autorità della stessa o che al suo interno abbia potere di imposizione fiscale oppure (B) il Granducato di Lussemburgo e/o altra giurisdizione fiscale, cui l'Emittente diventa assoggettato o qualsiasi suddivisione politica o autorità della stessa o che al suo interno abbia potere di imposizione fiscale oppure sia (a) sia (b), a seconda del contesto, a condizione tuttavia che, fermo restando quanto sopra, in nessun caso gli Stati Uniti saranno considerati una Giurisdizione competente per quanto riguarda qualsiasi trattenuta o detrazione descritta nella Condizione 11.4(b).

**Pagina corrispondente** indica la Pagina corrispondente su Bloomberg o altro provider di servizi informativi, sulla quale sono visualizzate le informazioni rilevanti.

**Mercato Azionario di Riferimento** indica la Borsa Italiana oppure, se in quel dato momento, le Azioni ordinarie non sono listate e ammesse a quotazione sulla Borsa Italiana, il principale mercato valori o titoli su cui le Azioni ordinarie sono listate, ammesse alla quotazione o quotate o negoziate.

Per **Adeguamento retroattivo** s'intende quanto indicato nella Condizione 7.2.

**S&P** indica "Standard & Poor's Rating Services", una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc.

**Accordo di ristrutturazione del debito (Scheme of Arrangement)** ha il significato indicato nella definizione di "Accordo Newco".


**Titoli** significa qualunque strumento finanziario compreso, a titolo esemplificativo e non in via esaustiva, le azioni del capitale del Garante o le opzioni, i *warrant* o diritti di altro genere di sottoscrivere o rilevare o acquistare azioni del capitale del Garante.

Per **Data specificata di approvazione dell'azionista** s'intende quanto indicato nella Condizione 9.1(a).

Per **Delibere assembleari** s'intende quanto indicato nella Condizione 9.1.

**Azionisti** significa i titolari di Azioni ordinarie.

Per **Evento speciale** s'intende quanto indicato nella Condizione 6.4.



Il Rapporto di conversione in seguito a evento specifico sarà determinato dal *Calculation Agent* in base alla seguente formula:

$$SECR = RelCR + (MaxCR - RelCR) \times \frac{c}{t}$$

dove:

**SECR** = il Rapporto di conversione in seguito a evento specifico

**RelCR** = il Rapporto di conversione rilevante

**MaxCR** = il Rapporto massimo di conversione in vigore all'ultimo Giorno di Borsa aperta del relativo Periodo di calcolo

**c** = il numero di giorni dalla relativa Data di consegna (compresa), fino alla Data di scadenza (esclusa); e

**t** = il numero di giorni dalla Data di Emissione (compresa), fino alla Data di scadenza (esclusa).

Per **Avviso di evento specifico** s'intende quanto indicato nella Condizione 6.4

Per **Data specificata** s'intende quanto indicato nella Condizione 7.1(g) o 7.1(h), a seconda dei casi.

**Spin-Off** significa:

- (a) una distribuzione di titoli derivanti da Spin-off da parte del Garante a tutti gli Azionisti; oppure
- (b) qualsiasi emissione, cessione o consegna di proprietà o attività (compreso il denaro liquido o le azioni o i titoli di o relativi a o emessi o assegnati da una qualunque entità) da parte di qualunque entità (diversa dal Garante) a tutti gli Azionisti oppure, nel caso di o in relazione a un Accordo Newco, alla classe degli Azionisti esistenti (escludendo tuttavia l'emissione e l'assegnazione di azioni ordinarie dalla Newco alla classe degli Azionisti esistenti), conformemente, a seconda del caso, agli accordi con il Garante o una sua Controllata.

**Titoli derivanti da Spin-off** significa il capitale azionario di un'entità diversa dal Garante o le opzioni, i *warrant* o diritti di altro genere di sottoscrivere o rilevare il capitale azionario di un'entità diversa dal Garante.

**Controllata** significa una società, in cui più del 50 per cento delle azioni aventi diritto di voto in circolazione o delle quote azionarie, che in quanto tali conferiscono il potere di voto ordinario di eleggere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società stessa (indipendentemente dal fatto che, in quel dato momento, azioni di qualsiasi altra classe o classi di detta società abbiano o potrebbero avere potere di voto in ragione dell'occorrenza di una particolare contingenza), è all'epoca direttamente o indirettamente detenuto o controllato dal Garante o da una o più delle sue Controllate oppure dal Garante e da una o più Controllate.

Per **Periodo di sospensione** s'intende quanto indicato nella Condizione 9.2(a).

**Giorno lavorativo TARGET** significa un giorno (diverso da un sabato o una domenica), in cui il Sistema TARGET è in funzione.

**Sistema TARGET** significa il Sistema di Trasferimento Espresso Transeuropeo Automatizzato di Regolamento Lordo in Tempo Reale (TARGET2) [*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*].

**Giorno di Borsa aperta** significa un giorno in cui il mercato azionario di riferimento o il mercato valori o titoli competente è aperto alle negoziazioni e in cui le Azioni ordinarie, i Titoli, i Titoli derivanti da *Spin-off*, le opzioni, i *warrant* o i diritti di altro genere (a seconda dei casi) possono essere negoziati (diverso da un giorno in cui è prevista la chiusura del mercato azionario di riferimento o del mercato valori o titoli competente o essi chiudono prima del normale orario di chiusura infrasettimanale).

Per **Azioni non consegnabili** s'intende quanto indicato nella Condizione 7.8(i), (ii) o (iii), a seconda dei casi.

Per **Obbligazioni *Unsurrendered*** (non cedute) s'intende quanto indicato nella Condizione 8.2.

**Conversione volontaria** significa una conversione in conformità con la Condizione 6.3 o 6.4.

**Prezzo medio ponderato per i volumi** significa, in relazione a un'Azione ordinaria, un Titolo o, a seconda dei casi, un Titolo derivante da *Spin-off*, in qualsiasi Giorno di Borsa aperta, il prezzo medio ponderato per i volumi del portafoglio ordini di un'Azione ordinaria, un Titolo o, a seconda dei casi, un Titolo derivante da *Spin-off*, pubblicato o derivato (nel caso di un'Azione ordinaria) dalla pagina TIT IM Equity HP di Bloomberg (*setting*: Ufficiale, o la Fixing Line sostitutiva, oppure qualsiasi pagina sostitutiva successiva) oppure (nel caso di un Titolo (diverso dalle Azioni ordinarie) o di un Titolo derivante da *Spin-off*) dal principale mercato valori o titoli su cui tali Titoli o Titoli derivanti da *Spin-off* sono dunque eventualmente listati o quotati o negoziati, oppure, in ogni caso, altra fonte ritenuta opportuna dal *Calculation Agent* in tale Giorno di Borsa aperta, a condizione che, se nel Giorno di Borsa aperta tale prezzo non sia disponibile o non possa essere in altro modo determinato come sopra descritto, il Prezzo medio ponderato per i volumi di un'Azione ordinaria, Titolo o Titolo derivante da *Spin-off*, a seconda dei casi, di quel Giorno di Borsa aperta sarà il Prezzo medio ponderato per i volumi, determinato come sopra descritto, nel Giorno di Borsa aperta immediatamente precedente il giorno di Borsa aperta in cui il prezzo può essere in tal modo determinato.

I riferimenti a qualsiasi atto o statuto o qualunque disposizione di un atto o di uno statuto dovranno ritenersi riferiti anche a qualunque modifica statutaria o nuova promulgazione degli stessi o qualunque strumento normativo, ordinanza o regolamento emanato in conformità con gli stessi, o con tali modifiche o nuove promulgazioni.

I riferimenti a qualsiasi emissione od offerta o concessione agli Azionisti o agli Azionisti esistenti in quanto appartenenti ad una classe o in quanto dotati di determinati diritti dovranno ritenersi riferimenti a un'emissione od offerta o concessione per tutti o sostanzialmente tutti gli Azionisti o gli Azionisti esistenti, a seconda dei casi, diversi dagli Azionisti o dagli Azionisti esistenti, a seconda dei casi, ai quali, in virtù delle leggi di qualsiasi territorio o dei requisiti di qualunque ente di regolamentazione riconosciuto o qualsiasi altro mercato valori o titoli in qualsiasi territorio o in relazione a diritti frazionari, è stabilito che tale emissione od offerta o concessione non sia fatta.

Nel fare qualsiasi calcolo o determinazione del Prezzo corrente di mercato, del Valore di mercato corrente o del Prezzo medio ponderato per i volumi, potranno essere effettuati eventuali adeguamenti ritenuti opportuni da un Consulente finanziario al fine di riflettere l'eventuale consolidamento o suddivisione delle Azioni ordinarie o un'emissione di Azioni ordinarie mediante capitalizzazione dei profitti o delle riserve, o qualsiasi evento di tale genere o simile. Qualunque determinazione fatta dal *Calculation Agent* o da un Consulente finanziario nominato dall'Emittente o, a seconda dei casi, dal Fiduciario in qualsivoglia delle circostanze contemplate nelle presenti Condizioni sarà considerata (tranne in caso di errore manifesto) definitiva e vincolante per l'Emittente, il Garante, il Fiduciario e i Titolari di obbligazioni.

Ai fini unicamente delle Condizioni 7.1, 7.2, 8.5, 8.6 e 14, (a), i riferimenti all'emissione di Azioni Ordinarie o alle Azioni Ordinarie da emettere o emettibili dovranno comprendere il trasferimento e/o la consegna di Azioni ordinarie, sia di nuova emissione e assegnate sia precedentemente esistenti sia detenute da o per conto del Garante o una sua Controllata, e (b) le Azioni ordinarie detenute da o per conto del Garante o una sua Controllata (e che, nel caso delle Condizioni 7.1(d) e 7.1(f), non si qualificano per il godimento del diritto relativo o di diritti di altro tipo) non dovranno essere considerate o trattate come in circolazione o emesse, né autorizzate a ricevere il corrispondente Dividendo o altro diritto.

#### **4. REGISTRAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI**

##### **4.1 Registrazione**

L'Emittente provvederà ad accertarsi che venga tenuto un registro (il **Registro**) presso la sede specificata dell'Agente autorizzato alla Registrazione al di fuori del Regno Unito, dove annotare i nomi e gli indirizzi dei titolari di Obbligazioni e i dettagli delle Obbligazioni da questi detenute, nonché tutti i trasferimenti, rimborsi e conversioni di Obbligazioni.

Una copia del Registro sarà inviata all'Emittente alla Data di Emissione e in seguito a ogni modifica apportata al Registro dall'Agente autorizzato alla Registrazione; tale copia sarà conservata dall'Emittente presso la propria sede legale. In caso di eventuali discrepanze tra il registro detenuto dall'Agente autorizzato alla Registrazione e quello in possesso dell'Emittente presso la sua sede legale, conformemente con la legge del Lussemburgo sulle società commerciali del 10 agosto 1915 e successive modifiche, farà fede il registro in possesso dell'Emittente presso la sua sede legale ai fini della legge del Lussemburgo.

##### **4.2 Trasferimento**

Fermi restando i termini del Contratto di agenzia e le Condizioni 4.3 e 4.4, le Obbligazioni possono essere trasferite interamente oppure, salvo quanto previsto nella Clausola 3.2 del Contratto di agenzia, parzialmente, in un taglio autorizzato, depositando il Certificato relativo (con il corrispondente modulo di richiesta di trasferimento debitamente firmato e timbrato laddove applicabile) presso la sede specificata dell'Agente autorizzato alla Registrazione o presso qualsiasi Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione.

Nessun trasferimento di Obbligazioni sarà ritenuto valido se non sia e fintanto che non è stato annotato sul Registro. Un'Obbligazione può essere registrata solamente a nome di, e trasferita unicamente a, un soggetto debitamente menzionato (o a più soggetti, ma non oltre il numero di quattro).

Per qualsiasi richiesta di trasferimento di Obbligazioni adeguatamente effettuata, l'Agente autorizzato alla Registrazione registrerà, entro sette giorni lavorativi, nel luogo della sede specificata dell'Agente autorizzato alla Registrazione, il corrispondente trasferimento e

consegnerà un nuovo Certificato al cessionario (e, in caso di trasferimento di sole alcune delle Obbligazioni per le quali tale Certificato era stato emesso, consegnerà un Certificato al cedente per la parte non trasferita) presso la sede specificata dell'Agente autorizzato alla Registrazione oppure (a rischio e, se inviato per posta dietro richiesta del cessionario o, a seconda dei casi, del cedente con altri mezzi rispetto alla posta ordinaria, a spese del cessionario o, a seconda dei casi, del cedente) invierà il Certificato tramite posta non assicurata all'indirizzo indicato dal cessionario o, a seconda dei casi, dal cedente.

#### 4.3 Formalità gratuite

Tale trasferimento sarà effettuato a titolo gratuito, fermo restando che (a) il soggetto che presenti la richiesta di trasferimento dovrà pagare o provvedere a far pagare eventuali tasse, imposte e altre spese governative associate al trasferimento, (b) l'Agente autorizzato alla Registrazione sia certo dei documenti di proprietà e/o identità del soggetto che presenta la richiesta e (c) vengano rispettate le disposizioni eventualmente convenute di volta in volta dall'Emittente e dal Garante con l'Agente autorizzato alla Registrazione e il Fiduciario (e così come previsto inizialmente nel Contratto di agenzia).

#### 4.4 Closed Period

Non sarà richiesto né all'Emittente né all'Agente autorizzato alla Registrazione di registrare il trasferimento di Obbligazioni (a) durante il periodo di 15 giorni che termina e comprende il giorno immediatamente precedente alla Data di scadenza, a qualsiasi Data di consegna anticipata relativa alla conversione di Obbligazioni in conformità con la Condizione 6.2 o a qualunque data anticipata stabilita per il rimborso delle Obbligazioni in conformità con la Condizione 10.1; (b) durante il periodo di 7 giorni che termina e comprende il giorno immediatamente precedente a qualsiasi Data di consegna relativa alla conversione di Obbligazioni in conformità con la Condizione 6.5; (c) in relazione a cui è stato consegnato un Avviso di conversione conformemente alla Condizione 6.3 o 6.4; o (d) durante il periodo che inizia alla Record date (inclusa) relativa al pagamento degli interessi sulle Obbligazioni e che termina (e comprende) la data di scadenza di tale pagamento.

### 5. INTERESSI E DIFFERIMENTO DEGLI INTERESSI

#### 5.1 Tasso di interesse

Ferme restando le ulteriori disposizioni della presente Condizione 5, ogni Obbligazione è fruttifera di interessi sul suo valore nominale dalla Data di Emissione (compresa) al tasso annuo del 6,125 per cento, pagabili annualmente in arretrato il 15 novembre di ogni anno (ciascuna una Data di pagamento degli interessi), a partire dalla Data di pagamento degli interessi che cade il 15 novembre 2014.

L'ammontare degli interessi pagabili per qualsiasi periodo più breve di un Periodo di maturazione degli interessi dovrà essere calcolato in base a (a) il numero di giorni del periodo rilevante a partire dal primo giorno (compreso) fino all'ultimo giorno (escluso) di tale periodo diviso per (b) il numero di giorni dalla Data di pagamento degli interessi (compresa) immediatamente precedente (oppure, se non ve ne sono, dalla Data di Emissione) fino alla Data di pagamento degli interessi successiva (esclusa).

L'ammontare degli interessi pagabili relativamente a un'Obbligazione, in conformità con la presente Condizione 5.1, in qualsiasi Data di pagamento degli interessi è denominato **Ammontare degli interessi**.

## 5.2 Differimento degli interessi

### (a) *Differimento degli interessi facoltativo*

L'Emittente può, a sua esclusiva discrezione, scegliere di differire il pagamento di tutti o di una parte degli interessi maturati sulle Obbligazioni durante qualsiasi Periodo di maturazione degli interessi (un **Pagamento degli interessi differiti**) dando notifica (un **Avviso di differimento**) di tale scelta ai Titolari di obbligazioni conformemente alla Condizione 19, al Fiduciario e al Principale Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione almeno 5, ma non più di 30, Giorni lavorativi milanesi e lussemburghesi prima della corrispondente Data di pagamento degli interessi. Se l'Emittente compie tale scelta, non avrà nessun obbligo di effettuare il pagamento e questo non-pagamento degli interessi non costituirà un'inadempienza dell'Emittente, né qualsivoglia altra violazione degli obblighi previsti nel Prestito Obbligazionario o per qualunque altro motivo.

Qualsiasi Pagamento differito degli interessi sarà differito ed essi costituiranno gli **Interessi Arretrati**. Gli Interessi arretrati resteranno insoluti fintanto che non saranno interamente pagati dall'Emittente o dal Garante, tuttavia gli Interessi arretrati non sono fruttiferi di interessi.

### (b) *Regolamento facoltativo degli Interessi arretrati*

L'Emittente può pagare eventuali Interessi arretrati insoluti (interamente o parzialmente), in qualsiasi momento, mediante comunicazione inviata non meno di 10 e non oltre 15 Giorni lavorativi milanesi e lussemburghesi a: i Titolari di obbligazioni, conformemente alla Condizione 19 (tale comunicazione sarà irrevocabile e obbligherà l'Emittente a pagare gli Interessi arretrati corrispondenti alla data di pagamento indicata nella comunicazione stessa), il Fiduciario e il Principale Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione.

### (c) *Regolamento obbligatorio degli Interessi arretrati*

Tutti (e non unicamente alcuni di essi) gli eventuali Interessi di volta in volta arretrati e insoluti in relazione a un'Obbligazione diventeranno dovuti ed esigibili interamente e dovranno (fatto salvo quanto previsto alla Condizione 6.5(b)) essere pagati dall'Emittente alla prima Data utile di regolamento obbligatorio relativamente a tale Obbligazione.

Dovrà essere data comunicazione dell'occorrenza di una Data di regolamento obbligatorio (diversa da (i) qualsiasi data che rientri nei commi (a) o (c) della definizione di Data di regolamento obbligatorio, (ii) la Data di scadenza o (iii) qualsiasi data in cui le Obbligazioni diventano dovute e pagabili conformemente alla Condizione 13) ai Titolari di obbligazioni, conformemente alla Condizione 19, al Fiduciario e al Principale Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione almeno cinque, ma non più di 30, Giorni lavorativi milanesi e lussemburghesi prima della relativa data di scadenza del pagamento.

### (d) *Notifica di una Data di regolamento obbligatorio*

Al verificarsi di una Data di regolamento obbligatorio, l'Emittente dovrà prontamente rimettere al Fiduciario un certificato firmato da un rappresentante debitamente autorizzato (come definito nell'Atto istitutivo del Trust) dell'Emittente che confermi tale occorrenza e fornisca dettagli sull'evento che la ha originata.

## 5.3 Maturazione degli interessi

In caso di:

- (a) Conversione obbligatoria alla Data di scadenza in conformità con la Condizione 6.1, le Obbligazioni cesseranno di produrre interessi a partire dalla Data di scadenza, e gli interessi maturati dalla Data di pagamento degli interessi (compresa) immediatamente precedente alla Data di scadenza fino alla Data di scadenza (esclusa) dovranno essere pagati alla Data di scadenza;
- (b) una Conversione obbligatoria a facoltà dell'Emittente in conformità con la Condizione 6.2, una Conversione volontaria a discrezione dei Titolari in seguito a un Evento Specifico in conformità con la Condizione 6.4, o una Conversione in seguito a un Evento di conversione accelerata in conformità con la Condizione 6.5, le relative Obbligazioni cesseranno di produrre interessi a partire dalla Data di consegna corrispondente (compresa) (oppure, quando deve essere pagato il corrispondente Importo del Regolamento in denaro invece della consegna di Azioni ordinarie conformemente alla Condizione 9.1(c), a partire dalla corrispondente Data del pagamento in denaro (compresa)), e gli interessi maturati dalla Data di pagamento degli interessi (compresa) immediatamente precedente alla corrispondente Data di consegna (oppure, a seconda dei casi, immediatamente precedente alla corrispondente Data del pagamento in denaro) oppure, qualora non vi sia tale Data di pagamento degli interessi, dalla Data di Emissione (compresa) fino alla corrispondente Data di consegna (esclusa) (oppure, a seconda dei casi, la corrispondente Data del pagamento in denaro) dovranno essere pagati alla Data di consegna corrispondente (oppure, a seconda dei casi, la corrispondente Data del pagamento in denaro);
- (c) una Conversione volontaria a discrezione dei Titolari in conformità con la Condizione 6.3, le Obbligazioni cesseranno di produrre interessi a partire dalla Data di pagamento degli interessi (compresa) che cade alla, o immediatamente prima della, corrispondente Data di consegna (oppure, quando deve essere pagato il corrispondente Importo del Regolamento in denaro invece della consegna di Azioni ordinarie conformemente alla Condizione 9.1(c), che cade alla, o immediatamente prima della, corrispondente Data del pagamento per cassa) oppure, qualora non vi sia tale Data di pagamento degli interessi, dalla Data di Emissione (compresa); e
- (d) rimborso delle Obbligazioni in conformità con la Condizione 10.1, le Obbligazioni cesseranno di produrre interessi a partire dalla Data di rimborso *Fair Market Call*, e gli interessi maturati dalla Data di pagamento degli interessi (compresa) immediatamente precedente alla Data di rimborso *Fair Market Call* oppure, qualora non vi sia tale Data di pagamento degli interessi, dalla Data di Emissione (compresa) alla Data di rimborso *Fair Market Call* (esclusa) dovranno essere pagati alla Data di rimborso *Fair Market Call*,

in ogni caso ferme restando e come previsto nelle presenti Condizioni (compresa, senza limitazione alcuna, la Condizione 9.2(a)) e a meno che, all'atto della presentazione del relativo Certificato (laddove tale presentazione è necessaria), il pagamento della/e somma/e di denaro corrispondente e/o la consegna delle relative Azioni ordinarie, a seconda dei casi, in relazione all'Obbligazione non sia impropriamente trattenuto o rifiutato, nel qual caso gli interessi continueranno a maturare come previsto nell'Atto istitutivo del Trust.

## 6. CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

### 6.1 Conversione obbligatoria alla data di scadenza

Se non precedentemente convertita o rimborsata o acquistata e cancellata, conformemente alle presenti Condizioni, prima del giorno stabilito come 25° Giorno di Borsa aperta precedente alla Data di scadenza, ogni Obbligazione sarà, ferme restando le Condizioni 7.7, 7.8 e 9,

obbligatoriamente convertita alla Data di scadenza in un numero di Azioni ordinarie pari al Rapporto di conversione rilevante e tali Azioni ordinarie saranno consegnate al Garante.

Alla Data di scadenza, l'Emittente pagherà anche gli eventuali interessi maturati conformemente alla Condizione 5.3 e gli eventuali Interessi arretrati conformemente alla Condizione 5.2.

## **6.2 Conversione anticipata obbligatoria a facoltà dell'Emittente**

L'Emittente può, a sua discrezione, mediante comunicazione inviata non meno di 30 e non oltre 60 giorni (**Avviso di conversione anticipata dell'emittente**) al Fiduciario e ai Titolari di obbligazioni conformemente alla Condizione 19, ferme restando le Condizioni 7.7, 7.8 e 9, convertire tutte – ma non unicamente alcune di esse – le Obbligazioni in circolazione in Azioni ordinarie alla Data di consegna indicata nell'Avviso di conversione anticipata dell'emittente, a condizione che la Data di consegna indicata nell'Avviso di conversione anticipata dell'emittente cada all'interno del Periodo di conversione anticipata dell'emittente.

Il numero di Azioni ordinarie da consegnare per ciascuna Obbligazione all'atto di tale conversione sarà pari al Rapporto massimo di conversione in vigore alla Data di consegna corrispondente.

Alla Data di consegna corrispondente, l'Emittente pagherà anche gli eventuali interessi maturati conformemente alla Condizione 5.3, gli eventuali Interessi arretrati conformemente alla Condizione 5.2 e il *Make-whole Amount* conformemente alla Condizione 6.6.

L'Avviso di conversione anticipata dell'emittente sarà irrevocabile.

## **6.3 Conversione volontaria a facoltà dei Titolari di obbligazioni**

Fermo restando quanto previsto di seguito e nelle Condizioni 7.7, 7.8 e 9, ciascun Titolare di obbligazioni avrà diritto di convertire le sue Obbligazioni in qualsiasi momento durante il Periodo per la conversione volontaria a favore dei Titolari di obbligazioni (**Diritto di conversione volontaria dei titolari di obbligazioni**).

Il numero di Azioni ordinarie da consegnare per ciascuna Obbligazione all'atto di tale conversione sarà pari al Rapporto minimo di conversione in vigore alla Data di consegna corrispondente.

Un Titolare di obbligazioni può esercitare il Diritto di conversione volontaria dei titolari di obbligazioni consegnando il Certificato rappresentativo delle sue Obbligazioni (insieme a un Avviso di conversione) in qualsiasi momento durante il periodo per la conversione volontaria a favore dei Titolari di obbligazioni alla sede specificata di un qualsiasi Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione conformemente alla Condizione 8.1, al che il Garante dovrà (fermo restando quanto previsto nelle presenti Condizioni) provvedere alla consegna, o altro secondo le istruzioni dei Titolari di obbligazioni corrispondenti (incluse nel relativo Avviso di conversione), delle Azioni ordinarie (comprese le eventuali Azioni ordinarie aggiuntive) conformemente alla Condizione 8.

Un titolare può non esercitare il Diritto di conversione volontaria dei titolari di obbligazioni:

- (i) in seguito a un Avviso di conversione anticipata dell'emittente in conformità con la Condizione 6.2;

- (ii) in seguito a un Avviso di evento di conversione accelerata da parte dell'Emittente in conformità con la Condizione 6.5;
- (iii) durante qualsiasi Periodo di esclusione (*Excluded Period*); oppure
- (iv) se le Obbligazioni sono diventate immediatamente dovute e ripagabili in conformità con la Condizione 13.

Alla Data di consegna corrispondente, l'Emittente pagherà anche gli eventuali Interessi arretrati conformemente alla Condizione 5.2.

Se un Avviso di conversione viene presentato da un Titolare di obbligazioni, conformemente alla presente Condizione 6.3, durante un Periodo per la conversione in seguito a un evento specifico a favore dei Titolari di obbligazioni, tale Avviso di conversione sarà considerato esercizio del diritto di conversione volontaria in conformità con la Condizione 6.4.

#### 6.4 Conversione volontaria a facoltà dei Titolari di obbligazioni in seguito a un Evento specifico

Al verificarsi di:

- (a) un Evento relativo al flottante; oppure
- (b) un'Acquisizione di controllo,

(ognuno un **Evento Specifico**), l'Emittente dovrà, non oltre il terzo Giorno lavorativo milanese (oppure, se successivo, il terzo Giorno lavorativo lussemburghese) dal verificarsi dell'Evento speciale, darne comunicazione (l'**Avviso di evento specifico**) al Fiduciario e ai Titolari di obbligazioni conformemente alla Condizione 19.

In seguito al verificarsi di un Evento specifico, ferme restando le Condizioni 7.7, 7.8 e 9, ciascun Titolare di obbligazioni avrà il diritto di convertire le proprie Obbligazioni in qualsiasi momento durante il Periodo di conversione in seguito a un evento speciale a favore dei Titolari di obbligazioni (**Diritto di conversione in seguito a un evento specifico**).

Il numero di Azioni ordinarie da consegnare per ciascuna Obbligazione all'atto di tale Conversione sarà pari al Rapporto di conversione in seguito a un evento specifico.

Un Titolare di obbligazioni può esercitare il Diritto di conversione in seguito a un evento specifico consegnando il Certificato rappresentativo delle sue Obbligazioni (insieme a un Avviso di conversione (come definito nella Condizione 8.1)) in qualsiasi momento durante il Periodo per la conversione in seguito a un evento specifico a favore dei titolari alla sede specificata di un qualsiasi Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione conformemente alla Condizione 8.1, al che il Garante dovrà (fermo restando quanto previsto nelle presenti Condizioni) provvedere alla consegna, o altro secondo le istruzioni dei Titolari di obbligazioni corrispondenti, delle Azioni ordinarie (comprese le eventuali Azioni ordinarie addizionali) conformemente alla Condizione 8.

Alla Data di consegna corrispondente, l'Emittente pagherà anche gli eventuali interessi maturati conformemente alla Condizione 5.3 e gli eventuali Interessi arretrati conformemente alla Condizione 5.2.

Nell'Avviso di evento specifico dovranno essere indicati:

- (i) il Prezzo minimo di conversione e il Prezzo massimo di conversione immediatamente prima del verificarsi dell'Evento specifico;
- (ii) l'ultimo giorno del Periodo per la conversione in seguito ad un Evento specifico a favore dei Titolari di obbligazioni; e
- (iii) la procedura che i Titolari di obbligazioni devono seguire per esercitare i diritti di conversione.

Le disposizioni della presente Condizione 6.4 si applicheranno *mutatis mutandis* a ogni evento specifico successivo. Il Fiduciario non sarà tenuto a prendere provvedimenti per accertarsi se un Evento specifico o qualsiasi evento che potrebbe dar luogo a un Evento specifico si è verificato o può verificarsi e non sarà responsabile nei confronti dei Titolari di obbligazioni né di altri soggetti per eventuali perdite derivanti dal non aver proceduto a tale accertamento.

#### 6.5 Conversione obbligatoria a seguito di un Evento di conversione accelerata

##### (a) *Evento di conversione accelerata*

Se si verifica un Evento di conversione accelerata prima del giorno stabilito come 25° Giorno di Borsa aperta immediatamente precedente alla Data di scadenza, l'Emittente dovrà, non oltre il terzo Giorno lavorativo milanese (oppure, se successivo, il terzo Giorno lavorativo lussemburghese) dal verificarsi dell'Evento di conversione accelerata, dare comunicazione (l'Avviso di evento di conversione accelerata) al Fiduciario e ai Titolari di obbligazioni conformemente alla Condizione 19, e tutte – ma non unicamente alcune di esse – le Obbligazioni in circolazione saranno, ferme restando le Condizioni 7.7, 7.8 e 9, obbligatoriamente convertite alla Data di consegna in un numero di Azioni ordinarie pari al Rapporto massimo di conversione in vigore alla Data di consegna corrispondente.

Alla Data di consegna corrispondente, l'Emittente pagherà anche gli eventuali interessi maturati conformemente alla Condizione 5.3, il *Make-whole Amount* conformemente alla Condizione 6.6 e (fatto salvo quanto previsto alla Condizione 6.5(b)) gli eventuali Interessi arretrati conformemente alla Condizione 5.2.

Nell'Avviso di evento di conversione accelerata dovranno essere indicati:

- (i) il Prezzo minimo di conversione immediatamente precedente al verificarsi dell'Evento di conversione accelerata;
- (ii) la Data di consegna ai fini della conversione delle Obbligazioni conformemente alla presente Condizione 6.5;
- (iii) se l'Emittente decide che è compito del Garante consegnare le *Arrears shares* in vece del pagamento per cassa degli Interessi arretrati da parte dell'Emittente in conformità con la Condizione 6.5(b) c, in tal caso, la Data di regolamento degli interessi arretrati; e
- (iv) la procedura che i Titolari di obbligazioni devono seguire per esercitare i diritti di conversione.

Si verificherà un **Evento di conversione accelerata** quando:

- (A) il rating di merito creditizio aziendale del Garante assegnato da Moody's Investors Service Limited (**Moody's**), Standard & Poor's Rating Services, una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. (**S&P**) e Fitch Ratings Limited (**Fitch**), o una qualsiasi delle agenzie loro subentranti (ciascuna un'**Agenzia di rating**):
- (i) scende al di sotto di B1 (nel caso di Moody's) o al di sotto di BB- (nel caso di S&P e Fitch) e il Garante non riceva, entro i 30 giorni successivi, un rating di almeno B1 (nel caso di Moody's) o BB- (nel caso di S&P e Fitch) o superiore da detta Agenzia di rating; oppure
  - (ii) è ritirato da un'Agenzia di rating e, entro i 30 giorni successivi al ritiro, non è reintegrato con un rating di almeno B1 (nel caso di Moody's) o BB- (nel caso di S&P e Fitch) o superiore da detta Agenzia di rating;
- (B) l'Emittente o il Garante è inadempiente per quanto riguarda:
- (i) l'effettuazione - nei tempi dovuti - di pagamenti nei confronti dei Titolari di obbligazioni in conformità con quanto previsto nel Prestito obbligazionario e/o nell'Atto istitutivo del Trust e tale inadempienza continua per più di 30 giorni (se si tratta del pagamento di interessi) o 10 giorni (per qualunque altro pagamento); oppure
  - (ii) la consegna delle Azioni ordinarie all'atto della Conversione volontaria di Obbligazioni in conformità con le Condizioni 6.3 o 6.4 e/o l'Atto istitutivo del Trust, e tale inadempienza non viene sanata per un periodo superiore ai 10 giorni; oppure
- (C) l'Emittente e/o il Garante non osservi uno qualsiasi degli altri suoi obblighi derivanti dal Prestito obbligazionario e/o dall'Atto istitutivo del Trust e a tale inadempienza (nell'opinione del Fiduciario) non possa essere posto rimedio oppure, se (nell'opinione del Fiduciario) può esservi posto rimedio, essa non venga sanata entro 30 giorni.

Nel caso in cui i rating utilizzati da Moody's, S&P o Fitch vengano modificati rispetto a quelli descritti al precedente comma (A), il Garante e il Fiduciario, consultando un Consulente finanziario, dovranno stabilire quali nuove forme di rating di Moody's, S&P o Fitch (a seconda dei casi) rispecchino maggiormente i rating precedentemente impiegati da Moody's, S&P o Fitch e la disposizione sopra riportata dovrà essere interpretata di conseguenza.

Al verificarsi di un Evento di conversione accelerata, l'Emittente dovrà prontamente consegnare al Fiduciario un certificato firmato da un rappresentante debitamente autorizzato dell'Emittente che confermi tale occorrenza e fornisca i dettagli dell'evento che la ha originata.

**(h) Interessi arretrati**

Al verificarsi di un Evento di conversione accelerata, l'Emittente può decidere, comunicando tale decisione ai Titolari di obbligazioni nell'Avviso di evento di conversione accelerata, di chiedere al Garante di consegnare ai Titolari di obbligazioni alcune Azioni ordinarie addizionali al posto del pagamento da parte dell'Emittente degli (eventuali) Interessi arretrati, che avrebbero altrimenti dovuto essere pagati alla Data di consegna corrispondente in conformità con la Condizione 5.2 (*Arrears Shares*), fatto salvo che tale decisione non può essere presa (i) prima della data in cui viene comunicato l'Avviso di regolamento fisico

oppure (ii) in qualsiasi momento in cui al Garante è legalmente vietato consegnare le corrispondenti *Arrears Shares* oppure quando quest'ultimo non è in grado, per altri motivi, di consegnarle.

Il numero di *Arrears Shares* da consegnare per ciascuna Obbligazione, quando l'Emittente ha esercitato il proprio diritto d'opzione a norma della presente Condizione 6.5(b), sarà pari (i) all'ammontare dei corrispondenti Interessi arretrati che, salvo per l'esercizio di tale diritto d'opzione, sarebbero altrimenti stati pagabili in relazione all'Obbligazione corrispondente conformemente alla Condizione 5.2, diviso per (ii) il 99 per cento del Valore di mercato corrente di un'Azione ordinaria.

Le *Arrears Shares* saranno consegnate alla Data di regolamento degli interessi differiti.

#### **6.6 *Make-whole Amount***

Nel caso di una Conversione obbligatoria a facoltà dell'Emittente in conformità con la Condizione 6.2 o di una Conversione obbligatoria a seguito di un Evento di conversione accelerata in conformità con la Condizione 6.5 l'Emittente dovrà versare a ogni Titolare di obbligazioni, alla Data di consegna corrispondente, per ciascuna Obbligazione convertita, una somma pari al *Make-whole Amount*, da pagarsi secondo quanto previsto nella Condizione 11.

#### **6.7 Frazioni**

Non saranno consegnate frazioni di Azioni ordinarie in occasione di o in relazione a una qualunque conversione, conformemente alla presente Condizione 6, e non sarà effettuato alcun pagamento per cassa o altro adeguamento in sostituzione di queste. Ad ogni modo, il numero di Azioni ordinarie da consegnare all'atto della conversione a un Titolare di obbligazioni dovrà essere calcolato in base al valore nominale complessivo delle Obbligazioni detenute da quel Titolare di obbligazioni e in tal modo convertite, arrotondate, se necessario, per difetto al più vicino numero intero di Azioni ordinarie.

#### **6.8 Tasse e imposte di bollo, ecc.**

Il Titolare di obbligazioni deve liquidare direttamente alle autorità competenti eventuali imposte, bolli, tasse sul capitale e diritti di emissione, registrazione e trasferimento derivanti dalla conversione delle Obbligazioni (a esclusione delle eventuali imposte, bolli, tasse sul capitale e diritti di emissione, registrazione e trasferimento dovute in Italia o in Lussemburgo relativamente all'assegnazione, emissione e consegna di Azioni Ordinarie (ivi comprese eventuali Azioni ordinarie Addizionali e/o *Arrears Shares*) in conformità con le presenti Condizioni di conversione, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, se applicabili, eventuali imposte dovute in Italia ai sensi dell'Articolo 1, commi da 491 a 500 della Legge 228 del 24 dicembre 2012, e successive modifiche e/o eventuali altre disposizioni, che verranno corrisposte dall'Emittente o dal Garante). Qualora (i) l'Emittente o il Garante non corrisponda le eventuali imposte, bolli, tasse sul capitale, diritti di emissione, registrazione e trasferimento dovute in conformità con le disposizioni di cui sopra, e il titolare interessato si accoli il pagamento delle stesse o (ii) l'Emittente o il Garante sia responsabile di eventuali imposte, bolli, tasse sul capitale e diritti di emissione, registrazione e trasferimento in conformità con le disposizioni di cui sopra, ma tali imposte e diritti vengano addebitati e/o siano liquidati direttamente dal Titolare di obbligazioni interessato, l'Emittente e il Garante, con patruzioni separate e distinte, si impegnano ognuno, in relazione alle imposte e diritti di cui ai precedenti punti (i) e/o (ii), a rimborsare e indennizzare ciascun Titolare di obbligazioni relativamente al pagamento delle stesse e a eventuali sanzioni dovute in conseguenza di quanto sopra illustrato.

Ciascun Titolare di obbligazioni sarà responsabile del pagamento di tutte le imposte relative a ogni atto di cessione o presunta cessione di Obbligazioni o dei relativi interessi in relazione alla suddetta conversione.

Il Fiduciario non è responsabile dell'accertamento se le suddette imposte, bolli, tasse sul capitale e diritti di emissione, registrazione e trasferimento siano dovute o di quale sia il loro importo, né è responsabile o perseguibile in caso di mancato pagamento da parte dell'Emittente, del Garante o di chiunque altro, di suddette imposte, bolli, tasse sul capitale e diritti di emissione, registrazione e trasferimento.

## 7. ADEGUAMENTO DEL PREZZO DI CONVERSIONE

### 7.1 Adeguamenti

Al verificarsi di uno degli eventi descritti più avanti, il Prezzo Minimo di Conversione e il Prezzo Massimo di Conversione saranno soggetti agli adeguamenti qui di seguito indicati (con riferimento nella presente Condizione 7 al Prezzo di Conversione che è da intendersi come riferimento separato, rispettivamente, al Prezzo Minimo di Conversione e al Prezzo Massimo di Conversione). Tutti i calcoli richiesti ai sensi della presente Condizione 7.1 verranno effettuati da un *Calculation Agent*, per conto dell'Emittente, salvo ove diversamente specificato:

- (a) Qualora e ogni qualvolta venga effettuato un consolidamento, una riclassificazione o una suddivisione in relazione alle Azioni Ordinarie che va a modificare il numero di Azioni di Ordinarie in circolazione, il Prezzo di Conversione verrà adeguato moltiplicando il Prezzo di Conversione in vigore immediatamente prima tale consolidamento, riclassificazione o suddivisione per la seguente frazione:

$$\frac{A}{B}$$


dove:

A è il numero complessivo di Azioni Ordinarie in circolazione immediatamente prima di tale consolidamento, riclassificazione o suddivisione, a seconda dei casi; e

B è il numero complessivo di Azioni Ordinarie in circolazione immediatamente dopo e risultante da tale consolidamento, riclassificazione o suddivisione, a seconda dei casi.

Tali adeguamenti diventeranno efficaci alla data in cui il consolidamento, la riclassificazione o la suddivisione, a seconda del caso, diventano effettivi.

- (b) Qualora e ogni qualvolta il Garante emette delle Azioni Ordinarie a favore degli Azionisti considerate come interamente pagate mediante capitalizzazione di utili o riserve (ivi compreso il conto sovrapprezzo azioni o la riserva rimborso del capitale) salvo (i) quando le suddette Azioni Ordinarie sono o saranno emesse in sostituzione di una parte o di tutto il Dividendo in denaro che gli Azionisti avrebbero o potrebbero aver altrimenti scelto di ricevere, (ii) quando gli Azionisti scelgano di ricevere un Dividendo in denaro anziché le suddette Azioni Ordinarie oppure (iii) quando le suddette Azioni Ordinarie sono o vengono dichiarate emesse in sostituzione di un Dividendo (che sia o meno annunciato o altrimenti dovuto agli Azionisti, per scelta degli stessi o meno, un equivalente o ammontare del Dividendo in denaro), il Prezzo



di Conversione verrà adeguato moltiplicando il Prezzo di Conversione in vigore immediatamente prima della suddetta emissione per la seguente frazione:

$$\frac{A}{B}$$

dove:

A è il numero complessivo di Azioni Ordinarie in circolazione immediatamente prima di tale emissione; e

B è il numero complessivo di Azioni Ordinarie in circolazione immediatamente dopo tale emissione.

Tale adeguamento diventerà efficace alla data di emissione di tali Azioni Ordinarie.

- (c) Qualora e ogni qualvolta il Garante distribuisca o corrisponda un Dividendo agli Azionisti, Prezzo di Conversione sarà soggetto ad adeguamento moltiplicando il Prezzo di Conversione in vigore Conversione in vigore immediatamente prima della Data di Validità per la seguente frazione:

$$\frac{A - B}{A}$$

dove:

A è il Prezzo Corrente di Mercato di un'Azione Ordinaria alla Data di validità; e

B è la parte di Valore di Mercato del Dividendo aggregato attribuibile un'Azione Ordinaria, essendo suddetta parte determinata dividendo il Valore di Mercato del Dividendo aggregato per il numero di Azioni Ordinarie aventi diritto a ricevere tale Dividendo (o, in caso di acquisto, rimborso o *buy-back* di Azioni Ordinarie o di certificati di deposito o altri certificati o ricevute rappresentativi delle Azioni Ordinarie da parte o per conto del Garante o di una Consociata, per il numero di Azioni Ordinarie in circolazione immediatamente dopo tale acquisto, rimborso o *buy-back*, e trattando come non circolanti tutte le Azioni Ordinarie, o tutte le Azioni Ordinarie rappresentate da certificati di deposito o altri certificati o ricevute, acquistate, rimborsate o riacquistate).

Tale adeguamento sarà efficace alla Data di Validità o, se successivo, alla prima data in cui il Valore di Mercato del relativo Dividendo sia determinabile con le modalità qui indicate.

La **Data di Validità** indica, con riferimento alla presente Condizione 7.1(c), la prima data in cui le Azioni Ordinarie sono oggetto di negoziazione ex il relativo Dividendo sul Mercato Azionario di Riferimento oppure, in caso di acquisto, rimborso o *buy-back* di Azioni Ordinarie o di certificati di deposito o altri certificati o ricevute rappresentativi delle Azioni Ordinarie, la data in cui tale acquisto, rimborso o *buy-back* viene effettuato oppure, in caso di *Spin-Off*, la prima data in cui le Azioni

Ordinarie sono oggetto di negoziazione ex il relativo *Spin-Off* sul Mercato Azionario di Riferimento.

Ai fini di quanto sopra esposto, il Valore di Mercato verrà (fatto salvo quanto previsto al comma (a) della definizione di "Dividendo" e nella definizione di "Valore di Mercato") determinato alla Data di Validità.

- (d) Qualora e ogni qualvolta il Garante emetta Azioni Ordinarie ovvero emetta o assegni agli Azionisti preesistenti opzioni, *warrant* o altri diritti a sottoscrivere o acquistare Azioni Ordinarie, o Titoli che in virtù dei loro termini di emissione attribuiscono (direttamente o indirettamente) diritti di conversione o di scambio o di sottoscrizione di Azioni Ordinarie (o assegni uno di tali diritti in relazione ai Titoli esistenti così emessi), a un prezzo per Azione Ordinaria che sia inferiore al 95 per cento del Prezzo Corrente di Mercato per Azione Ordinaria alla Data di validità, il Prezzo di Conversione dovrà essere adeguato moltiplicando il Prezzo di Conversione in vigore immediatamente prima della Data di validità per la seguente frazione:

$$\frac{A + B}{A + C}$$

dove:

- A è il numero di Azioni Ordinarie in circolazione alla Data di Validità;
- B è il numero di Azioni Ordinarie che potrebbero essere acquistate al Prezzo di Mercato Corrente per Azione Ordinaria con l'importo complessivo (eventuale) da percepirsi per le Azioni Ordinarie emesse in opzione, o per i Titoli emessi in opzione o per le opzioni o *warrant* o altri diritti emessi in opzione e per il numero totale di Azioni Ordinarie che possono essere rilasciate a fronte dell'esercizio di quanto sopra esposto; e
- C è il numero di Azioni Ordinarie che deve essere emesso o, a seconda dei casi, il numero massimo di Azioni Ordinarie che può essere emesso a fronte dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti calcolato alla data di emissione di tali opzioni, *warrant* o diritti o all'atto della conversione o scambio o esercizio dei diritti di sottoscrizione o acquisto relativi al prezzo o tasso iniziale di conversione, di scambio, di sottoscrizione o di acquisto,

purché se alla prima data in cui le Azioni Ordinarie sono oggetto di negoziazione ex-diritti, ex-opzioni o ex-*warrant* sul Mercato Azionario di Riferimento (ai fini della presente Condizione 7.1(d), la **Data Specificata - Specified Date** -) detto numero di Azioni Ordinarie debba essere determinato mediante riferimento all'applicazione di una formula o altro indicatore variabile o al verificarsi di qualsiasi evento successivo, in tal caso ai fini della presente Condizione 7.1(g), "C" sarà determinato mediante l'applicazione di tale formula o indicatore variabile o come se l'evento rilevante si verificasse o si fosse verificato alla Data Specificata e assumendo che tale conversione, scambio, sottoscrizione, acquisto o acquisizione abbia avuto luogo alla Data Specificata.

Tale adeguamento sarà efficace alla Data di Validità.

La Data di Validità indica, con riferimento alla presente Condizione 7.1(d), la prima data in cui le Azioni Ordinarie sono oggetto di negoziazione ex-diritti, ex-opzioni o ex-warrant sul Mercato Azionario di Riferimento.

- (c) Qualora e ogni qualvolta il Garante emetta Titoli (diversi dalle Azioni Ordinarie o opzioni, warrant o altri diritti per la sottoscrizione o l'acquisto delle Azioni Ordinarie) agli Azionisti preesistenti oppure assegni agli Azionisti preesistenti opzioni, warrant o altri diritti per la sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli (diversi dalle Azioni Ordinarie o dalle opzioni, warrant o altri diritti per la sottoscrizione o l'acquisto delle Azioni Ordinarie), il Prezzo di Conversione sarà soggetto ad adeguamento moltiplicando il Prezzo di Conversione in vigore immediatamente prima della Data di Validità per la seguente frazione:

$$\frac{A - B}{A}$$

dove:

A è il Prezzo Corrente di Mercato di un'Azione Ordinaria alla Data di validità; e

B è il Valore di Mercato alla Data di Validità della parte di diritti attribuibili ad un'Azione Ordinaria.

Tale adeguamento sarà efficace alla Data di Validità.

La Data di Validità indica, con riferimento alla presente Condizione 7.1(e), la prima data in cui le Azioni Ordinarie sono oggetto di negoziazione ex- i relativi Titoli o ex-diritti, ex-opzioni o ex-warrant sul Mercato Azionario di Riferimento.

- (f) Qualora e ogni qualvolta il Garante emette (con modalità diverse rispetto a quanto previsto nella precedente Condizione 7.1(d)) interamente a fronte di conferimenti in contanti o a titolo gratuito Azioni Ordinarie (diverse dalle Azioni Ordinarie emesse al servizio della conversione delle Obbligazioni o ai sensi Condizione 6.5(b) o a fronte dell'esercizio dei diritti di conversione o di scambio o di sottoscrizione o di acquisto di Azioni Ordinarie) ovvero emette o assegna (con modalità diverse rispetto a quanto previsto nella precedente Condizione 7.1(d)) interamente a fronte di conferimenti in contanti o a titolo gratuito opzioni, warrant o altri diritti per la sottoscrizione o l'acquisto di Azioni Ordinarie (diverse dalle Obbligazioni, termine che ai fini del presente articolo includerà eventuali Ulteriori Obbligazioni), in ciascun caso a un prezzo per Azione Ordinaria che sia inferiore al 95 per cento del Prezzo Corrente di Mercato per Azione Ordinaria alla data del primo annuncio pubblico dei termini di tale emissione o assegnazione, il Prezzo di Conversione sarà soggetto ad adeguamento moltiplicando il Prezzo di Conversione in vigore immediatamente prima della Data di Validità per la seguente frazione:

$$\frac{A + B}{A + C}$$

dove:

- A è il numero di Azioni Ordinarie in circolazione immediatamente prima dell'emissione di tali Azioni Ordinarie o dell'assegnazione di tali opzioni, *warrant* o diritti;
- B è il numero di Azioni Ordinarie che potrebbero essere acquistate al Prezzo Corrente di Mercato per Azione Ordinaria con l'importo complessivo (eventuale) da percepirsi per l'emissione di tali Azioni Ordinarie o, a seconda dei casi, per le Azioni Ordinarie da emettersi o da rendersi altrimenti disponibili a servizio dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti; e
- C è il numero di Azioni Ordinarie che deve essere emesso a fronte di tale emissione di Azioni Ordinarie o, a seconda dei casi, il numero massimo di Azioni Ordinarie che può essere emesso a servizio dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti calcolato alla data di emissione di tali opzioni, *warrant* o diritti.

Tale adeguamento sarà efficace alla Data di Validità.

La **Data di Validità** indica, con riferimento alla presente Condizione 7.1(f), la data di emissione delle suddette Azioni Ordinarie o, a seconda dei casi, dell'assegnazione di tali opzioni, *warrant* e diritti.

- (g) (g) Qualora e ogni qualvolta il Garante o una Società Controllata del Garante o (su indicazione o richiesta o in conformità con accordi con il Garante o una sua Società Controllata) qualunque altra società, soggetto o entità (diversa da quanto specificato nelle precedenti Condizioni 7.1(d), 7.1(e) o 7.1(f)) emetta interamente a fronte di conferimenti in contanti o a titolo gratuito dei Titoli (diversi dalle Obbligazioni, tennine che ai fini del presente articolo esclude eventuali Ulteriori Obbligazioni) che in virtù dei loro termini di emissione attribuiscono (direttamente o indirettamente) diritti di conversione o di scambio o di sottoscrizione di Azioni Ordinarie (o assegni uno di tali diritti in relazione ai Titoli esistenti così emessi) o Titoli che in virtù dei loro termini possano essere riqualificati come Azioni Ordinarie, e il corrispettivo per Azione Ordinaria da percepirsi a fronte della conversione, dello scambio, della sottoscrizione o della redesignazione sia inferiore al 95 per cento del Prezzo Corrente di Mercato per Azione Ordinaria alla data del primo annuncio al mercato dei termini di tale emissione o assegnazione, il Prezzo di Conversione sarà soggetto ad adeguamento moltiplicando il Prezzo di Conversione in vigore immediatamente prima della Data di Validità per la seguente frazione:

$$\frac{A + B}{A + C}$$

dove:

- A è il numero di Azioni Ordinarie in circolazione immediatamente prima di tale emissione o assegnazione (ma dove i Titoli in questione godono di diritti di conversione o di scambio o di sottoscrizione di Azioni Ordinarie che sono state emesse, acquistate o acquisite dal Garante o da una sua Società Controllata (o su indicazione o richiesta o in conformità con accordi presi con il Garante o una sua Società Controllata) ai fini o in relazione a tale emissione, dedotto il numero delle suddette Azioni Ordinarie così emesse, acquistate o acquisite);

B è il numero di Azioni Ordinarie che potrebbero essere acquistate al Prezzo Corrente di Mercato per Azione Ordinaria con l'importo complessivo (eventuale) da percepirsi per le Azioni Ordinarie che devono essere emesse o rese disponibili in altro modo all'atto della conversione o dello scambio ovvero dell'esercizio del diritto di sottoscrizione collegato ai suddetti Titoli o, a seconda dei casi, per le Azioni Ordinarie che devono essere emesse o che deriveranno da tale ridesignazione; e

C è il numero massimo di Azioni Ordinarie che devono essere emesse o rese altrimenti disponibili a fronte della conversione o dello scambio di tali Titoli ovvero a fronte dell'esercizio del diritto di sottoscrizione collegato ai medesimi al prezzo o tasso iniziale di conversione, di scambio o di sottoscrizione o, a seconda dei casi, il numero massimo di Azioni Ordinarie che possono essere emesse o risultare da tale ridesignazione,

purché se al momento dell'emissione dei Titoli in questione o alla data dell'assegnazione di tali diritti (ai fini della presente Condizione 7.1(g), la **Data Specificata**) detto numero di Azioni Ordinarie debba essere determinato mediante riferimento all'applicazione di una formula o altro indicatore variabile o al verificarsi di qualche evento successivo (che potrebbe aver luogo nel momento in cui tali Titoli vengono convertiti o scambiati o vengono esercitati i diritti di sottoscrizione o, a seconda dei casi, nel momento in cui tali Titoli vengono ridesignati o in qualunque altro momento che dovesse essere previsto), in tal caso ai fini della presente Condizione 7.1(g), "C" sarà determinato mediante l'applicazione di tale formula o indicatore variabile o come se l'evento di cui sopra si verificasse o si fosse verificato alla Data Specificata e assumendo che tale conversione, scambio, sottoscrizione, acquisto o acquisizione ovvero, a seconda dei casi, ridesignazione abbia avuto luogo alla Data Specificata.

Tale adeguamento sarà efficace alla Data di Validità.

La **Data di Validità** indica, con riferimento alla presente Condizione 7.1(g), la data di emissione dei suddetti Titoli o, a seconda dei casi, dell'assegnazione di tali diritti.

- (h) Qualora e ogni qualvolta vengano apportate modifiche ai diritti di conversione, scambio, sottoscrizione, acquisto o acquisizione attribuiti ai suddetti Titoli (diversi dalle Obbligazioni, termine che ai fini del presente articolo includerà eventuali Ulteriori Obbligazioni), come indicato alla precedente Condizione 7.1(g) (fatto salvo il caso in cui tale modifica sia apportata in conformità con i termini (inclusi quelli relativi all'adeguamento) applicabili a tali Titoli al momento dell'emissione) tali per cui, a seguito di tali modifiche, il corrispettivo da percepirsi per ciascuna Azione Ordinaria sia stato ridotto e risulti inferiore al 95 per cento del Prezzo Corrente di Mercato per Azione Ordinaria alla data del primo annuncio pubblico in merito alla proposta della suddetta modifica, il Prezzo di Conversione sarà soggetto ad adeguamento moltiplicando il Prezzo di Conversione in vigore immediatamente prima della Data di Validità per la seguente frazione:

$$\frac{A + B}{A + C}$$

dove:

- A è il numero di Azioni Ordinarie in circolazione immediatamente prima della Data di Validità (ma dove i Titoli di cui sopra godono di diritti di conversione o diritti di scambio o di sottoscrizione o di acquisto o di acquisizione di Azioni Ordinarie che siano state emesse, acquistate o acquisite dal Garante o da una Società Controllata (o su indicazione o richiesta o in conformità ad accordi con il Garante o una Società Controllata) ai fini o in relazione a tali Titoli, dedotto il numero di Azioni Ordinarie in tal modo emesse, acquistate o acquisite);
- B è il numero di Azioni Ordinarie che potrebbero essere acquistate al Prezzo Corrente di Mercato per Azione Ordinaria o, se inferiore, al prezzo o tasso esistente di conversione, scambio, sottoscrizione, acquisto o acquisizione di tali Titoli con l'importo complessivo (eventuale) da percepirsi per le Azioni Ordinarie che devono essere emesse o in altro modo rese disponibili a fronte della conversione o dello scambio ovvero dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, acquisto o acquisizione collegato ai Titoli così modificati; c
- C è il numero massimo di Azioni Ordinarie che possono essere emesse o rese altrimenti disponibili a fronte della conversione o dello scambio di tali Titoli ovvero a fronte dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, acquisto o acquisizione ad essi collegato al prezzo o tasso modificato di conversione, scambio, sottoscrizione, acquisto o acquisizione, ma accreditando, nella misura che un Consulente Finanziario riterrà appropriata, tutti gli adeguamenti effettuati ai sensi della presente Condizione 7.1(h) o della precedente Condizione 7.1(g),

purché se al momento di tale modifica (come indicato nella presente Condizione 7.1(h), la Data Specificata) detto numero di Azioni Ordinarie debba essere determinato mediante riferimento all'applicazione di una formula o altro indicatore variabile o al verificarsi di qualche evento successivo (che potrebbe aver luogo nel momento in cui tali Titoli sono convertiti o scambiati o i diritti di sottoscrizione, acquisto o acquisizione sono esercitati o in qualunque altro momento), in tal caso ai fini della presente Condizione 7.1(h), "C" sarà determinato mediante l'applicazione di tale formula o indicatore variabile o come se l'evento di cui sopra si verificasse o si fosse verificato alla Data Specificata e assumendo che tale conversione, scambio, sottoscrizione, acquisto o acquisizione abbia avuto luogo alla Data Specificata.

Tale adeguamento sarà efficace alla Data di Validità.

La Data di Validità indica, con riferimento alla presente Condizione 7.1(h), la data di modifica dei diritti di conversione, scambio, sottoscrizione, acquisto o acquisizione collegati ai suddetti Titoli.

- (i) Qualora e ogni qualvolta il Garante o una Società Controllata (su indicazione o richiesta o in conformità con accordi con il Garante o una Società Controllata) o un'altra società, soggetto o entità effettui un'offerta di qualsiasi Titolo a cui gli Azionisti, in quanto classe, abbiano diritto a partecipare in virtù di accordi mediante i quali tali Titoli potrebbero essere dagli stessi acquisiti (ad eccezione dei casi in cui il Prezzo di Conversione sia soggetto ad adeguamenti ai sensi delle precedenti

Condizioni 7.1(b), 7.1(c), 7.1(d), 7.17.1(f) o 7.1(g) o della Condizione 7.1(j) di seguito riportata (o soggetta ad adeguamento se l'emissione o l'assegnazione in oggetto avvenisse a un prezzo inferiore al 95 per cento del Prezzo Corrente di Mercato per Azione Ordinaria nel giorno di riferimento) ovvero ai sensi della precedente Condizione 7.1(e)), il Prezzo di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Prezzo di Conversione in vigore immediatamente prima della Data di Validità per la seguente frazione:

$$\frac{A - B}{A}$$

dove:

- A è il Prezzo Corrente di Mercato di un'Azione Ordinaria alla Data di validità; e
- B è il Valore di Mercato alla Data di Validità della quota dell'offerta di cui sopra attribuibile ad un'Azione Ordinaria.

Tale adeguamento sarà efficace alla Data di Validità.

La Data di Validità indica, con riferimento alla presente Condizione 7.1(i), la prima data in cui le Azioni Ordinarie sono oggetto di negoziazione ex diritti sul Mercato Azionario di Riferimento.

- (j) (j) Qualora l'Emittente (dopo aver consultato il *Calculation Agent*) ritenga che debba essere effettuato un adeguamento al Prezzo di Conversione per effetto di una o più circostanze non riportate nella Condizione 7.1 più sopra (anche nel caso in cui la circostanza in oggetto fosse specificamente esclusa dalle precedenti Condizioni da 7.1(a) a 7.1(i)), l'Emittente, a proprie spese e agendo in modo ragionevole, dovrà dare incarico a un Consulente Finanziario di stabilire non appena possibile quale adeguamento (eventuale) sia opportuno e ragionevole applicare al Prezzo di Conversione per tener conto di quanto sopra e la data in cui detto adeguamento (eventuale) dovrebbe entrare in vigore e sulla base di tale determinazione l'adeguamento in oggetto (eventuale) verrà apportato ed entrerà in vigore in conformità con la predetta determinazione, fatto salvo che un adeguamento potrà essere effettuato ai sensi della presente Condizione 7.1(j) solamente qualora il predetto Consulente Finanziario venga incaricato di eseguire tale determinazione non più di 21 giorni dopo la data in cui si verifica la circostanza rilevante e a condizione che l'adeguamento comporti una riduzione del Prezzo di Conversione.

Nonostante quanto previsto dalle disposizioni precedenti:


- (i) qualora gli eventi o le circostanze che giustificano il ricorso ad un adeguamento in conformità alla presente Condizione 7.1 abbiano già comportato o comporteranno un adeguamento del Prezzo di Conversione ovvero qualora gli eventi o le circostanze che giustificano il ricorso a un adeguamento sorgano in virtù di altri eventi o circostanze che hanno già comportato o comporteranno il ricorso a un adeguamento del Prezzo di Conversione ovvero qualora si verifichi più di un evento che dia origine a un adeguamento del Prezzo di Conversione in un periodo di tempo talmente breve che, a giudizio dell'Emittente, sia necessaria una modifica all'operatività delle disposizioni di adeguamento al fine di ottenere il risultato voluto, il meccanismo di adeguamento sarà modificato in base all'opinione di un Consulente Finanziario che

indicherà il modo più opportuno di procedere al fine di raggiungere il risultato desiderato; e

- (ii) l'operatività delle presenti Condizioni sarà modificata in base all'opinione di un Consulente Finanziario che indicherà il modo più opportuno di procedere al fine di garantire (A) che un adeguamento del Prezzo di Conversione o del relativo effetto economico non venga preso in considerazione più di una volta e (B) che l'effetto economico di un Dividendo non venga preso in considerazione più di una volta.

Ai fini del calcolo del corrispettivo da percepirsi o del prezzo ai sensi delle Condizioni 7.1(d), 7.1.1(f), 7.1(g) o 7.1(h), si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (A) il corrispettivo complessivo da percepirsi o il prezzo per le Azioni Ordinarie emesse a fronte di conferimenti in contanti sarà pari all'ammontare di tale conferimento in contanti;
- (B) (x) il corrispettivo complessivo da percepirsi o il prezzo per le Azioni Ordinarie da emettere o da rendere in altro modo disponibili a fronte della conversione o scambio di Titoli sarà considerato corrispondere al corrispettivo o prezzo percepito o da percepirsi per tali Titoli e (y) il corrispettivo complessivo da percepirsi o prezzo per le Azioni Ordinarie da emettere o da rendere in altro modo disponibili a fronte dell'esercizio di diritti di sottoscrizione collegati ai Titoli o a fronte dell'esercizio delle opzioni, *warrant* o altri diritti sarà considerato corrispondere a quella parte (che potrebbe anche essere pari al totale) del corrispettivo o prezzo percepito o da percepirsi per tali Titoli o, a seconda dei casi, per tali opzioni, *warrant* o diritti attribuiti dal Garante a tali diritti di sottoscrizione o, a seconda dei casi, di tali opzioni, *warrant* o diritti ovvero, se nessuna parte di tale corrispettivo o prezzo venisse così attribuita, il Valore di Mercato di tali diritti di sottoscrizione o, a seconda dei casi, di tali opzioni, *warrant* o diritti alla Data di Validità così come indicato nelle Condizioni 7.1(d), 7.1(f), 7.1(g) o 7.1(h), a seconda dei casi, più, nel caso dei precedenti punti (x) e (y), il corrispettivo minimo addizionale da percepirsi o prezzo (eventuale) a fronte della conversione o scambio di tali Titoli, o a fronte dell'esercizio di tali diritti o sottoscrizione ad essi collegati o, a seconda dei casi, a fronte dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti e (z) il corrispettivo da percepirsi o il prezzo per Azione Ordinaria a fronte della conversione o scambio ovvero a fronte dell'esercizio di tali diritti di sottoscrizione ad essi connessi, di tali Titoli o, a seconda dei casi, a fronte dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti detto corrispettivo complessivo da percepirsi o prezzo sarà pari al corrispettivo complessivo o prezzo cui si fa riferimento ai punti (x) o (y) più sopra (a seconda dei casi) diviso per il numero di Azioni Ordinarie che devono essere emesse a fronte di tale conversione o scambio o esercizio al prezzo o tasso iniziale di conversione, scambio o sottoscrizione;
- (C) qualora il corrispettivo o prezzo determinato ai sensi dei precedenti punti (A) o (B) più sopra (o a una delle componenti citate in detti punti) sia espresso in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento, dovrà essere convertito nella Valuta di Riferimento al Tasso di Cambio Prevalente alla relativa Data di Validità; e
- (D) nel determinare il corrispettivo o il prezzo in conformità a quanto indicato innanzi, non sarà effettuata alcuna deduzione per commissioni o emolumenti (in qualunque modo descritti) o per spese pagate o affrontate per impegni di garanzia, collocamento o gestione dell'emissione delle relative Azioni Ordinarie o Titoli, o altrimenti connesse agli stessi.



## 7.2 Adeguamenti retroattivi

Qualora una Data di Determinazione in relazione alla conversione di un' Obbligazione sia successiva alla record date relativa a qualsiasi consolidamento, riclassificazione o suddivisione ai sensi della Condizione 7.1(a) ovvero sia successiva alla record date o ad altra data prevista per l'istituzione del diritto a tale emissione, distribuzione, assegnazione o offerta (a seconda dei casi) ai sensi della Condizione 7.1(b), 7.1(c), 7.1(d), 7.1(e) o 7.1(i) o sia successiva alla data del primo annuncio al mercato dei termini di tale emissione o assegnazione ai sensi della Condizione 7.1(f) o 7.1(g) o dei termini di una tale modifica ai sensi della Condizione 7.1(h), in ogni caso laddove la relativa Data di Determinazione cada prima che il relativo adeguamento (eventuale) del Prezzo di Conversione divenga valido ai sensi della Condizione 7.1 (**Adeguamento Retroattivo**), in tutti questi casi l'Emittente (a condizione che il relativo adeguamento divenga valido) farà in modo che sia emesso e trasferito e consegnato dal Garante al Titolare di obbligazioni che ha esercitato il diritto di conversione, in conformità alle istruzioni contenute nella Richiesta di Conversione, un numero di ulteriori Azioni Ordinarie (eventuale) (le **Azioni Ordinarie Addizionali**) che, insieme con le Azioni Ordinarie emesse o da trasferite e consegnare al momento della conversione della relativa Obbligazione (incluso anche l'eventuale frazione di un'Azione Ordinaria non emessa o trasferita e consegnata in tal modo) sia pari al numero delle Azioni Ordinarie che si sarebbero dovute emettere o consegnare a fronte della conversione dell'Obbligazione in oggetto se il relativo adeguamento del Prezzo di Conversione fosse stato fatto e divenuto efficace immediatamente prima della relativa Data di Determinazione, purché se il Titolare delle obbligazioni in oggetto abbia diritto a ricevere le Azioni Ordinarie, il Dividendo o gli Titoli relativi alle Azioni Ordinarie che devono essere emesse o consegnate allo stesso, in tali casi nessun Adeguamento Retroattivo verrà effettuato in relazione all'evento rilevante e il Titolare di obbligazioni in oggetto non avrà diritto a ricevere le relative Azioni Ordinarie Addizionali.

## 7.3 Decisione di un Consulente Finanziario o del *Calculation Agent*

Qualora sorgano dubbi in merito all'opportunità di effettuare un adeguamento del Prezzo di Conversione o all'adeguatezza di un adeguamento del Prezzo di Conversione, e previa consultazione tra l'Emittente e un Consulente Finanziario, il parere scritto redatto dal Consulente Finanziario in questione in merito a tale adeguamento del Prezzo di Conversione avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente, il Garante, i Titolari di obbligazioni e il Fiduciario, fatto salvo il caso di errore manifesto.

Gli adeguamenti del Prezzo Minimo di Conversione e/o del Prezzo Massimo di Conversione calcolati dal *Calculation Agent* e qualunque altra determinazione effettuata dal *Calculation Agent* ai sensi delle presenti Condizioni saranno definitive e vincolanti (in assenza di malafede o errore manifesto e soggette ad eventuali determinazioni effettuate da un Consulente Finanziario) per l'Emittente, il Garante, il Fiduciario, i Titolari di obbligazioni e gli altri Agenti incaricati del Pagamento, Trasferimento e Conversione. Il *Calculation Agent* ha facoltà, entro i limiti stabiliti con l'Emittente nel *Calculation Agency Agreement*, di consultare, a spese dell'Emittente, in merito a qualsiasi questione (ivi comprese, tra le altre, quelle di carattere legale) qualunque consulente legale o altri professionisti e non sarà tenuto a rispondere o ritenuto responsabile in alcun modo nei confronti dei Titolari di obbligazioni in relazione a qualunque atto fatto od omesso in buona fede in merito a quanto sopra conforme all'opinione del suddetto consulente.

## 7.4 Piani di azionariato o di *stock-option*

Nessun adeguamento sarà apportato al Prezzo di Conversione, nel caso in cui le Azioni Ordinarie o altri Titoli (ivi compresi diritti, *warrant* e opzioni) siano emessi, offerti,

esercitati, allocati, distribuiti, modificati o assegnati o siano a beneficio di dipendenti o ex dipendenti (ivi compresi amministratori attualmente o precedentemente titolari di incarichi esecutivi o le società personali di servizio di tali soggetti) o i loro coniugi o i parenti del Garante o di una Società Controllata o società collegata ovvero a uno o più fiduciari a beneficio di tali soggetti, in ciascuno di tali casi a fronte di un piano di azionariato o di *stock-option*.

#### 7.5 Nessun obbligo di monitoraggio

Al Fiduciario non sarà fatto obbligo di monitorare o verificare se si siano verificati o siano in essere eventi o circostanze che potrebbero rendere necessario apportare un adeguamento al Prezzo di Conversione, né all'ammontare di eventuali adeguamenti effettivamente apportati e non sarà responsabile né risponderà ai Titolari di obbligazioni per eventuali perdite derivanti dal mancato monitoraggio.

#### 7.6 Arrotondamento per difetto e Avviso di Adeguamento del Prezzo di Conversione

Per ogni adeguamento, il Prezzo di Conversione calcolato, qualora non sia un multiplo intero di € 0.0001, verrà arrotondato per difetto al multiplo intero di € 0.0001 più prossimo. Nessun adeguamento verrà apportato al Prezzo di Conversione qualora detto adeguamento (arrotondato per difetto, se applicabile) sia inferiore all'uno per cento del Prezzo di Conversione valido a tale data. Qualunque adeguamento che non sia necessario apportare in ragione della presente Condizione 7.6 e/o qualunque importo che ha comportato l'arrotondamento per difetto del Prezzo di Conversione verrà riportato a nuovo e tenuto in considerazione in un eventuale adeguamento successivo, e tale adeguamento successivo sarà effettuato considerando che l'adeguamento che non richiedeva di essere effettuato come se fosse stato fatto alla data di riferimento e/o, a seconda dei casi, che il relativo arrotondamento per difetto non è stato fatto.

L'Emittente dovrà comunicare ai Titolari delle obbligazioni qualunque adeguamento del Prezzo di Conversione conformemente a quanto previsto alla Condizione 19 e al Fiduciario immediatamente dopo la determinazione di quanto sopra.

#### 7.7 Valore Nominale delle Azioni Ordinarie

(a) *Il Prezzo di Conversione non deve essere inferiore al valore nominale espresso delle Azioni Ordinarie*

Fintanto che le Azioni Ordinarie hanno un valore nominale espresso, né il Prezzo Minimo di Conversione né il Prezzo Massimo di Conversione potranno in nessun caso essere ridotti al di sotto del valore nominale delle Azioni Ordinarie.

Nell'eventualità in cui un adeguamento del Prezzo Minimo di Conversione e/o del Prezzo Massimo di Conversione ai sensi della presente Condizione 7 possa, se non fosse per la limitazione imposta dalla presente Condizione 7.7(a), causare la riduzione del Prezzo Minimo di Conversione e/o del Prezzo Massimo di Conversione al di sotto del valore nominale delle Azioni Ordinarie (fintanto che le Azioni Ordinarie avranno un valore nominale espresso), (i) il Prezzo Minimo di Conversione e/o il Prezzo Massimo di Conversione, a seconda del caso, verranno invece ridotti al valore nominale delle Azioni Ordinarie, e (ii) l'Emittente dovrà dare comunicazione di tale fatto e degli adeguamenti che avrebbero dovuto essere apportati, se non fosse per la limitazione imposta dalla presente Condizione 7.7(a), al Prezzo Minimo di Conversione e/o al Prezzo Massimo di Conversione ai Titolari delle obbligazioni ai sensi della Condizione 19 e al Fiduciario immediatamente dopo la determinazione di quanto sopra.

*(b) Ammontari da Pagare in Contanti (Cash Payment Amounts)*

Nell'eventualità in cui un adeguamento del Prezzo Minimo di Conversione e/o del Prezzo Massimo di Conversione ai sensi della presente Condizione 7 possa, se non fosse per la limitazione imposta dalla Condizione 7.7(a) più sopra, causare la riduzione del Prezzo Minimo di Conversione e/o del Prezzo Massimo di Conversione al di sotto del valore nominale delle Azioni Ordinarie (fintanto che le Azioni Ordinarie avranno un valore nominale espresso), in tal caso a ogni successiva conversione di un'Obbligazione, l'Emittente c/o il Garante (subordinatamente alle disposizioni della Condizione 9.1(c) e fatto salvo l'obbligo dell'Emittente di corrispondere l'Ammontare da Pagare in Contanti (Azioni Non Consegnabili) in conformità con le presenti Condizioni) consegnerà al relativo Titolare di obbligazioni una combinazione di (i) Azioni Ordinarie, determinate conformemente alle presenti Condizioni facendo riferimento al Prezzo Minimo di Conversione o al Prezzo Massimo di Conversione, a seconda dei casi, adeguato come previsto dalla presente Condizione 7 (c che riflette la limitazione a tale adeguamento derivante dalla Condizione 7.7(a)) e (ii) un importo in denaro corrispondente al relativo Ammontare da Pagare in Contanti (Valore Nominale).

L'Emittente, o in caso di sua mancata ottemperanza, il Garante corrisponderà il relativo Importo monetario da pagare (Valore Nominale) al relativo Titolare delle obbligazioni alla Data prevista per effettuare il Pagamento ai sensi della Condizione 11.1.

**7.8 Numero limitato di azioni disponibili**

Qualora un Avviso di Regolamento Fisico, sia stato consegnato ai sensi della Condizione 9.1 e a seguito di un adeguamento del Prezzo Minimo di Conversione e/o del Prezzo Massimo di Conversione ai sensi della Condizione 7 il numero massimo di Azioni Ordinarie consegnabili a fronte della conversione di tutte le Obbligazioni in circolazione in quel momento superi il numero di Azioni Ordinarie a disposizione del Garante che devono essere consegnate al momento della conversione (le **Azioni Disponibili**), in questo caso (a) l'Emittente dovrà dare comunicazione questo fatto, delle Azioni Disponibili e del numero massimo di Azioni Ordinarie consegnabili all'atto della conversione di tutte le Obbligazioni in quel momento in circolazione ai Titolari di obbligazioni ai sensi della Condizione 19 e al Fiduciario immediatamente dopo la relativa determinazione e (b) a fronte di eventuali successive conversioni, l'Emittente e/o il Garante (subordinatamente alle disposizioni della Condizione 9.1(c) e fatto salvo l'obbligo dell'Emittente a corrispondere ogni Importo monetario da Pagare (Valore Nominale) ai sensi delle presenti Condizioni) consegnerà a ciascun Titolare di obbligazioni che ne ha diritto una combinazione di Azioni Ordinarie e del relativo Importo monetario da Pagare (Azioni Non Consegnabili), come segue:

- (i) in caso di conversione di alcune, ma non tutte, le Obbligazioni in circolazione prima della Data di Scadenza:
  - (A) il numero di Azioni Ordinarie da consegnare a un Titolare di obbligazioni sarà pari al prodotto (A) del numero di Azioni Ordinarie altrimenti consegnabili al momento della conversione della/e Obbligazione/i del Titolare in questione e (B) di una frazione (che in ogni caso non sarà superiore a 1), il cui numeratore è il numero totale di Azioni Ordinarie immediatamente prima del momento della conversione, e il cui denominatore è il numero totale di Azioni Ordinarie che sarebbero consegnabili (se non fosse per l'applicazione della presente Condizione 7.8(i)) qualora tutte le Obbligazioni in circolazione fossero state convertite in Azioni Ordinarie immediatamente prima di quel momento utilizzando il Rapporto Massimo di

Conversione (arrotondato per difetto al numero intero di Azioni Ordinarie più vicino); e

- (B) l'importo monetario da Pagare (Azioni Non Consegnabili) verrà calcolato facendo riferimento a un numero di Azioni Ordinarie (le **Azioni Non Consegnabili**) determinato sottraendo (I) il numero di Azioni Ordinarie da consegnare a un Titolare di obbligazioni ai sensi della Condizione 7.8(i)(A) di cui sopra dal (II) numero di Azioni Ordinarie consegnabili (se non fosse per l'applicazione della presente Condizione 7.8(i)) al relativo Titolare delle obbligazioni a fronte della conversione delle Obbligazioni detenute da detto Titolare;
- (ii) in caso di conversione di tutte le Obbligazioni in circolazione alla stessa data, ma precedente la Data di Scadenza, tutte le Azioni Disponibili verranno distribuite proporzionalmente tra tutti i Titolari delle obbligazioni, e l'importo monetario da Pagare (Azioni Non Consegnabili) verrà calcolato facendo riferimento al numero di Azioni Ordinarie (le **Azioni Non Consegnabili**) determinato sottraendo (A) il numero *pro rata* di Azioni Ordinarie da consegnare al relativo Titolare delle obbligazioni dal (B) numero di Azioni Ordinarie consegnabili (se non fosse per l'applicazione della presente Condizione 7.8(ii)) al suddetto Titolare delle obbligazioni a fronte della conversione delle Obbligazioni detenute da detto Titolare; e
- (iii) in caso di Conversione Obbligatoria delle Obbligazioni in circolazione alla Data di Scadenza, tutte le Azioni Disponibili verranno distribuite proporzionalmente tra tutti i Possessori di obbligazioni, e l'Ammontare del pagamento in denaro (Azioni Non Consegnabili) verrà calcolato facendo riferimento al numero di Azioni Ordinarie (le **Azioni Non Consegnabili**) determinato sottraendo (A) il numero *pro rata* di Azioni Ordinarie da consegnare al Titolare di obbligazione in questione dal (B) numero di Azioni Ordinarie consegnabili (se non fosse per l'applicazione del presente Condizione 7.8(iii)) al suddetto Titolare di obbligazioni a fronte della conversione delle Obbligazioni detenute da tale Titolare.

L'Emittente, o in caso di sua mancata ottemperanza, il Garante corrisponderà il relativo Ammontare da Pagare in Contanti (Azioni Non Consegnabili) al relativo Titolare delle obbligazioni alla Data prevista per effettuare il Pagamento in Contanti ai sensi della Condizione 11.1.

## 8. PROCEDURA DI CONVERSIONE

### 8.1 Conversione volontaria

Per esercitare il proprio diritto a convertire un'Obbligazione ai sensi della Condizione 6.3 o 6.4 un Titolare di obbligazioni deve far pervenire il relativo Certificato nel corso del periodo indicato alla Condizione pertinente all'ufficio di un Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione, durante il normale orario di ufficio, accompagnato da una richiesta di conversione (la **Conversion Notice**) debitamente compilata e firmata mediante il modulo (utilizzato a tale data) disponibile presso qualsiasi Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione. L'esercizio di tale diritto è possibile unicamente in relazione all'intero valore nominale unitario di un'Obbligazione e sarà soggetto a qualunque normativa fiscale o legge o regolamento applicabile nella giurisdizione del luogo ove ha sede l'Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione al quale viene consegnata la relativa Richiesta di Conversione.

Con la consegna della Richiesta di Conversione, si riterrà che il Titolare di obbligazioni abbia istruito e autorizzato l'Emittente a corrispondere al Garante il prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie da consegnarsi al suddetto Titolare di obbligazioni.

## 8.2 Conversione obbligatoria

Qualora, quale condizione per qualsiasi consegna di Azioni Ordinarie a fronte di una Conversione Obbligatoria (ma non, per evitare qualsiasi dubbio, per il pagamento di qualsivoglia *Make-whole Amount*, importo monetario da pagare (Valore Nominale), importo monetario da pagare (Azioni Non Consegnabili), importo del Cash Settlement, interessi maturati o interessi arretrati relativamente a tale Conversione Obbligatoria), il Titolare di obbligazioni dovrà consegnare il relativo Certificato, o Certificati, accompagnato da una Richiesta di Conversione debitamente sottoscritta presso la sede specificata di un Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione entro e non oltre 3 Giorni di Borsa aperta prima della relativa Data di Consegna.

Alla consegna della Richiesta di Conversione, si riterrà che il Titolare di obbligazioni abbia istruito e autorizzato l'Emittente a corrispondere al Garante il prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie da consegnarsi al suddetto Titolare di obbligazioni.

Qualora, nel caso di una Conversione Obbligatoria di una o più Obbligazioni, la Richiesta di Conversione e/o il/i relativo/i Certificato/i non vengano consegnati presso la sede specificata di un Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione entro e non oltre 3 Giorni di Borsa aperta prima della relativa Data di Consegna (tali Obbligazioni sono le Obbligazioni Non Cedute), le relative Azioni Ordinarie verranno emesse a favore di un soggetto (il Soggetto Rilevante) selezionato dall'Emittente alla relativa Data di Consegna. A fronte dell'emissione delle relative Azioni Ordinarie a favore o all'ordine del Soggetto Rilevante, i Titolari di obbligazioni non avranno ulteriori diritti a ricevere le Azioni Ordinarie a fronte delle Obbligazioni Non Cedute e avranno invece diritto ai ricavi netti derivanti dalla vendita delle relative Azioni Ordinarie, fatto salvo e in conformità con la presente Condizione 8.2. L'Emittente agirà di modo che tutte le suddette Azioni Ordinarie vengano vendute da o per conto del Soggetto Rilevante (o suoi soggetti designati) non appena possibile in base al parere di un istituto finanziario, banca commerciale o banca d'affari o broker di buona reputazione scelto dall'Emittente e approvato dal Fiduciario, e (fatto salvo l'ottenimento dei necessari benestare e la deduzione da parte o per conto del Soggetto Rilevante di tutti gli importi dovuti in relazione all'imposizione fiscale cui è soggetto e al pagamento di qualsiasi imposta, bollo, diritti di emissione, registrazione e trasferimento o tassa sul capitale (eventuali) e di qualunque emolumento e costo sostenuto da parte o per conto del Soggetto Rilevante in relazione alla suddetta assegnazione e vendita) e che i ricavi netti della vendita (convertiti, ove applicabile, in euro dal Soggetto Rilevante) vengano corrisposti al Fiduciario o secondo quanto indicato dal Fiduciario e vengano conservati fiduciarmente da o per conto del Fiduciario e distribuiti ai titolari delle Obbligazioni Non Cedute in proporzione al valore nominale complessivo di tali Obbligazioni Non Cedute detenute da ciascuno di tali Titolari di obbligazioni in conformità con la Condizione 11.1 o in qualsiasi altro modo il Fiduciario determinerà e comunicherà ai Titolari delle obbligazioni ai sensi della Condizione 19.

Tutti gli importi in contanti corrisposti come sopra indicato a un titolare ai sensi del presente comma si intendono liberare a tutti gli effetti l'Emittente e il Garante dagli obblighi relativi alla conversione delle Obbligazioni in oggetto, e tutti i diritti di ciascuno di tali Titolari di obbligazioni a capitale e interessi rispetto alle suddette Obbligazioni saranno considerati estinti al momento del pagamento del relativo importo ai sensi della presente Condizione 8.2.

Il Soggetto Rilevante non effettuerà né cercherà di attuare una vendita di Azioni Ordinarie in conformità con la presente Condizione 8.2 a meno che e finché non riceva conferma scritta da

un Consulente Finanziario che tale vendita avrà luogo in un mercato disciplinato per la compravendita di Azioni Ordinarie, conferma che sarà conclusiva e vincolante per l'Emittente, il Garante, il Fiduciario, tutti i soggetti designati e i Titolari delle obbligazioni.

Il Fiduciario non avrà obbligo alcuno né alcuna responsabilità nei confronti dell'Emittente, del Garante, dei Titolari delle obbligazioni o di qualsiasi altro soggetto relativamente all'individuazione e alla nomina del Soggetto Rilevante, alla vendita di Azioni Ordinarie, né per quanto concerne la tempistica di tali vendite né per quel che riguarda il prezzo al quale tali Azioni Ordinarie vengono vendute, all'incapacità di vendere tali Azioni Ordinarie, al tasso di cambio in base al quale ogni importo viene convertito in euro o alla tempistica della distribuzione o altrimenti.

### 8.3 Certificazione statunitense

In caso di conversione di Obbligazioni il Giorno-Lavorativo del Periodo di Conversione, o il giorno prima immediatamente precedente il giorno in cui è previsto cada il quarantesimo giorno di Negoziazione antecedente la Data di Scadenza, ciascun Titolare di obbligazioni dovrà, nella relativa Richiesta di Conversione, dichiarare e garantire, al momento della firma e della consegna della Richiesta di Conversione in oggetto, (A) di essere consapevole che le Azioni Ordinarie che saranno emesse a seguito della conversione delle Obbligazioni non sono e non saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modifiche (il *Securities Act*) e (B) di aver residenza ai di fuori del territorio degli Stati Uniti d'America in conformità con quanto disposto dalla *Regulation S* (*Regulation S*) del *Securities Act*, di acquistare le Azioni Ordinarie che saranno emesse a seguito della conversione delle Obbligazioni nell'ambito di un'operazione *offshore* (come definita nella *Regulation S*) ai sensi degli Articoli 903 o 904 della *Regulation S*, e di essere consapevole che le Azioni Ordinarie non potranno essere consegnate all'interno degli Stati Uniti d'America (in conformità a quanto previsto dalla *Regulation S*) e che non potranno essere rivendute negli Stati Uniti d'America salvo in caso di esenzione dai requisiti di registrazione ai sensi del *Securities Act*.

### 8.4 Determinazione

Qualora un Avviso di Conversione venga consegnato dopo le 16.00 CET di un qualunque giorno oppure venga consegnato in un giorno che nella località in cui si trova la sede dell'Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione non è un giorno lavorativo, detta consegna dovrà essere considerata, ai fini delle presenti Condizioni, come effettuata il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Determinare se un Avviso di Conversione sia stato debitamente completato e correttamente consegnato sarà compito del relativo Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione e sarà ritenuto, salvo in caso di errore manifesto, conclusivo e vincolante per l'Emittente, il Garante, il Fiduciario e gli Agenti incaricati del Pagamento, Trasferimento e Conversione nonché per il relativo Titolare delle obbligazioni.

Una volta consegnata, l'Avviso di Conversione sarà irrevocabile.

### 8.5 Consegna di Azioni Ordinarie

- (a) Laddove un titolare di Obbligazioni abbia consegnato una Richiesta di Conversione relativa a una Conversione Volontaria oppure a una Conversione Obbligatoria, il Garante consegnerà, in conformità ad un impegno contenuto nell'Atto Istitutivo del Trust, le relative Azioni Ordinarie (ivi comprese eventuali Azioni ordinarie Addizionali e/o *Arrears Share*) a detto titolare, o al soggetto designato a tale scopo

nella relativa Richiesta di Conversione, in forma non certificata per il tramite di Monte Titoli S.p.A., a meno che, al momento dell'emissione, le Azioni Ordinarie siano un titolo non presente nel portafoglio di Monte Titoli S.p.A. Laddove Azioni Ordinarie (ivi comprese eventuali Azioni di Compendio Addizionali c/o *Arrears Share*) debbano essere emesse per il tramite di Monte Titoli S.p.A., esse verranno consegnate sul conto specificato dal Titolare delle obbligazioni in questione sulla relativa Richiesta di Conversione ma non più tardi della relativa Data di Consegna (ovvero (i) in relazione ad una sospensione dei diritti e delle richieste di un Titolare di obbligazioni ai sensi della Condizione 9.2(a), non più tardi della relativa Data di Consegna Posticipata, (ii) in caso di Azioni di Compendio Addizionali, non più tardi della relativa Data di Consegna Addizionale o (iii) in caso di *Arrears Share*, non più tardi della relativa Data di Regolamento degli Interessi Differiti).

Qualora le Azioni Ordinarie siano un titolo non presente nel portafoglio di Monte Titoli S.p.A. nel periodo di riferimento, le Azioni Ordinarie da consegnare al momento della conversione di un'Obbligazione (incluse eventuali Azioni ordinarie Addizionali e/o *Arrears Share*) verranno consegnate in conformità alla prassi di mercato, e come notificato dall'Emittente ai Titolari delle obbligazioni in conformità con la Condizione 19.

- (b) Le Azioni Ordinarie che devono essere emesse e consegnate dal Garante a ciascun Titolare di obbligazioni ai sensi dell'Atto Istitutivo del Trust devono essere liberate (i) a fronte del pagamento al Garante del prezzo di sottoscrizione di tali Azioni Ordinarie da parte dell'Emittente in nome e per conto di detto Titolare di obbligazioni; ovvero (b) tramite la compensazione dell'importo dovuto dal Garante a detto Titolare di obbligazioni a fronte della Garanzia. Tramite la sottoscrizione, l'acquisto o altra forma di acquisizione delle Obbligazioni, ciascun Titolare di obbligazioni riconosce e accetta quanto precede.
- (c) Ciascun Titolare di obbligazioni riconosce inoltre che, a fronte della conversione delle sue Obbligazioni ai sensi delle presenti Condizioni:
- (i) il soggetto al cui nome le relative Azioni Ordinarie possono essere emesse a fronte di tale conversione nonché a fronte della consegna delle Azioni Ordinarie sarà ritenuto aver sottoscritto tali Azioni Ordinarie e sarà considerato come un azionista iscritto nel libro soci del Garante, entro i limiti consentiti dalla legge, di tali Azioni Ordinarie a partire dalle 17.00 (CET) della relativa Data di Consegna (ovvero (i) in relazione a una sospensione dei diritti e delle richieste di un Titolare di obbligazioni ai sensi della Condizione 9.2(a), alla relativa Data di Consegna Posticipata, (ii) in caso di Azioni di Compendio Addizionali, alla relativa Data di Consegna Addizionale o (iii) in caso di *Arrears Share*, alla relativa Data di Regolamento degli Interessi Differiti); e
- (ii) la consegna delle Azioni Ordinarie ad opera del Garante ai sensi dell'Atto Istitutivo del Trust assolverà completamente il corrispondente obbligo dell'Emittente nei confronti di tale Titolare di obbligazioni ai sensi delle presenti Condizioni a rimborsare le Obbligazioni mediante consegna delle relative Azioni Ordinarie all'atto della conversione (ma fatto salvo l'obbligo dell'Emittente a corrispondere l'eventuale/i importo/i monetario/i addizionale/i ai sensi delle presenti Condizioni).

## 8.6 Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie emesse o trasferite e consegnate a fronte della conversione delle Obbligazioni saranno interamente liberate e avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie interamente liberate in circolazione alla relativa Data di Consegna (ovvero (i) in relazione a una sospensione dei diritti e delle richieste di un Titolare di obbligazioni ai sensi della Condizione 9.2(a), alla relativa Data di Consegna Posticipata, (ii) in caso di Azioni di Compendio Addizionali, alla relativa Data di Consegna Addizionale o (iii) in caso di *Arrears Share*, alla relativa Data di di Regolamento degli Interessi Differiti), fatta eccezione (a) per i casi in cui qualsivoglia diritto sia escluso in forza di disposizioni inderogabili di legge; e (b) in cui tali Azioni Ordinarie (o, a seconda dei casi, Azioni di Compendio Addizionali oppure *Arrears Share*) non attribuiscono (o, a seconda dei casi, il relativo titolare non abbia diritto a ricevere) alcun diritto, distribuzione o pagamento la cui data di registrazione o altra data di costituzione di eleggibilità cada prima della relativa Data di Consegna (o, a seconda dei casi, la relativa Data di Consegna Posticipata, Data di Consegna Addizionale o Data di Regolamento degli Interessi Differiti).

## 8.7 Acquisto o rimborso di Azioni Ordinarie

Il Garante o una Società Controllata può esercitare tali diritti così come può di volta in volta procedere all'acquisto, rimborso o *buy-back* di azioni del Garante (incluse le Azioni Ordinarie) o qualsiasi certificato di deposito o altra ricevuta o certificato rappresentativi delle stesse senza il consenso del Fiduciario o dei Titolari delle obbligazioni.

## 8.8 Consolidamento, incorporazione o fusione

Fatto salvo quanto previsto alla Condizione 6.4, in caso di (a) operazioni di consolidamento, incorporazione o fusione del Garante con un'altra società (esclusi i casi di consolidamento, incorporazione o fusione in cui il Garante sia la società incorporante o risultante dalla fusione) (un *Successor in Business*), ovvero di (b) vendita o trasferimento di tutti, o sostanzialmente tutti, gli *asset* del Garante a un'altra entità (per effetto di legge o per altri motivi) (anche un *Successor in Business*), l'Emitente, subito dopo aver ricevuto avviso da parte del Garante dell'evento in questione, darà comunicazione di quanto sopra al Fiduciario e ai Titolari delle obbligazioni conformemente a quanto previsto alla Condizione 19 e, per quando consentito dalla legge, prenderà le misure richieste dal Fiduciario:

- (i) sostituire detto *Successor in Business* nel ruolo di garante del Prestito obbligazionario e nell'Atto Istitutivo del Trust (o di eventuali precedenti sostituti del Garante ai sensi della Condizione 17.3) in conformità con la Condizione 17.3 e con l'Atto Istitutivo del Trust; e
- (ii) garantire (A) che ogni Obbligazione in circolazione in quel momento sarà convertibile nella classe e nel numero di azioni e altri titoli e beni del *Successor in Business* dariceversi a seguito di tale consolidamento, incorporazione, fusione, vendita o trasferimento da parte di chi detenga il numero di Azioni Ordinarie che sarebbero state suscettibili di essere emesse o trasferite e consegnate alla conversione delle Obbligazioni immediatamente prima di tale consolidamento, incorporazione, fusione, vendita o trasferimento, ovvero (B) qualora, nel caso di tale vendita o trasferimento, chi detiene le Azioni Ordinarie non avesse titolo a ricevere dette azioni o altri titoli e beni, che ogni Obbligazione in circolazione in quel momento possa essere convertita in azioni e altri titoli e beni del *Successor in Business* in modo tale e con un Prezzo Massimo di Conversione e un Prezzo Minimo di Conversione (ciascuno soggetto ad adeguamento come previsto nelle presenti Condizioni) secondo

quanto determinato in buona fede da un Consulente Finanziario (Trasferimento del Diritto di Conversione).

Le disposizioni precedenti della presente Condizione 8.8 si applicheranno, *mutatis mutandis*, a ogni successivo consolidamento, incorporazione, fusione, vendita o trasferimento.

Su richiesta del Garante, ma soggetto all'ottemperanza delle disposizioni dei commi (i) e (ii) della presente Condizione 8.8, il Fiduciario avrà (a spese del Garante), senza necessità di ottenere il consenso o l'approvazione dei Titolari delle obbligazioni, l'obbligo di concordare con il Garante l'effettuazione di un eventuale Trasferimento del Diritto di Conversione (compresa, tra l'altro, l'esecuzione di un atto integrativo o di modificazione dell'Atto Istitutivo del Trust), purché il Fiduciario non abbia l'obbligo di concordare quanto sopra se a suo parere questo imponesse obblighi ancor più onerosi su di esso o lo esponesse a ulteriori responsabilità o ne riducesse le tutele.

## 9. DISPONIBILITÀ DI AZIONI ORDINARIE

### 9.1 Approvazione degli Azionisti e Regolamento in denaro

#### (a) *Assemblea Generale Straordinaria*

Il Garante convocherà un'Assemblea Generale Straordinaria (EGM) da tenersi non più tardi del 28 Febbraio 2014 (la Data Specificata per l'Approvazione degli Azionisti) per proporre agli azionisti l'approvazione di un aumento di capitale del Garante con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Art. 2441 del codice civile da riservare esclusivamente all'emissione di Azioni Ordinarie al servizio della conversione delle Obbligazioni (le Delibere Assembleari).

#### (b) *Avviso di Regolamento Fisico*

A seguito delle Delibere Assembleari (qualora le Delibere Assembleari venissero in tal modo approvate) l'Emittente dovrà, entro cinque giorni di Borsa aperta dalla registrazione da parte del Garante delle Delibere Assembleari presso il Registro Imprese di Milano ai sensi dell'Articolo 2436 del Codice Civile italiano, dare comunicazione (l'Avviso di Regolamento Fisico) al Fiduciario e ai Titolari obbligazioni in conformità con la Condizione 19 che, relativamente a una conversione di Obbligazioni ai sensi della Condizione 6 in cui la relativa Data di Consegna sia successiva alla data di invio dell'Avviso di Regolamento Fisico (la Data dell'Avviso di Regolamento Fisico), l'Emittente o il Garante (soggetto alle precedenti Condizioni 7.7 e 7.8 e la Condizione 9.2 sottostante, e fatto salvo l'obbligo di Emittente e Garante a corrispondere eventuali interessi maturati, Interessi Arretrati e/o *Make-whole Amount*, a seconda dei casi, in relazione a detta conversione ai sensi delle presenti Condizioni) consegneranno Azioni Ordinarie relativamente a tale conversione.

#### (c) *Importo del Regolamento in Denaro*

(i) Laddove, relativamente alla conversione di un'Obbligazione ai sensi della Condizione 6, la relativa Data di Consegna corrisponda o sia precedente alla Data dell'Avviso di Regolamento Fisico (ivi compresi, per evitare dubbi, i casi in cui le Delibere Assembleari non vengono approvate in sede di Assemblea Straordinaria), in luogo della consegna di Azioni Ordinarie da parte del Garante al relativo Titolare delle obbligazioni in connessione con tale conversione, l'Emittente o il Garante dovrà (fatto salvo l'obbligo di Emittente e Garante a corrispondere eventuali interessi maturati, Interessi Arretrati, *Make-whole Amount* e/o Importo del Pagamento in Denaro (Valore Nominale), a seconda dei casi, in relazione a detta conversione ai sensi delle

presenti Condizioni) corrispondere al relativo Titolare delle obbligazioni l'importo del Regolamento in Denaro.

L'Emittente, o in caso di sua mancata ottemperanza, il Garante corrisponderà l'importo del Regolamento per Cassa al relativo Titolare delle obbligazioni alla Data di Pagamento per Cassa prevista ai sensi della Condizione 11.1.

- (ii) Qualora vi sia un Adeguamento Retroattivo del Prezzo Minimo di Conversione e del Prezzo Massimo di Conversione applicabile alla conversione di qualunque Obbligazione per cui invece di consegnare le Azioni Ordinarie viene corrisposto l'importo Regolamento per Cassa, l'Emittente dovrà versare al Titolare delle obbligazioni un importo aggiuntivo (**l'Importo Addizionale del Regolamento in Denaro**) pari al Prezzo di Mercato alla Data di Riferimento di un numero di Azioni Ordinarie pari a quello di cui il numero di Azioni Ordinarie consegnabili a fronte della conversione delle Obbligazioni sarebbe stato aumentato, ove necessario, se il relativo adeguamento del Prezzo Minimo di Conversione e del Prezzo Massimo di Conversione fosse stato fatto e fosse divenuto efficace subito prima la relativa Data di Determinazione.

L'Emittente, o in caso di sua mancata ottemperanza, il Garante corrisponderà il relativo Importo Addizionale del Regolamento in Denaro entro e non oltre i cinque giorni lavorativi TARGET successivi alla relativa Data di Riferimento ai sensi della Condizione 11.1.

## 9.2 Impossibilità di consegnare Azioni Ordinarie

- (a) Fatta salva la Condizione 9.2(b) sottostante, qualora in qualsiasi momento successivo all'approvazione delle Delibere Assembleari al Garante venga impedito per legge di consegnare, ovvero (fatte salve le circostanze previste nelle Condizioni 7.7 o 7.8) gli sia per altri motivi impossibile consegnare Azioni Ordinarie a fronte di tale conversione, i diritti e le richieste dei Titolari delle obbligazioni affinché le loro Obbligazioni vengano convertite in Azioni Ordinarie verranno sospesi (fatti salvi altri diritti o richieste dei Titolari delle obbligazioni ai sensi delle presenti Condizioni e/o Atto Istitutivo del Trust) finché tale impossibilità del Garante di consegnare le Azioni Ordinarie rimane in essere (il cosiddetto **Periodo di Sospensione**), fermo restando che le Obbligazioni continueranno a produrre interessi in conformità con la Condizione 5.

In caso di sospensione dei diritti e delle richieste di un Titolare di Obbligazioni ai sensi della presente Condizione 9.2(a):

- (i) l'Emittente dovrà, non appena venuto a conoscenza delle circostanze che hanno comportato tale sospensione, dare comunicazione di detta sospensione ai Titolari delle Obbligazioni in conformità con la Condizione 19 e al Fiduciario;
- (ii) tutte le Azioni Ordinarie che devono essere consegnate a fronte della conversione saranno consegnate, anziché alla relativa Data di Consegna, alla relativa Data di Consegna Posticipata (ma fatto salvo l'obbligo dell'Emittente a corrispondere l'eventuale/i ammontare addizionale/i in denaro ai sensi delle presenti Condizioni alla Data del Pagamento dell'Importo in Denaro prevista in origine), e i riferimenti alla "relativa Data di Consegna" alla Condizione 8.2 si riterranno sostituiti dai riferimenti alla "relativa Data di Consegna Posticipata";

(iii) il numero di Azioni Ordinarie da consegnarsi relativamente a ogni Obbligazione da convertire sarà pari:

- (A) nel caso di una Conversione Obbligatoria ai sensi della Condizione 6.1, (I) al Relativo Rapporto di Conversione o (II) qualora superiore, al Relativo Rapporto di Conversione calcolato come se il relativo Periodo di Calcolo fosse pari a un periodo di 20 Giorni di Negoziazione consecutivi a decorrere dal ventitreesimo Giorno di Negoziazione immediatamente precedente la relativa Data di Consegna Posticipata;
- (B) nel caso di una Conversione Obbligatoria a richiesta dell'Emitente ai sensi della Condizione 6.2, (I) al Rapporto Massimo di Conversione in vigore alla relativa Data di Consegna o (II) qualora superiore, al Rapporto Massimo di Conversione in vigore alla relativa Data di Consegna Posticipata;
- (C) nel caso di una Conversione Volontaria a richiesta dei Titolari delle obbligazioni ai sensi della Condizione 6.3, (I) al Rapporto Minimo di Conversione in vigore alla relativa Data di Consegna o (II) qualora superiore, al Rapporto Minimo di Conversione in vigore alla relativa Data di Consegna Posticipata;
- (D) nel caso di una Conversione Volontaria a richiesta dei Titolari delle obbligazioni a seguito di un Evento Speciale ai sensi della Condizione 6.4, (I) al Rapporto di Conversione per Evento Speciale o (II) qualora superiore, al Rapporto di Conversione per Evento Speciale calcolato come se (x) il relativo Periodo di Calcolo fosse pari a un periodo di 20 Giorni di Contrattazione consecutivi a decorrere dal ventitreesimo Giorno di Contrattazione immediatamente precedente la relativa Data di Consegna Posticipata e (y) ai fini della definizione del "Rapporto di Conversione per Evento Speciale", il riferimento a "la relativa Data di Consegna" nella definizione di "c" venisse sostituita da un riferimento a "la relativa Data di Consegna Posticipata"; o
- (E) nel caso di una Conversione Obbligatoria a seguito di un Evento di Conversione Accelerata ai sensi della Condizione 6.5, (I) al Rapporto Massimo di Conversione in vigore alla relativa Data di Consegna o (II) qualora superiore, al Rapporto Massimo di Conversione in vigore alla relativa Data di Consegna Posticipata,

e la Data di Determinazione verrà, ai fini della Condizione 7.2, interpretata di conseguenza, e

(iv) oltre agli interessi maturati (se esistenti) cui si fa riferimento alla Condizione 5.3 da corrispondersi al relativo Titolare di Obbligazioni alla Data di Consegna originaria, interessi addizionali matureranno sul valore nominale unitario delle Obbligazioni dei Titolari di Obbligazioni ai sensi della Condizione 5.1 a partire da (e incluso) il primo giorno del Periodo di Sospensione fino a (ma esclusa) la Data di Consegna Posticipata (inclusa per quanto riguarda le Obbligazioni oggetto di Conversione Volontaria ai sensi della Condizione 6.3), da liquidarsi alla Data di Consegna Posticipata in conformità con la Condizione 11.1.

- (b) Qualora, a seguito di un evento descritto alla Condizione 13.1(b) che avvenga in rapporto al Garante, il Garante non sia in grado di consegnare le Azioni Ordinarie ai Titolari delle Obbligazioni come altrimenti richiesto ai sensi delle presenti Condizioni e dell'Atto Istitutivo del Trust, i diritti di ciascun Titolare di Obbligazioni nei confronti dell'Emittente e del Garante per la consegna delle Azioni Ordinarie verranno convertiti in crediti pecuniari nei confronti dell'Emittente e del Garante equivalenti all'Importo di Rimborso per ciascuna Obbligazione.

## 10. RIMBORSO, ACQUISTO ED ESTINZIONE

### 10.1 Rimborso a richiesta dell'Emittente

Qualora le Delibere Assembleari non vengano approvate entro o alla Data Determinata per l'Approvazione Assembleare, con preavviso (entro e non oltre il decimo giorno successivo alla Data Specificata per l'Approvazione Assembleare) di almeno 30 e non più di 60 giorni (Avviso di Fair Market Call) al Fiduciario e ai Titolari delle Obbligazioni in conformità con la Condizione 19, l'Emittente ha la facoltà di rimborsare tutte, ma non solo una parte, le Obbligazioni alla data (la Data di Rimborso Fair Market Call) specificata nell'Avviso di Fair Market Call per un importo per Obbligazione pari a:

- (a) il 102 per cento del suo valore nominale unitario, assieme agli interessi (eventuali) maturati alla Data di Rimborso Fair Market Call e agli Interessi Arretrati dovuti (se esistenti); più
- (b) se il Valore Corrente di Conversione di un'Obbligazione fosse superiore al suo Valore Iniziale di Conversione, un importo per Obbligazione pari all'85 per cento dell'importo determinato sottraendo il Valore Iniziale di Conversione di detta Obbligazione dal suo Valore Corrente di Conversione,

(il l'Importo di Fair Market Call).

Gli Avvisi di Fair Market Call sono irrevocabili. Ognuno di tali avvisi dovrà specificare (a) la Data di Rimborso Fair Market Call, che dovrà essere un Giorno Lavorativo TARGET, e (b) l'importo degli interessi maturati e Interessi Arretrati che verrà corrisposto relativamente a ciascuna Obbligazione alla Data di Rimborso Fair Market Call.

### 10.2 Acquisto

Il Garante o una Società Controllata hanno facoltà in qualunque momento di acquistare Obbligazioni in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo.

### 10.3 Estinzione

Tutte le Obbligazioni rimborsate o convertite verranno immediatamente estinte e non possono essere detenute, rimesse o rivendute.

Le Obbligazioni acquistate dal Garante o da una delle sue Società Controllate dovranno essere consegnate all'Agente Principale incaricato del Pagamento, del Trasferimento e della Conversione per essere estinte e di conseguenza non potranno essere detenute, rimesse o rivendute.

## 11. PAGAMENTI

### 11.1 Pagamento di interessi e altri importi

Il pagamento di:

- (a) qualunque importo in denaro connesso alla conversione di una Obbligazione (ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, l'importo di Regolamento per Cassa, l'importo Addizionale di Regolamento in denaro, l'importo di Pagamento in Denaro (Valore Nominale), l'importo di Pagamento in Denaro (Azioni Non Consegnabili) e il *Make-whole Amount* e tutti gli interessi maturati e gli Interessi Arretrati da corrispondere in seguito a tale conversione) verrà:
  - (i) qualora il relativo Titolare delle Obbligazioni abbia consegnato una Richiesta di Conversione ai sensi della Condizione 8.1 o della Condizione 8.2, a seconda dei casi, effettuato mediante bonifico sul conto in euro indicato da detto Titolare delle Obbligazioni nella sua Richiesta di Conversione; o
  - (ii) qualora il relativo Titolare delle Obbligazioni non abbia consegnato una Richiesta di Conversione ai sensi della Condizione 8.1 o della Condizione 8.2, a seconda del caso, ai soggetti indicati nel Registro alla chiusura degli uffici nel quinto giorno lavorativo, nella località in cui si trova l'ufficio dell'Agente Autorizzato alla Registrazione, prima della relativa Data di Consegna;
- (b) qualsiasi Importo di *Fair Market Call* conseguente all'esercizio da parte dell'Emittente della sua opzione ai sensi della Condizione 10.1 verrà corrisposto ai soggetti indicati nel Registro alla chiusura degli uffici nel settimo giorno lavorativo, nella località in cui si trova l'ufficio dell'Agente Autorizzato alla Registrazione, prima della relativa Data di Rimborso *Fair Market Call*;
- (c) qualsiasi Importo soggetto a Rimborso, qualsiasi interesse maturato e arretrato da corrispondere in conseguenza del verificarsi di un Evento di Default verrà corrisposto ai soggetti indicati nel Registro alla chiusura degli uffici in un giorno lavorativo, nella località in cui si trova l'ufficio dell'Agente Autorizzato alla Registrazione, immediatamente prima del giorno in cui l'Evento di Default in questione si è verificato;
- (d) tutti gli Interessi e gli Interessi Arretrati dovuti alla Data di Pagamento degli Interessi in relazione alle Obbligazioni, ovvero gli Interessi Arretrati dovuti in qualunque altra data in conseguenza dell'esercizio da parte dell'Emittente della sua opzione ai sensi della Condizione 5.2(b), ma non ricompresi nei commi da (a) a (c) della presente Condizione 11.1, verranno corrisposti ai soggetti indicati nel Registro alla chiusura degli uffici alla *Record date*;
- (e) qualsiasi Interesse Arretrato da corrispondere in una qualsiasi data e non altrimenti ricompreso nei commi da (a) a (d) della presente Condizione 11.1 verrà corrisposto ai soggetti indicati nel Registro alla chiusura degli uffici di un giorno lavorativo, nella località in cui si trova l'ufficio dell'Agente Autorizzato alla Registrazione, immediatamente prima della relativa Data di Regolamento Obbligatorio; e
- (f) qualsiasi importo diverso da quanto sopra previsto verrà corrisposto secondo le disposizioni previste dalle presenti Condizioni.

## 11.2 *Record Date*

La *Record date* indica il settimo giorno lavorativo, nella località in cui si trova l'ufficio dell'Agente Autorizzato alla Registrazione specificato, prima della data in cui è dovuto il relativo pagamento.

## 11.3 *Pagamenti*

Qualunque pagamento relativo alle Obbligazioni ai sensi della Condizione 11.1 (diversa dalla Condizione 11.1(a)(i)) sarà effettuato mediante bonifico su un conto in euro aperto dal beneficiario presso una banca di una città in cui le banche abbiano accesso al Sistema TARGET.

Le istruzioni di pagamento relative a ciascun pagamento, diverso dai pagamenti descritti alla Condizione 11.1(c) o alla Condizione 11.1(e), (con valuta alla data di scadenza o, nel caso tale data non fosse un Giorno Lavorativo TARGET, con valuta il primo Giorno Lavorativo TARGET successivo) verranno inserite il Giorno Lavorativo TARGET precedente la data di scadenza del pagamento. Le istruzioni di pagamento relative ai pagamenti descritti alla Condizione 11.1(c) o alla Condizione 11.1(e), verranno inserite alla data di scadenza del pagamento (o, nel caso tale data non fosse un Giorno Lavorativo TARGET, il primo Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo).

## 11.4 *Pagamenti soggetti a normative fiscali*

Tutti i pagamenti relativi alle Obbligazioni sono soggetti in tutti i casi a (a) tutte le leggi e normative e regolamenti fiscali applicabili, ma fatto salvo quanto previsto dalla Condizione 12 e (b) a tutte le trattenute e ritenute prescritte ai sensi di un accordo descritto alla Sezione 1471(b) dell'*U.S. Internal Revenue Code* del 1986 (il Codice) o altrimenti imposte ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del Codice, o in base a qualsiasi normativa o accordo ad esso relativo, a qualsiasi interpretazione ufficiale dello stesso, o (fatte salve le disposizioni della Condizione 12) a qualunque legge implementi un approccio intergovernativo in merito a quanto sopra.

## 11.5 *Ritardato pagamento*

I Titolari di Obbligazioni non avranno diritto ad alcun interesse o altro pagamento per somme dovute liquidate in ritardo rispetto alla data stabilita qualora la data stabilita non coincida con un Giorno Lavorativo TARGET

## 11.6 *Agenti incaricati del Pagamento, Trasferimento e Conversione, ecc.*

L'Emittente e il Garante si riservano il diritto, ai sensi del Contratto di Agenzia, previa approvazione scritta del Fiduciario, di modificare o risolvere in qualsiasi momento il rapporto con l'Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e la Conversione e con l'Agente Autorizzato alla Registrazione e di nominare altri o ulteriori Agenti incaricati del Pagamento, Trasferimento e Conversione, a condizione che essi:

- (a) abbiano un Agente Principale incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione;
- (b) abbiano un Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione (che può coincidere con l'Agente Principale per il Pagamento, il Trasferimento e la Conversione) con una sede in uno stato membro dell'Unione Europea che non sia

obbligato a effettuare trattenute o ritenute fiscali ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo CE/48/2003 o di qualunque altra Direttiva dell'Unione Europea in attuazione delle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 26- 27 novembre 2000 sulla tassazione dei redditi da risparmio, o di altra normativa di attuazione o di adeguamento o introdotta al fine di conformarsi a tale Direttiva; e

- (c) abbiano un Agente Autorizzato alla Registrazione con un ufficio al di fuori del territorio del Regno Unito.

L'Emittente e il Garante daranno comunicazione immediata, in conformità con la Condizione 19, ai Titolari delle Obbligazioni di ogni variazione degli Agenti incaricati del Pagamento, Trasferimento e Conversione o dei loro indirizzi.

L'Emittente e il Garante si riservano, ai sensi del Contratto di Calculation Agency, previa approvazione scritta del Fiduciario, il diritto di modificare o risolvere in qualsiasi momento il rapporto con il Calculation Agent e di nominare altri o ulteriori Calculation Agent, a condizione che essi abbiano un Calculation Agent che sia un istituto finanziario di fama internazionale o un consulente finanziario di adeguata esperienza e competenza.

#### 11.7 Nessun costo

L'Agente Autorizzato alla Registrazione e gli Agenti incaricati del Pagamento, Trasferimento e Conversione non dovranno addebitare o imporre a un Titolare delle Obbligazioni alcun costo o commissione in merito a qualsiasi pagamento o conversione correlato alle Obbligazioni.

#### 11.8 Arrotondamenti dei pagamenti

Quando si effettua un pagamento ai Titolari delle Obbligazioni, se esso non fosse pari a un multiplo intero dell'unità più piccola della valuta di riferimento in cui tale pagamento deve essere effettuato, detto pagamento sarà arrotondato per difetto all'unità più vicina.

### 12. REGIME FISCALE

#### 12.1 Pagamento senza ritenuta

Tutti i pagamenti da parte o per conto dell'Emittente o del Garante in merito alle Obbligazioni o alla Garanzia, a seconda dei casi, verranno effettuati senza operare ritenute o trattenute per imposte o tasse, accertamenti od oneri statali di qualsiasi natura, presenti o futuri, (Tasse) applicati o imposti da o per conto della Giurisdizione di Riferimento, a meno che tali ritenute e trattenute siano prescritte dalla legge. In tal caso, l'Emittente o il Garante, a seconda del caso, provvederanno a pagare questi importi aggiuntivi (**l'Importo Addizionale**) di modo che gli importi netti ricevuti dai Titolari delle Obbligazioni dopo tali ritenute o trattenute siano pari ai rispettivi importi che avrebbero dovuto ricevere in relazione alle Obbligazioni in assenza di tali ritenute o trattenute; fermo restando che nessun Importo Addizionale di questo tipo sarà dovuto:

- (a) in relazione a qualsivoglia Obbligazione presentata al pagamento da o per conto di un titolare soggetto a tali Tasse in relazione a dette Obbligazioni in ragione di un suo collegamento con una Giurisdizione di Riferimento diversa dalla mera titolarità di suddetta Obbligazione; oppure
- (b) ove tali ritenute o trattenute siano imposte in relazione a un pagamento ad una persona fisica e sia necessario operarle ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo

CE/48/2003 o di altra Direttiva di attuazione delle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 26-27 novembre 2000; oppure

- (c) in relazione a qualsivoglia Obbligazione presentata al pagamento da o per conto di un titolare che potrebbe evitare tali ritenute e trattenute presentando l'Obbligazione in questione ad un altro Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione in uno Stato Membro dell'Unione Europea; oppure
- (d) in relazione a qualsivoglia Obbligazione presentata al pagamento oltre il trentesimo giorno successivo alla Data di Riferimento eccezion fatta per il caso in cui il titolare, presentando quella stessa Obbligazione il trentesimo giorno, avrebbe avuto diritto a un Importo Addizionale, presumendo che quel giorno fosse un Giorno Lavorativo TARGET, o
- (e) in relazione a qualsivoglia Obbligazione presentata al pagamento da o per conto di un titolare se tali ritenute o trattenute potessero essere evitate producendo una dichiarazione o altro documento comprovante che il suddetto titolare risiede al di fuori della Giurisdizione di Riferimento o presentando altra istanza all'autorità tributaria competente, a meno che il titolare non abbia diritto a produrre tale dichiarazione o prova ovvero a presentare tale istanza.

## 12.2 Importi Addizionali

Ogni riferimento nelle presenti Condizioni a importi relativi alle Obbligazioni si intendono anche riferiti a tutti gli Importi Addizionali (come definiti alla Condizione 12.1) suscettibili di essere pagati in conformità con la presente Condizione o ai sensi di altri impegni assunti in aggiunta o in sostituzione della presente Condizione ai sensi dell'Atto Istitutivo del Trust.

## 13. EVENTI DI DEFAULT ED ESECUZIONE

### 13.1 Eventi di default

Qualora si verifichi uno dei seguenti eventi (ciascuno di essi un Evento di Default), l'Emittente e il Garante, senza alcuna comunicazione da parte del Fiduciario, verranno considerati inadempienti ai sensi dell'Atto Istitutivo del Trust e delle Obbligazioni e in tal caso, (a) le Obbligazioni diventeranno immediatamente esigibili e liquidabili in base all'Importo di Rimborso, assieme agli eventuali interessi maturati e non pagati fino alla data (ma esclusa) alla quale le Obbligazioni divengono esigibili e liquidabili ed eventuali Interessi Arretrati dovuti e (b) il Fiduciario a sua esclusiva discrezione ha facoltà (a meno che sia stato indennizzato e/o abbia ricevuto garanzie e/o fondi a sua soddisfazione) di mettere in atto misure volte a ottenere una sentenza nei confronti dell'Emittente e del Garante per qualsiasi importo dovuto in relazione alle Obbligazioni, ivi compreso l'avvio di una Procedura Concorsuale nei confronti dell'Emittente e/o del Garante o la presentazione di titolo di credito e di partecipazione in Procedure Concorsuali o procedure per la liquidazione, lo scioglimento o la liquidazione coatta dell'Emittente e/ o del Garante:

- (a) viene emesso un provvedimento o viene approvata una risoluzione operativa per lo scioglimento o la liquidazione volontaria o giudiziale dell'Emittente o per la ristrutturazione dei debiti dell'Emittente a seguito di una Procedura Concorsuale o ai sensi di qualsiasi normativa sui fallimenti o sull'insolvenza applicabile oppure se l'Emittente è soggetto a liquidazione per qualunque altro motivo; o
- (b) viene emesso un provvedimento o viene approvata una risoluzione operativa per lo scioglimento o la liquidazione volontaria o giudiziale del Garante o per la

ristrutturazione dei debiti del Garante a seguito di una Procedura Concorsuale o ai sensi di qualsiasi normativa sui fallimenti o sull'insolvenza applicabile oppure se il Garante è soggetto a liquidazione per qualunque altro motivo; o

- (c) la Garanzia non è valida ed efficace.

### **13.2 Esecuzione da parte del Fiduciario**

- (a) Fatto salvo quanto previsto nella sottostante Condizione 13.2(b), il Fiduciario ha facoltà, a sua discrezione e senza ulteriore comunicazione, di procedere nei confronti dell'Emittente e/o del Garante nel modo che ritiene più adatto per far applicare quanto previsto dall'Atto Istitutivo del Trust e dalle Obbligazioni, ma in nessun caso l'Emittente o il Garante saranno, in virtù dell'avvio di tali procedure, obbligati a corrispondere alcun importo prima della data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere liquidato.
- (b) Il Fiduciario non sarà obbligato a intraprendere alcuna azione menzionata nella presente Condizione 13 o altra azione o misura ai sensi o in conformità con l'Atto Istitutivo del Trust o delle Obbligazioni a meno che (i) sia stato istruito in tal senso da una Delibera Straordinaria dei Titolari delle Obbligazioni o gli sia stato richiesto per iscritto dai titolari di almeno un quarto del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione in quel momento e (ii) sia stato indennizzato e/o abbia ricevuto garanzie e/o fondi a sua soddisfazione.

### **13.3 Esecuzione da parte dei Titolari di Obbligazioni**

Nessun Titolare di Obbligazioni avrà diritto a procedere direttamente nei confronti dell'Emittente o del Garante o ad avviare una Procedura Concorsuale nei confronti dell'Emittente o del Garante o a presentare un titolo di credito e partecipare a Procedure Concorsuali o ad avviare procedure per la liquidazione, lo scioglimento o la liquidazione coatta dell'Emittente o del Garante a meno che il Fiduciario, avendo assunto l'impegno di procedere in tal senso, manchi di ottemperarvi entro un tempo ragionevole e la mancata ottemperanza sia continuativa, nel qual caso il Titolare delle Obbligazioni avrà solo nei confronti dell'Emittente e del Garante gli stessi diritti che il Fiduciario avrebbe avuto facoltà di esercitare ai sensi della presente Condizione 13.

### **13.4 Limiti ai rimedi**

Il Fiduciario e i Titolari di Obbligazioni non avranno a disposizione alcun mezzo di autotutela nei confronti dell'Emittente e del Garante, tranne quanto specificato alla presente Condizione 13, sia per il recupero di importi dovuti in relazione alle Obbligazioni o ai sensi dell'Atto Istitutivo del Trust che in relazione a eventuali inadempienze da parte dell'Emittente o del Garante ai rispettivi altri obblighi derivanti dalle Obbligazioni e dall'Atto Istitutivo del Trust, e ad essi connessi.

## **14. IMPEGNI**

- 14.1 L'Emittente e il Garante si impegnano ognuno a porre in essere ogni ragionevole sforzo per ottenere non più tardi del 15 marzo 2014, e da questa data in avanti mantenere, l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni su un mercato azionario riconosciuto a livello internazionale, regolarmente operante, regolato o non regolato, individuato dall'Emittente. L'Emittente informerà immediatamente i Titolari delle Obbligazioni, in conformità con la Condizione 19, dell'avvenuta ammissione alla quotazione o della cancellazione delle Obbligazioni da uno di questi mercati azionari.

14.2 Fintanto che un'Obbligazione rimane in circolazione, l'Emittente e il Garante, salvo ove altrimenti approvato da una Delibera Straordinaria, saranno tenuti a:

(a) salvo che in relazione a un Accordo Newco, non emettere o pagare Titoli in entrambi i casi mediante capitalizzazione di utili o riserve, salvo che (nel caso del Garante):

- (i) mediante l'emissione di Azioni Ordinarie interamente pagate o altri Titoli in favore degli Azionisti e di altri detentori di azioni del capitale sociale del Garante le cui condizioni diano diritto al loro detentore di ricevere Azioni Ordinarie o altre azioni o Titoli alla capitalizzazione di utili o riserve; o
- (ii) mediante l'emissione di Azioni Ordinarie interamente liberate (secondo quanto previsto dalla normativa vigente) ed emesse per intero, ignorando i diritti frazionati, in sostituzione di tutta o di una parte dei Dividendi in denaro; o
- (iii) mediante l'emissione di capitale azionario interamente pagato (diverso dalle Azioni Ordinarie) a favore dei titolari del capitale azionario della medesima classe e di altri titolari di azioni del capitale del Garante le cui condizioni diano diritto a detti titolari di ricevere il capitale azionario (diverso dalle Azioni Ordinarie); o
- (iv) mediante l'emissione di Azioni Ordinarie o di capitale azionario o a favore di, dipendenti o ex dipendenti, amministratori o dirigenti che abbiano o abbiano ricoperto incarichi esecutivi nel Garante o in qualsiasi Società Controllata o società collegata o a favore di fiduciari o soggetti designati che le detengano a favore dei suddetti soggetti, in ciascuno di questi casi in virtù di un piano di azionariato o di *stock option* a favore di dipendenti, amministratori o dirigenti, che sia a beneficio di tutti i dipendenti, amministratori e dirigenti oppure a uno o più di detti soggetti,

a meno che, in qualsiasi dei casi suddetti, quanto sopra non costituisca un Dividendo o determini in qualsiasi altro modo (o determinerebbe, se non fosse per le disposizioni di cui alla Condizione 7.6 relative agli arrotondamenti o agli adeguamenti da riportare a nuovo) un adeguamento del Prezzo Minimo di Conversione e del Prezzo Massimo di Conversione;

(b) non modificare i diritti connessi alle Azioni Ordinarie in relazione al voto (a condizione che nulla nella presente Condizione 14 impedisca la modifica dei requisiti di quorum relativamente alle assemblee generali degli Azionisti), ai dividendi o alla liquidazione né emettere altre categorie di capitale azionario che comportino diritti più favorevoli di quelli connessi alle Azioni Ordinarie, ma in modo tale che nulla di quanto previsto nella presente Condizione 14.2(b) impedisca:

- (i) l'emissione di capitale azionario a favore di dipendenti o ex dipendenti o amministratori (ivi compresi Amministratori che ricoprono o hanno ricoperto incarichi esecutivi o le società personali di servizio di tali soggetti) (o il coniuge o parente di tali soggetti) del Garante o di Società Controllate o società collegate in virtù della loro carica o del loro impiego ai sensi di un piano di azionariato o di *stock option* per dipendenti, amministratori o dirigenti; o
- (ii) consolidamenti, riclassificazioni o suddivisioni delle Azioni Ordinarie; o

- (iii) modifiche di diritti che, a giudizio di un Consulente Finanziario, non pregiudichino in modo sostanziale gli interessi dei detentori di Obbligazioni; o
- (iv) emissioni di capitale azionario laddove l'emissione di capitale azionario abbia come conseguenza, o avrebbe altrimenti come conseguenza, se non fosse per le disposizioni della Condizione 7.6 in relazione agli arrotondamenti o agli adeguamenti riportati a nuovo ovvero, laddove le Azioni Ordinarie siano comprese, il fatto che il corrispettivo per Azione Ordinaria percepibile per quanto sopra sia pari almeno al 95 per cento del Prezzo Corrente di Mercato per Azione Ordinaria alla data di riferimento, oppure risulti in un adeguamento del Prezzo Minimo di Conversione e del Prezzo Massimo di Conversione; o
- (v) l'emissione di capitale azionario o le modifiche dei diritti collegati alle Azioni Ordinarie, laddove il Garante abbia preventivamente incaricato un Consulente Finanziario di determinare quali adeguamenti (eventualmente) debbano venire apportati al Prezzo Minimo di Conversione e il Prezzo Massimo di Conversione nella misura in cui sia equo e ragionevole teneme conto e detto Consulente Finanziario abbia stabilito che non è necessario alcun adeguamento oppure che sia necessario operare un adeguamento al ribasso del Prezzo Minimo di Conversione e del Prezzo Massimo di Conversione e, in questo caso, il nuovo Prezzo Minimo di Conversione e il nuovo Prezzo Massimo di Conversione che ne deriva e la base sulla quale tale adeguamento deve essere fatto e, in tutti questi casi, la data alla quale l'adeguamento avrà efficacia (e in modo tale che l'adeguamento venga effettuato e divenga conseguentemente efficace);

a condizione che, per evitare dubbi, la proposta eliminazione del valore nominale espresso delle Azioni Ordinarie annunciata dal Garante prima della Data di Emissione non venga impedita dalla presente Condizione 14.2 o da altre disposizioni delle presenti Condizioni;

- (c) fare in modo che a nessun Titolo diverso dalle Obbligazioni (emesso dall'Emittente, dal Garante o da una Società Controllata ovvero reperiti dall'Emittente dell'Emittente, dal Garante o da una Società Controllata per essere emessi oppure emessi da altri soggetti a seguito di accordi con l'Emittente, il Garante o una Società Controllata) emesso senza diritti di conversione, o di scambio o di sottoscrizione di Azioni Ordinarie venga in seguito attribuiti tali diritti esercitabili a fronte di un corrispettivo per Azione Ordinaria inferiore al 95 per cento del Prezzo Corrente di Mercato per Azione Ordinaria alla chiusura degli uffici nell'ultimo Giorno di Contrattazione precedente la data del primo annuncio al mercato della proposta inclusione di tali diritti fatto salvo il caso in cui tale inclusione dia luogo (o darebbe luogo, se non fosse per le disposizioni della Condizione 7.6 in relazione agli arrotondamenti e agli adeguamenti riportati a nuovo) a un adeguamento del Prezzo Minimo di Conversione e del Prezzo Massimo di Conversione e che in nessun momento vi siano in circolazione Azioni Ordinarie con valori nominali diversi, salvo il caso in cui tali Azioni Ordinarie abbiano gli stessi diritti patrimoniali;
- (d) non procedere ad alcuna emissione, assegnazione o distribuzione oppure agire o omettere di agire qualora in conseguenza di ciò, alla conversione di una Obbligazione, non potessero, ai sensi di qualsiasi normativa applicabile vigente in quel momento, venire emesse Azioni Ordinarie interamente liberate;

- (e) non ridurre il proprio capitale azionario emesso, la propria riserva sovrapprezzo azioni o qualunque titolo non richiamato, o riserve non distribuibili, tranne che:
- (i) ai sensi dei termini di emissione del relativo capitale sociale; o
  - (ii) mediante l'acquisto o il rimborso o il *buy-back* di capitale azionario del Garante entro i limiti consentiti dalla legge applicabile, o
  - (iii) in conformità con un Accordo NewCo; o
  - (iv) in forma di o tramite un trasferimento a riserva entro i limiti consentiti dalla legge applicabile; o
  - (v) laddove la riduzione non comporti alcuna distribuzione di asset; o
  - (vi) esclusivamente in relazione ad un cambio nella valuta in cui è espresso il valore nominale delle Azioni Ordinarie; o
  - (vii) laddove la riduzione sia richiesta dalla legge vigente; o
  - (viii) per creare riserve distribuibili; o
  - (ix) laddove la riduzione sia consentita dalla legge vigente e dia luogo (o darebbe luogo, se non fosse per le disposizioni della Condizione 7.6 in relazione agli arrotondamenti o agli adeguamenti riportati a nuovo) a un adeguamento del Prezzo Minimo di Conversione e del Prezzo Massimo di Conversione o sia invece presa in considerazione allo scopo di determinare se sia necessario effettuare un tale adeguamento,

a condizione che, fermo restando le altre disposizioni delle presenti Condizioni, il Garante possa esercitare tali diritti, secondo quanto di volta in volta consentito dalla legge applicabile, ad acquistare, rimborsare o riacquistare (*buy-back*) le proprie Azioni Ordinarie e altri certificati di deposito e altre ricevute o certificati rappresentativi di tali Azioni Ordinarie senza il consenso dei Titolari delle Obbligazioni;

- (f) qualora venga lanciata un'offerta rivolta a tutti (o quasi tutti, nei limiti del possibile) gli Azionisti (tutti (o quasi tutti, nei limiti del possibile), gli Azionisti diversi dall'offerente e/o da soggetti collegati all'offerente) e/o alle parti che operano congiuntamente all'offerente o a soggetti collegati all'offerente avente ad oggetto l'acquisizione di tutte o della maggioranza delle Azioni Ordinarie emesse, o qualora un soggetto proponga un piano per tale acquisizione (diverso da un Accordo NewCo), dovranno dare comunicazione, salvo ove proibito dalla legge applicabile, di tale offerta o piano ai Titolari delle Obbligazioni e contestualmente all'invio di tale comunicazione agli Azionisti (o non appena ciò sia possibile) indicare che i dettagli di tale offerta o piano sono disponibili presso le sedi specificate degli Agenti incaricati del Pagamento, Trasferimento e Conversione e, laddove tale offerta o piano sia stata raccomandata dal Consiglio di Amministrazione del Garante, o laddove tale offerta sia divenuta o sia stata dichiarata incondizionata a tutti gli effetti o tale piano sia divenuto efficace, porre in essere ogni ragionevole sforzo per permettere la conversione delle Obbligazioni da parte dei loro Titolari così da consentire ai Titolari delle Obbligazioni di partecipare all'offerta delle Azioni Ordinarie emesse a servizio di tale conversione e/o fare in modo che un'offerta o piano similare sia estesa ai titolari di qualunque Azione Ordinaria emessa durante il periodo dell'offerta o del piano derivante dalla conversione di Obbligazioni e/o ai titolari delle Obbligazioni;

- (g) nell'eventualità di un Accordo NewCo, prendere (o fare in modo che siano prese) tutte le misure atte a garantire che (a soddisfazione del Fiduciario) immediatamente dopo la conclusione di un Accordo di Ristrutturazione del Debito:
- (i) a sua discrezione, (i) la Newco sostituisca il Garante nel ruolo di garante (con una garanzia solidale da parte del Garante) o (ii) la Newco sostituisca l'Emittente nel ruolo di principale debitore (con una garanzia solidale da parte dell'Emittente) e la continuazione della Garanzia, in ogni caso soggetta e in conformità con l'Atto Istitutivo del Trust, e in entrambi i casi in cui tali modifiche vengano apportate alle presenti Condizioni e all'Atto istitutivo del Trust così come necessarie a giudizio del Fiduciario al fine di garantire che le Obbligazioni possano essere regolate su tale base o, secondo le esigenze, convertite o scambiate con azioni ordinarie della Newco *mutatis mutandis* in conformità e soggette alle presenti Condizioni e all'Atto istitutivo del Trust (e il Fiduciario avrà l'obbligo (a spese dell'Emittente) di collaborare nell'effettuare tale sostituzione o nel concedere tale garanzia e in entrambi i casi apportando tutte le modifiche del caso, fatto salvo che il Fiduciario non avrà l'obbligo di collaborare in tal senso se a suo giudizio questa collaborazione gli imporrebbe obblighi più onerosi o lo esporrebbe a ulteriori responsabilità ovvero ne ridurrebbe le tutele);
  - (ii) l'Atto istitutivo del Trust e le Condizioni (tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, l'adeguamento e le relative disposizioni (Condizione 7), gli Eventi di Conversione Accelerata (Condizione 6.5), gli eventi di default (Condizione 13) e gli Impegni (presente Condizione 14)) offrano almeno le stesse tutele e gli stessi benefici al Fiduciario e ai Titolari delle Obbligazioni a seguito della implementazione di tale Accordo Newco che offrano al Fiduciario e ai Titolari delle Obbligazioni prima dell'implementazione dell'Accordo Newco, *mutatis mutandis*, e
  - (iii) le azioni ordinarie della Newco siano:
    - (A) ammesse alla negoziazione nel Mercato Azionario di Riferimento o ammesse alla quotazione in un altro mercato valori o titoli dell'Unione Europea regolato, regolarmente operante e riconosciuto; e
    - (B) ammesse, quotate o negoziate in qualsiasi altro mercato valori o titoli in cui le Azioni Ordinarie possono essere ammesse, quotate o negoziate in quel momento;
  - (h) compiere ogni ragionevole sforzo per garantire che le eventuali Azioni Ordinarie emesse a fronte della conversione di Obbligazioni siano ammesse, non appena possibile, alla quotazione e alla negoziazione sul Mercato Azionario di Riferimento e che potranno essere ammesse, quotate o negoziate, non appena possibile, su qualsiasi altro mercato valori o titoli in cui le Azioni Ordinarie potranno essere ammesse, quotate o negoziate in quel momento; e
  - (i) fintanto che vi siano Obbligazioni in circolazione, compiere ogni ragionevole sforzo per garantire che le Azioni Ordinarie del Garante emesse e in circolazione siano ammesse alla quotazione sul Mercato Azionario di Riferimento.

Nell'Atto istitutivo del Trust l'Emittente e il Garante si sono impegnati a consegnare annualmente al Fiduciario un certificato, firmato da due rappresentanti autorizzati

dell'Emittente e del Garante, che dichiara che non si è verificato un Evento di Conversione Accelerata, un Evento di regolamento degli interessi arretrati obbligatori, un Evento speciale, un Evento di default o un Potenziale evento di default (come definiti nell'Atto istitutivo del Trust) dalla data dell'ultimo certificato di questo tipo o che, nel caso in cui un evento di questo tipo si sia verificato, riporti i dettagli di tale evento. Il Fiduciario avrà diritto di fare affidamento, senza responsabilità da parte sua, su tale certificato e non avrà l'obbligo di monitorare in modo indipendente se si siano verificati un Evento di conversione accelerata, un Evento di regolamento degli interessi arretrati obbligatori, un Evento speciale, un Evento di default o un Potenziale evento di default né di monitorare il rispetto da parte dell'Emittente e del Garante degli impegni previsti nella presente Condizione 14 né sarà responsabile nei confronti di alcun soggetto per non averlo fatto.

## 15. PRESCRIZIONE

Richieste di risarcimento nei confronti dell'Emittente o, a seconda dei casi, del Garante per i pagamenti connessi alle Obbligazioni saranno ritenuti prescritti e privi di effetto a meno che vengano presentati entro e non oltre cinque anni (per quanto riguarda gli interessi) o sei anni (per quanto riguarda qualsiasi altro importo dovuto in relazione alle Obbligazioni) dalla Data di Riferimento relativa a tale pagamento.

## 16. SOSTITUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Qualora un'Obbligazione venga smarrita, rubata, danneggiata, resa illeggibile o distrutta, potrà essere sostituita presso la sede di qualsiasi Agente incaricato del Pagamento, Trasferimento e Conversione ai sensi della legislazione applicabile e delle norme in materia di Borsa, a fronte del pagamento da parte del richiedente delle spese legate a tale sostituzione e a fronte delle prove e dell'indennizzo eventualmente richiesti dall'Emittente. Le Obbligazioni danneggiate o illeggibili devono essere restituite prima che vengano emesse quelle sostitutive.

## 17. ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

### 17.1 Assemblee degli obbligazionisti

L'Atto istitutivo del Trust contiene disposizioni per la convocazione delle Assemblee degli obbligazionisti per deliberare su questioni di loro interesse ivi compresa l'approvazione mediante Delibera Straordinaria della modifica di una delle presenti Condizioni o di una delle disposizioni dell'Atto istitutivo del Trust. L'assemblea può essere convocata dall'Emittente, dal Garante o dal Fiduciario e dovrà essere convocata dall'Emittente se richiesto per iscritto dai Titolari di obbligazioni che detengano non meno del 10 per cento del valore nominale unitario delle Obbligazioni in quel momento in circolazione. Il quorum necessario a un'assemblea convocata per poter valutare una Delibera Straordinaria sarà pari a uno o più soggetti che detengano o rappresentino una chiara maggioranza del valore nominale iniziale delle Obbligazioni in circolazione in quel momento, o, in caso di rinvio di un'assemblea, di uno o più soggetti che siano o rappresentino i Titolari delle obbligazioni qualunque sia il valore nominale iniziale delle Obbligazioni così detenute o rappresentate, a meno che all'ordine del giorno di tale assemblea ci sia anche la proposta di deliberare, *inter alia*, (a) sul cambio della Data di Scadenza o delle date in cui Interessi, Interessi arretrati, *Make-whole amount*, Importo del regolamento in denaro, Importo Addizionale del regolamento in denaro, Ammontare del pagamento iper cassa (Valore nominale) e/o Ammontare del pagamento per cassa (Azioni Non Consegnabili) sono da corrispondersi in relazione alle Obbligazioni, (b) sulla modifica delle circostanze in cui l'Emittente ha diritto a rimborsare le Obbligazioni ai sensi della Condizione 10.1, (c) sulla modifica delle circostanze in cui le Obbligazioni possono o devono essere convertite in Azioni Ordinarie, (d) sulla riduzione o cancellazione del valore nominale unitario, o degli interessi, delle Obbligazioni o di qualsiasi Interesse

arretrato, *Make-whole amount*, Ammontare del regolamento per cassa, Ammontare del regolamento per cassa addizionale, Ammontare del pagamento per cassa (Valore nominale) e/o Ammontare del pagamento per cassa (Azioni Non Consegnabili) o sulla riduzione dell'importo da corrispondere a fronte del rimborso delle Obbligazioni ai sensi della Condizione 10.1, (e) sulla modifica delle disposizioni relative alla conversione delle Obbligazioni (che non comporti una riduzione del Prezzo Minimo di Conversione o del Prezzo Massimo di Conversione, e che non sia ai sensi o risulti da modifiche alle disposizioni delle presenti Condizioni e dell'Atto istitutivo del Trust fatte ai sensi o conformemente alle disposizioni della Condizione 14.2(g) (una Modifica dell'Accordo Newco)), (f) sull'aumento del Prezzo Minimo di Conversione o del Prezzo Massimo di Conversione (a meno che sia in accordo con quanto disposto nelle presenti Condizioni o con la Modifica dell'Accordo Newco), (g) sul cambio di valuta della denominazione o dei pagamenti relativi alle Obbligazioni, (h) sul cambio della legge che disciplina le Obbligazioni, l'Atto istitutivo del Trust, il Contratto di Agenzia o il Contratto con la *Calculation Agency*, o (i) sulla modifica delle disposizioni relative al quorum necessario nelle assemblee degli Obbligazionisti ovvero alla maggioranza necessaria per l'approvazione di una Delibera Straordinaria, nel qual caso il quorum necessario sarà di uno o più soggetti che detengano o rappresentino non meno dei due terzi, o se l'assemblea viene rinviata non meno di un terzo, del valore nominale unitario delle Obbligazioni in circolazione in quel momento. Ogni Delibera straordinaria debitamente approvata è vincolante per i Titolari delle obbligazioni (che fossero presenti o meno all'assemblea nella quale la delibera è stata approvata).

L'Atto istitutivo del Trust prevede che (i) una delibera scritta firmata da o per conto dei titolari delle Obbligazioni che detengano non meno del 75 per cento del valore nominale aggregato delle Obbligazioni in circolazione e (ii) il consenso espresso mediante voto elettronico attraverso il relativo *clearing system* (in una forma che soddisfi il Fiduciario) da o per conto dei detentori di non meno del 75 per cento del valore nominale aggregato delle Obbligazioni in circolazione al momento abbia in tutti i casi e a tutti i fini la medesima validità ed efficacia e debba avere effetto alla stregua di una Delibera Straordinaria approvata nel corso di un'assemblea degli Obbligazionisti debitamente convocata e tenuta. Ogni delibera scritta può essere contenuta nella medesima forma in uno o più documenti, ciascuno firmato da o per conto dei Titolari delle obbligazioni.

Il consenso o l'approvazione dei Titolari delle obbligazioni non sarà necessario in relazione a eventuali Modifiche dell'Accordo Newco.

## 17.2 Modifica e rinuncia

Il Fiduciario ha facoltà di accettare, senza il consenso dei Titolari delle obbligazioni, (i) qualsivoglia modifica di una delle disposizioni dell'Atto di istituzione del Trust, di qualsiasi atto integrativo dell'Atto istitutivo del Trust, del Contratto di Agenzia, di qualsiasi accordo integrativo del Contratto di Agenzia, del Contratto della *Calculation Agency*, di qualsiasi accordo integrativo del Contratto di *Calculation Agency*, delle Obbligazioni o delle presenti Condizioni che a giudizio del Fiduciario siano di natura formale, tecnica o di entità minore o sia effettuata per correggere un errore evidente o dimostrato, e (ii) qualsivoglia modifica dell'Atto di istituzione del Trust, di qualsiasi atto integrativo dell'Atto istitutivo del Trust, del Contratto di Agenzia, di qualsiasi accordo integrativo del Contratto di Agenzia, del Contratto della *Calculation Agency*, di qualsiasi accordo integrativo del Contratto della *Calculation Agency*, delle Obbligazioni o delle presenti Condizioni (eccezione fatta per quanto indicato nell'Atto istitutivo del Trust), e la rinuncia o l'autorizzazione all'infrazione o proposta infrazione a una delle disposizioni dell'Atto di istituzione del Trust, di qualsiasi atto integrativo dell'Atto istitutivo del Trust, del Contratto di Agenzia, di qualsiasi accordo integrativo del Contratto di Agenzia, del Contratto della *Calculation Agency*, di qualsiasi

accordo integrativo del Contratto della *Calculation Agency*, delle Obbligazioni o delle presenti Condizioni che a giudizio del Fiduciario non arrechino pregiudizio sostanziale agli interessi dei Titolari delle obbligazioni. Ognuna di tali modifiche, autorizzazioni o rinunce sarà vincolante per i Titolari delle obbligazioni e, qualora il Fiduciario lo richieda, tali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente ai Titolari delle obbligazioni in conformità con la Condizione 19.

### 17.3 Sostituzione

L'Atto istitutivo del Trust contiene disposizioni che permettono al Fiduciario di accettare, senza il consenso dei Titolari delle obbligazioni:


- (a) la sostituzione dell'Emittente (o di eventuali precedenti sostituti ai sensi del presente comma) con una Società Controllata nel ruolo di debitore principale ai sensi delle Obbligazioni e dell'Atto istitutivo del Trust fatto salvo che (i) le Obbligazioni continuino a essere incondizionatamente e irrevocabilmente garantite dal Garante, (ii) le Obbligazioni continuino a essere convertibili o scambiabili con Azioni Ordinarie come previsto dalle presenti Condizioni, (iii) il Fiduciario sia convinto che gli interessi dei Titolari delle obbligazioni non saranno pregiudicati in modo sostanziale dalla sostituzione e (iv) determinate altre condizioni esposte nell'Atto istitutivo del Trust siano rispettate; o
- (b) la sostituzione del Garante (o di eventuali precedenti sostituti ai sensi del presente comma) con un *Successor in Business* nel ruolo di garante ai sensi delle Obbligazioni e dell'Atto istitutivo del Trust fatto salvo che (i) le Obbligazioni siano scambiabili con la classe e il numero di azioni e altri titoli e beni del *Successor in Business* come prescritto e in conformità con la Condizione 8.8, (ii) il Fiduciario sia convinto che gli interessi dei Titolari delle obbligazioni non saranno pregiudicati in modo sostanziale dalla sostituzione e (iii) determinate altre condizioni esposte nell'Atto istitutivo del Trust siano rispettate.

Nel caso di una sostituzione di questo tipo il Fiduciario ha facoltà di accettare, senza il consenso dei Titolari delle obbligazioni, un cambio della legge che disciplina le Obbligazioni e/o l'Atto istitutivo del Trust a condizione che tale cambio, a giudizio del Fiduciario, non arrechi pregiudizio sostanziale agli interessi dei Titolari delle obbligazioni. Ogni sostituzione di questo tipo sarà vincolante per i Titolari delle obbligazioni e dovrà essere comunicata tempestivamente agli stessi.

In relazione all'Accordo Newco, su richiesta dell'Emittente, il Fiduciario dovrà, senza necessità del consenso o dell'approvazione dei Titolari delle obbligazioni, affiancare (i) il Garante nella sostituzione del ruolo di Garante (o qualsiasi società precedentemente a esso sostituita) quale garante ai sensi delle Obbligazioni e dell'Atto istitutivo del Trust della Newco o (ii) l'Emittente nella sostituzione del ruolo di l'Emittente (o qualsiasi società precedentemente a esso sostituita) quale debitore principale ai sensi dell'Atto istitutivo del Trust e delle Obbligazioni della Newco, in entrambi i casi ai sensi e fatte salve le disposizioni specificate alla Condizione 14.2(g).

### 17.4 Diritti del Fiduciario

In relazione all'esercizio delle sue funzioni (tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, quelle citate nella presente Condizione) e all'esercizio di qualsiasi diritto, potere, incarico fiduciario, facoltà, mansione o potere discrezionale ai sensi o in relazione a queste Condizioni (tra l'altro, in via esemplificativa ma non esaustiva, in relazione a qualsiasi modifica, rinuncia, autorizzazione o sostituzione di cui sopra), il Fiduciario dovrà tenere in considerazione gli



interessi dei Titolari delle obbligazioni come classe, ma non dovrà tenere in considerazione gli interessi derivanti da circostanze particolari dei singoli Titolari delle obbligazioni (qualunque sia il loro numero) e, in particolare, ma non solo, non dovrà tener in considerazione le conseguenze dell'esercizio o l'esecuzione dei propri incarichi fiduciari, poteri o poteri discrezionali per i singoli Titolari delle obbligazioni (qualunque sia il loro numero) derivanti dal loro essere domiciliati o residenti, a qualsiasi fine, o altrimenti collegati o soggetti alla giurisdizione di un particolare territorio o di una sua suddivisione politica, e il Fiduciario non avrà diritto a esigere, né avrà alcun Titolare delle Obbligazioni diritto a pretendere, dall'Emittente, dal Garante, dal Fiduciario o da altri soggetti alcun indennizzo o pagamento relativamente a conseguenze fiscali di tale esercizio sui singoli Titolari delle obbligazioni tranne che per quanto già previsto nella Condizione 12 c/o dagli impegni previsti, a integrazione o sostituzione della Condizione 12, ai sensi dell'Atto istitutivo del Trust.

#### **18. IL FIDUCIARIO**

L'Atto istitutivo del Trust contiene disposizioni per l'indennizzo del Fiduciario e per il suo sgravio da responsabilità, comprese disposizioni che lo dispensano dall'agire quando non sia indennizzato e/o non abbia ricevuto garanzie e/o fondi a sua soddisfazione.

L'Atto istitutivo del Trust contiene inoltre disposizioni ai sensi delle quali il Fiduciario ha diritto, tra l'altro, (a) a effettuare transazioni commerciali con l'Emittente, il Garante e/o una Società Controllata e ad agire in qualità di fiduciario per i detentori di qualsiasi altro titolo emesso o garantito dall'Emittente, dal Garante e/o da una Società Controllata o ad essi collegato, (b) a esercitare e far valere i propri diritti, adempiere ai propri obblighi e svolgere le proprie mansioni ai sensi o in relazione a tali transazioni o, a seconda dei casi, a svolgere la funzione di fiduciario senza tener conto delle conseguenze o degli interessi dei Titolari delle obbligazioni e (c) a trattenere, senza aver la responsabilità di renderne conto, gli eventuali profitti realizzati o qualsiasi altro importo o beneficio ricevuto in conseguenza o in relazione a quanto sopra.

#### **19. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni/avvisi relativi alle Obbligazioni saranno validi se inviati all'indirizzo del relativo Titolare di obbligazioni indicato nel Registro. L'Emittente e il Garante dovranno inoltre garantire che tutte le comunicazioni e gli avvisi siano debitamente pubblicati in conformità con le norme e le regole della Borsa Valori o altra autorità presso la quale le Obbligazioni siano in quel momento quotate e/o ammesse alla negoziazione. Ogni comunicazione/avviso verrà ritenuto effettuato il terzo giorno dopo essere stato inviato o alla data della suddetta pubblicazione, o se pubblicati più di una volta o in date diverse, alla prima data in cui è stato pubblicato.

Qualora la pubblicazione ai sensi di quanto sopra disposto non sia possibile, la comunicazione verrà data in altro modo che dovrà essere approvato dal Fiduciario e sarà ritenuta effettuata in tale data.

#### **20. ULTERIORI EMISSIONI**

L'Emittente può, di volta in volta, senza il consenso dei Titolari delle obbligazioni, creare ed emettere ulteriori titoli agli stessi termini e condizioni, sotto tutti gli aspetti, delle Obbligazioni, o sotto tutti gli aspetti eccezion fatta per il primo pagamento di interessi ad essi relativo e per la prima data alla quale sarà possibile esercitare i diritti di conversione e in modo tale che un'ulteriore emissione sarà consolidata e formerà una singola serie con le Obbligazioni in circolazione (in entrambi i casi qui definite **Obbligazioni Ulteriori**). Tutte le

Obbligazioni Ulteriori saranno istituite per il tramite dell'Atto istitutivo del "Trust" o di atti integrativi dello stesso.

## 21. *CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT DEL 1999.*

Nessun soggetto avrà alcun diritto a ottenere l'applicazione di alcun termine o condizione delle obbligazioni ai sensi del *Contracts (Rights Of Third Parties) Act* del 1999.

## 22. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

### 22.1 Legge applicabile

L'Atto istitutivo del Trust, il Contratto di Agenzia, il Contratto di *Calculation Agency* e le Obbligazioni e qualsiasi obbligo non contrattuale ad essi collegato o da essi derivante saranno disciplinati e verranno interpretati ai sensi della legge inglese, eccezion fatta per la Condizione 2.1, che sarà disciplinata dalla legge lussemburghese, e per la Condizione 2.2 che sarà disciplinata dalla legge italiana. Sono escluse le disposizioni degli Articoli da 86 a 94-8 della legge lussemburghese sulle società di capitali del 10 agosto 1915, e successive modifiche.


### 22.2 Giurisdizione dei tribunali inglesi

Nell'Atto istitutivo del Trust l'Emittente e il Garante hanno ognuno irrevocabilmente convenuto, a beneficio del Fiduciario e dei Titolari delle obbligazioni, che i tribunali d'Inghilterra debbano avere giurisdizione esclusiva a dirimere le eventuali controversie che potrebbero insorgere in relazione o in conseguenza dell'Atto istitutivo del Trust e/o delle Obbligazione (ivi comprese le controversie relative a eventuali obblighi non contrattuali che potrebbero insorgere in relazione o in conseguenza dell'Atto istitutivo del Trust e/o delle Obbligazione) e si sottopongono quindi all'esclusiva giurisdizione dei tribunali inglesi.

Nell'Atto istitutivo del Trust l'Emittente e il Garante hanno ognuno rinunciato a qualsiasi obiezione nei confronti dei tribunali inglesi in base al concetto che sono sedi scomode o non appropriate. Il Fiduciario e i Titolari delle obbligazioni hanno facoltà di intraprendere qualsiasi azione legale, causa o procedimento legale (globalmente i **Procedimenti**) che dovesse sorgere in relazione o in conseguenza dell'Atto istitutivo del Trust e delle Obbligazioni (ivi compresi eventuali Procedimenti relativi a eventuali obblighi non contrattuali che dovessero sorgere in relazione o in conseguenza dell'Atto istitutivo del Trust e/o delle Obbligazione) contro l'Emittente o, a seconda dei casi, il Garante innanzi a qualsiasi tribunale avente giurisdizione e di presentare qualsiasi Procedimento contemporaneamente in altre giurisdizioni.

### 22.3 Agente per la notifica degli atti dei procedimenti

Nell'Atto istitutivo del Trust l'Emittente e il Garante hanno ognuno nominato irrevocabilmente T.M.I. Telemidia International Limited con sede sociale in Watchmaker Court, 33 St. John's Lane, Londra EC1M 4DB, quale loro agente per la notifica degli atti dei procedimenti e si impegnano, qualora T.M.I. Telemidia International Limited dovesse interrompere tale attività o venisse cancellata dal registro delle imprese in Inghilterra, a nominare un altro soggetto approvato dal Fiduciario quale agente per la notifica degli atti dei procedimenti in Inghilterra in relazione a eventuali Procedimenti. Nulla di quanto indicato nel presente documento potrà pregiudicare il diritto di notificare i Procedimenti in qualsiasi altro modo consentito dalla legge.





**AGENTE PRINCIPALE INCARICATO DEL PAGAMENTO, DEL TRASFERIMENTO E DELLA CONVERSIONE**


BNP Paribas Securities Services, Filiale del Lussemburgo  
33, Rue de Gasperich  
Hesperange L-5826  
Lussemburgo

**AGENTE AUTORIZZATO ALLA REGISTRAZIONE**

BNP Paribas Securities Services, Filiale del Lussemburgo  
33, Rue de Gasperich  
Hesperange L-5826  
Lussemburgo



e/o qualsiasi altro o ulteriore Agente principale incaricato del Pagamento, del Trasferimento e della Conversione e altri Agenti incaricati del Pagamento, Trasferimento e Conversione e altro Agente Autorizzato alla Registrazione e/o sedi che possono di volta in volta essere indicate dall'Emittente e dal Garante con l'approvazione del Fiduciario e di cui sia stata data comunicazione ai Titolari delle obbligazioni.



ALLEGATO "B" AL N. 10.642/5.470 REP.

# STATUTO

Gennaio 2014

## SOMMARIO

---

Denominazione – Sede – Scopo e durata della Società	2
Capitale – Azioni – Obbligazioni	3
Consiglio di Amministrazione	7
Sindaci	11
Assemblea	13
Esercizio Sociale – Utili	14
Poteri Speciali	14

**DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ****Articolo 1**

1.1 - La Società è denominata "TELECOM ITALIA S.p.A."

**Articolo 2**

2.1 - La Società ha sede a Milano.

**Articolo 3**

3.1 - La Società ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology) per l'utilizzatore finale;
- lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

3.2 - Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

**Articolo 4**

4.1 - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

## CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

### Articolo 5

5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.693.740.302,30, suddiviso in n. 13.417.043.525 azioni ordinarie ed in n. 6.026.120.661 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale.

5.2 - Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

5.3 - E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

5.4 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 29 aprile 2010 di aumentare il capitale sociale a servizio del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", come approvato dall'Assemblea della Società del 29 aprile 2010, per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie e imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento dai dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2010-2015", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti.

5.5 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 12 aprile 2011 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Long Term Incentive Plan 2011", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, come segue:

- (i) a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.000.000 (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile e dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2011", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie e imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, nel numero necessario in funzione dell'assegnazione di una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2011";
- per un importo massimo di euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa) riservate a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2011", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2011"

Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fissa il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Long Term Incentive Plan 2011" e fissa altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto

termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.6 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 15 maggio 2012 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Long Term Incentive Plan 2012", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, come segue:

- (i) a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.500.000 (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile e dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2012", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di ulteriori euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie e imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, nel numero necessario in funzione dell'assegnazione di una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2012";
- per un importo massimo di euro 4.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa) riservate a una parte dei dipendenti destinatari del "Long Term Incentive Plan 2012", quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Long Term Incentive Plan 2012".

Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Long Term Incentive Plan 2012" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.7 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 17 aprile 2013 di aumentare il capitale sociale come segue:

- a servizio del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", come approvato dall'Assemblea della Società del 17 aprile 2013, (i) a pagamento, mediante emissione di massime n. 54.000.000 nuove azioni ordinarie per un importo nominale non superiore a euro 29.700.000 (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa), godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile da offrire in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", e successivamente (ii) per un importo massimo di euro 9.900.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie (con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa), godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita ogni tre azioni sottoscritte a pagamento come sopra dai dipendenti destinatari del "Piano di Azionariato Dipendenti 2013", subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti.

Rispetto all'aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Piano di Azionariato Dipendenti 2013" e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente

sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.8 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dall'8 aprile 2009 di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un controvalore massimo nominale complessivo di euro 880.000.000, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di massime n. 1.600.000.000 azioni ordinarie

- (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, oppure, anche solo per parte di esse,
- (ii) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Telecom Italia S.p.A. o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, codice civile, e dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo n.58/1998.

5.9 - Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della facoltà come sopra attribuita fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.10 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emettere in una o più volte e per cinque anni a decorrere dall'8 aprile 2009 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un ammontare massimo nominale di euro 1.000.000.000.

5.11 - L'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2013 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un controvalore massimo complessivo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari a euro 1,3 miliardi (oltre al controvalore degli interessi del prestito emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. citato infra, eventualmente da regolare in azioni, per un importo massimo di euro 238.875.000), da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società con godimento regolare al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. denominato *Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A.* e secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, restando inteso che, qualora entro il termine del 15 novembre 2016 tale aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

## Articolo 6

6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.

6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione.

6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 0,55 per azione.

6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti

patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserva disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinarsi nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.

6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0,55 per azione.

6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

6.9 - L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

#### Articolo 7

7.1 - Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

7.2 - Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

7.3 - L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

#### Articolo 8

8.1 - La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

8.2 - Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Articolo 9

9.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di diciannove membri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

9.2 - La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

9.3 - Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

9.4 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

9.5 - Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

9.6 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

9.7 - Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera

Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

9.8 - Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

9.9 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

9.10 - Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare.

9.11 - In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

#### Articolo 10

10.1 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare uno o più Vice Presidenti.

10.2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età.

10.3 - Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario scelto anche all'infuori dei suoi membri.

#### Articolo 11

11.1 - Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ne riceva domanda scritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

11.2 - La convocazione viene fatta, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di regola almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo.

11.3 - Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci.

11.4 - La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

**Articolo 12**

12.1 - Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

12.2 - Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Telecom Italia o di scissione a favore di Telecom Italia delle società di cui Telecom Italia possieda almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

**Articolo 13**

13.1 - Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatarî - anche in seno al Consiglio di Amministrazione - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

13.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

13.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

**Articolo 14**

14.1 - Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

**Articolo 15**

15.1 - La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati.

15.2 - I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

**Articolo 16**

16.1 - I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

## SINDACI

### Articolo 17

17.1 - Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due. L'Assemblea nomina altresì quattro sindaci supplenti, due per ciascun genere.

17.2 - Ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l'informatica, la telematica, l'elettronica e la multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

17.3 - La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate da soci.

17.4 - Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.5 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero la diversa misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

17.6 - Unitamente a ciascuna lista debbono altresì depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.

17.7 - Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

17.8 - Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza in detta sezione di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

17.9 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

17.10 - All'elezione del Collegio Sindacale si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di maggioranza, due sindaci effettivi e altrettanti sindaci supplenti sono tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza).

Allo scopo, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza sono divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti vengono assegnati ai candidati dell'una e dell'altra sezione di ciascuna

di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti rispettivamente in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco effettivo e in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco supplente e risultano eletti coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati.

In caso di parità, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco, ovvero - in subordine - si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

17.11 - L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale fra i componenti effettivi tratti dalle Liste di Minoranza.

17.12 - Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale e della categoria dei sindaci supplenti.

17.13 - In caso di cessazione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentrano, in ordine di età e fermo il rispetto dei requisiti statuari in materia di composizione dell'organo collegiale, i supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero dalle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti, e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, oltre che dei requisiti statuari in materia di equilibrio tra i generi. Alla cessazione di un sindaco tratto dalle Liste di Minoranza si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di un sindaco supplente tratto dalle Liste di Minoranza.

17.14 - Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun sindaco, a eccezione del potere di convocare l'assemblea, che può essere esercitato da un numero di sindaci non inferiore a due.

17.15 - La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

17.16 - In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro sindaco effettivo tratto dalle Liste di Minoranza.

17.17 - In occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo all'Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

## ASSEMBLEA

### Articolo 18

18.1 - L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. E' peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge.

18.2 - L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previsti dall'apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.

18.3 - L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

18.4 - L'Assemblea ordinaria, l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

### Articolo 19

19.1 - Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti ordinari possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, in via elettronica.

19.2 - Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge. La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.

19.3 - La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

19.4 - Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti ordinari dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della loro attività.

### Articolo 20

20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

20.2 - Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione

dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

20.3 - Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

20.4 - Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e – limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie - dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

## ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

### Articolo 21

21.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

21.3 - Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari.

21.4 - Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

## POTERI SPECIALI

### Articolo 22

22.1 - Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'articolo 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che – come statuito dal decreto del Ministro del tesoro in data 24 marzo 1997 – rappresentano almeno il 3 per cento del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che

rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

- b) veto ,debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

22.2 - Il potere di opposizione di cui alla precedente lettera a) è esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all'articolo 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono esercitati nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004.

F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIO

